



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana

**Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali
di Trapani**

**Progetto finanziato con
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C**

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Il Dirigente Generale

dott. Gaetano Pennino

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Il Dirigente Responsabile

dott. Michele Buffa

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI TRAPANI

COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO

arch. Paola Misuraca

COLLABORATORI

arch. Girolama Fontana

arch. Roberto Monticciolo

CONSULENZA SCIENTIFICA

Coordinamento generale

prof. Domenico Costantino

arch. Gaetano Renda

Sottosistema abiotico

*Geologia, geomorfologia ed
idrogeologia*

dott. Angelo La Rosa

dott. Roberto De Domenico

Sottosistema insediativo

Archeologia

dott.ssa Cecilia Buccellato

S.A.P. - Società Archeologica
Padana

Sottosistema biotico

Rete ecologica

Prof. Renato Massa

Sistema Informativo Territoriale

Ing. Salvatore Cerami

Dott.ssa Claudia Spinnato

Sottosistema agricolo-forestale

*Aspetti agronomici, forestali
e vegetazionali*

Prof. Giovanni Curatolo

Collaborazioni

Nino De Gaetano

Daniela Federico

Silvia Scerrino

Il Responsabile Unità Operativa VII

(arch. Girolama Fontana)

Il Soprintendente

(arch. Paola Misuraca)

PIANO PAESAGGISTICO DEGLI AMBITI 2 e 3 RICADENTI NELLA PROVINCIA DI TRAPANI

NORME DI ATTUAZIONE

PREMESSA	pag. 4
-----------------------	--------

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1: Ruolo ed obiettivi del Piano Paesaggistico	pag. 5
Art. 2 Principali strategie del Piano Paesaggistico	pag. 6
Art. 3 Struttura e contenuti del Piano Paesaggistico	pag. 8
Art. 4 Articolazione in sistemi, sottosistemi e componenti	pag. 8
Art. 5 Articolazione in paesaggi locali	pag. 12
Art. 6 Efficacia del Piano Paesaggistico	pag. 13
Art. 7 Sistema informativo e valutativo	pag. 15
Art. 8 Elementi del Piano Paesaggistico	pag. 15
Art. 9 Approvazione del Piano Paesaggistico	pag. 18

TITOLO II NORME PER COMPONENTI

Art. 10 Applicazioni	pag. 19
-----------------------------------	---------

CAPO I

Sistema naturale - Sottosistema abiotico

Art. 11 Geologia, geomorfologia e idrologia	pag. 19
--	---------

CAPO II

Sistema naturale - Sottosistema biotico

Art. 12 Paesaggio vegetale naturale e seminaturale	pag. 26
Art. 13 Siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale	pag. 33

CAPO III

Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale

Art. 14 Paesaggio agrario	pag. 39
--	---------

CAPO IV

Sistema antropico - Sottosistema insediativo

Art. 15 Archeologia	pag. 44
Art. 16 Centri e nuclei storici	pag. 47
Art. 17 Beni isolati	pag. 56

Art. 18 Viabilità storica	pag. 60
Art. 19 Punti e percorsi panoramici	pag. 62

TITOLO III NORME PER PAESAGGI LOCALI

Art. 20 Articolazione delle norme	pag. 64
Art. 21 Paesaggio locale 01 -"Trapani e Paceco"	pag. 70
Art. 22 Paesaggio locale 2 "Saline di Trapani e Paceco."	pag. 84
Art. 23 Paesaggio locale 3 "Altopiano tra il Verderame e il Birgi"	pag. 98
Art. 24 Paesaggio locale 4 "Stagnone di Marsala.....	pag. 105
Art. 25 Paesaggio locale 5 "Marsala"	pag. 113
Art. 26 Paesaggio locale 6 "Sciare"	pag. 127
Art. 27 Paesaggio locale 7 "Mazara"	pag. 138
Art. 28 Paesaggio locale 8 "Delia Nivolelli"	pag. 154
Art. 29 Paesaggio locale 9 "Gorghi Tondi e lago di Preola"	pag. 161
Art. 30 Paesaggio locale 10 "Altopiano di Castelvetro"	pag. 173
Art. 31 Paesaggio locale 11 "Dune costiere"	pag. 187
Art. 32 Paesaggio locale 12 "Foce del Belice"	pag. 196
Art. 33 Paesaggio locale 13."Belice."	pag. 208
Art. 34 Paesaggio locale 14 "Salemi"	pag. 224
Art. 35 Paesaggio locale 15 "Mazaro"	pag. 236
Art. 36 Paesaggio locale 16 "Marcanzotta"	pag. 244
Art. 37 Paesaggio locale 17 "Segesta"	pag. 259
Art. 38 Paesaggio locale 18 " Fiume Freddo"	pag. 269
Art. 39 Paesaggio locale 19 "Alcamo"	pag. 281

TITOLO IV VINCOLI E ZONE DI TUTELA

Art. 40 Fascia di rispetto costiera.....	pag. 302
Art. 41 Aree Naturali Protette.....	pag. 303
Art. 42 Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) e rete ecologica.....	pag. 303
Art. 43 Parchi Archeologici.....	pag. 304

Art. 44 Aree assoggettate all'Università Agrarie e Zone usi civici.....	pag.	304
--	------	-----

TITOLO V INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO

Art. 45 Definizione	pag.	305
Art. 46 Varianti urbanistiche per insediamenti produttivi e attività edilizia....	pag.	311
Art. 47 Costruzioni isolate e abitazioni in verde agricolo.....	pag.	311

PREMESSA

La Regione Siciliana, sulla base delle indicazioni espresse dalle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale, procede alla pianificazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/04 e s.m.i., su base provinciale secondo l'articolazione in ambiti regionali così come individuati dalle medesime Linee Guida.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Ruolo ed obiettivi del Piano Paesaggistico

Il Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani "Area della Pianura costiera occidentale - Area delle colline del trapanese" interessa il territorio dei comuni di: Alcamo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara, Castelvetro, Erice, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Trapani, Vita.

Il Piano Paesaggistico degli Ambiti 2-3 ricadenti nella Provincia di Trapani è redatto in adempimento alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, così come modificate dal D.lgs. 24 marzo 2006, n.157, D.lgs. 26 marzo 2008 n. 63, in seguito denominato Codice, ed in particolare all'art.143 al fine di assicurare specifica considerazione ai valori paesaggistici e ambientali del territorio attraverso:

- l'analisi e l'individuazione delle risorse storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni secondo ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici;
- prescrizioni ed indirizzi per la tutela, il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione dei medesimi valori paesaggistici;
- l'individuazione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti.

Le Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvate con D.A. n.6080 del 21.05.1999, e l'Atto di Indirizzo dell'Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione, adottato con D.A. n.5820 dell'08/05/2002, hanno articolato il territorio della Regione in ambiti territoriali individuati dalle stesse Linee Guida. Per ciascun ambito, le Linee Guida definiscono i seguenti obiettivi generali, da attuare con il concorso di tutti i soggetti ed Enti, a qualunque titolo competenti:

- stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, difesa del suolo e della biodiversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
- valorizzazione dell'identità e della peculiarità del paesaggio, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;
- miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale, sia per le attuali che per le future generazioni.

Tali obiettivi generali rappresentano la cornice di riferimento entro cui, in attuazione dell'art. 135 del Codice, il Piano Paesaggistico definisce per ciascun ambito locale, successivamente denominato Paesaggio Locale, e nell'ambito della propria competenza di tutela paesaggistica, specifiche prescrizioni e previsioni coerenti con gli obiettivi di cui alle LL.GG., orientate:

- a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
- c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati e all'individuazione delle misure necessarie ad assicurare uniformità nelle previsioni di pianificazione e di attuazione dettate dal piano regionale in relazione ai diversi ambiti che lo compongono;
- d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.

Art. 2

Principali strategie del Piano Paesaggistico

Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art.1, il Piano riconosce la necessità di porre in essere politiche di tutela e valorizzazione estese all'intero territorio regionale e interessanti diversi settori di competenza amministrativa, volte ad attivare forme di sviluppo sostenibile, specificamente riferite alle diverse realtà territoriali, ed in particolare, a:

- conservare e consolidare l'armatura storica del territorio come base di ogni ulteriore sviluppo insediativo e trama di connessioni del patrimonio culturale;
- conservare e consolidare la rete ecologica, formata dal sistema idrografico interno, dalla fascia costiera e dalla copertura arborea ed arbustiva, come trama di connessione del patrimonio naturale, seminaturale e forestale.

A tal fine il Piano Paesaggistico riconosce come prioritarie le seguenti linee strategiche:

- 1) il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio naturalistico, l'estensione con l'inserimento organico del sistema dei parchi e delle riserve, nonché delle aree Z.S.C.

(S.I.C.) e Z.P.S. nella rete ecologica regionale, la protezione e valorizzazione degli ecosistemi, dei beni naturalistici e delle specie animali e vegetali minacciate d'estinzione non ancora adeguatamente protetti, il recupero ambientale delle aree degradate;

- 2) il consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, con la qualificazione innovativa dell'agricoltura tradizionale, la gestione controllata delle attività pascolive, il controllo dei processi di abbandono, la gestione oculata delle risorse idriche;
- 3) la conservazione e il restauro del patrimonio storico, archeologico, artistico, culturale e testimoniale, con interventi di recupero mirati sui centri storici, i percorsi storici, i circuiti culturali, la valorizzazione dei beni meno conosciuti, la promozione di forme appropriate di fruizione;
- 4) la riorganizzazione urbanistica e territoriale, ai fini della valorizzazione paesaggistico-ambientale, con politiche coordinate sui trasporti, i servizi e gli sviluppi insediativi, tali da migliorare la fruibilità delle aree interne e dei centri minori, da contenere il degrado e la contaminazione paesaggistica e da ridurre gli effetti negativi dei processi di diffusione urbana.
- 5) l'individuazione di un quadro di interventi per la promozione e la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali, allo scopo di mettere in rete le risorse del territorio, promuoverne la conoscenza e migliorarne la fruizione pubblica, mettere in valore le risorse locali, nel quadro di uno sviluppo compatibile del territorio anche nei suoi aspetti economico-sociali.

Coerentemente alle suddette strategie generali, il Piano, oltre al contenuto normativo, ha contenuto propositivo, individuando *indirizzi*, riferiti ai Paesaggi Locali, così come in seguito definiti al Titolo III delle presenti Norme, entro i quali i suddetti indirizzi trovano coerenza e compatibilità reciproca. La loro azione va ritenuta strategica rispetto alle politiche territoriali degli Enti Locali e degli altri Soggetti pubblici e/o privati interessati alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici che vengono chiamati alla concertazione secondo quanto previsto dall'art.144 del Codice e alla conseguente definizione delle azioni più opportune e condivise.

Sulla base di tali identificazioni il Piano costituisce un documento che orienta, in relazione alle esigenze della tutela paesaggistica, gli strumenti di pianificazione e di settore, nonché piani, programmi e progetti di sviluppo economico e programmi complessi (protocolli di intesa, accordi di programma, etc.).

Art. 3

Struttura e contenuti del Piano Paesaggistico

Il Piano si articola nella fasi di cui all'art. 143 del Codice.

Al fine di assicurare la conservazione, la riqualificazione, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico–culturale, coerentemente agli obiettivi di cui all'art.1, il Piano:

- analizza il paesaggio e ne riconosce i valori (analisi tematiche);
- assume i suddetti valori e beni come fattori strutturanti, caratterizzanti e qualificanti il paesaggio (sintesi interpretative);
- definisce conseguentemente la normativa di tutela rivolta al mantenimento nel tempo della qualità del paesaggio degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani, anche attraverso il recupero dei paesaggi nelle aree degradate.

La normativa di Piano si articola in:

- 1) Norme per *componenti* del paesaggio, che riguardano le componenti del paesaggio analizzate e descritte nei documenti di Piano, nonché le aree di qualità e vulnerabilità percettivo-paesaggistica, individuate sulla base della relazione fra beni culturali e ambientali e ambiti di tutela paesaggistica a questi connessi;
- 2) Norme per *paesaggi locali* in cui le norme per componenti trovano maggiore specificazione e si modellano sulle particolari caratteristiche culturali e ambientali dei paesaggi stessi, nonché sulle dinamiche insediative e sui processi di trasformazione in atto.

Art. 4

Articolazione in sistemi, sottosistemi e componenti

Il Piano Paesaggistico, in attuazione delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale, articola i propri indirizzi nei seguenti sistemi, sottosistemi e relative componenti:

1. sistema naturale

- 1.1. sottosistema abiotico: concerne i fattori geologici, idrologici e geomorfologici ed i relativi processi che concorrono a determinare la genesi e la conformazione fisica del territorio. L'insieme può costituire un geotipo. (V. carte tematiche sistema naturale). È costituito dalle seguenti componenti:

Componente geologica

- litologia
- tettonica

- strutture geologiche

Componente geomorfologica

- crinali, assi collinari

- versanti

- fondivalle

- pianure

- morfologie carsiche

- coste

- grotte e altre cavità naturali

Componente geopedologica

- suoli

Componente idrologica

- corsi d'acqua

- laghi

- acquiferi

- falde idriche

- sorgenti termali e non

- pozzi

Componente paleontologica

- depositi fossiliferi di vertebrati

- depositi fossiliferi di invertebrati

- depositi fossiliferi di vegetali.

1.2. sottosistema biotico: interessa la vegetazione e le zoocenosi ad essa connesse e i biotopi di rilevante interesse floristico, vegetazionale e faunistico. (V. carte tematiche sistema naturale). È costituito dalle seguenti componenti:

a) vegetazione

vegetazione forestale

- formazioni a prevalenza di *Fagus sylvatica*

- formazioni a prevalenza di *Querce* caducifoglie mesofile

- formazioni a prevalenza di *Pinus laricio*

- formazioni a prevalenza di *Querce* caducifoglie termofile

- formazioni a prevalenza di *Quercus ilex*

- formazioni a prevalenza di *Quercus suber*

- formazioni a prevalenza di *Pinus halepensis*

vegetazione di macchia e arbusteti

- macchie di sclerofille sempreverdi
- boscaglie degradate ed arbusteti
- arbusteti spinosi alto-montani
- vegetazione di gariga e praterie
- formazioni delle garighe e delle praterie termo-xerofile
- formazioni delle praterie meso-xerofile
- formazioni pioniere delle colate laviche dell'Etna
- vegetazione rupestre
- formazioni casmofitiche mesofile
- formazioni casmofitiche
- vegetazione dei corsi d'acqua
- formazioni alveo-ripariali
- vegetazione lacustre e palustre
- formazioni igro-idrofitiche dei laghi
- vegetazione delle lagune salmastre
- formazioni sommerse ed emerse dal bordo
- vegetazione costiera
- formazioni delle dune sabbiose
- formazioni delle coste rocciose
- vegetazione infestante e sinantropica
- coltivi con vegetazione infestante
- aree edificate e urbanizzate
- formazioni forestali artificiali
- popolamenti forestali artificiali a Conifere
- popolamenti forestali artificiali a Latifoglie
- formazioni forestali artificiali miste
- b) siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale
- siti comprendenti habitat costieri, formazioni di vegetazione alofitica, dune marittime
- siti comprendenti habitat d'acqua dolce
- siti comprendenti habitat di lande e perticaie temperate e sclerofille
- siti comprendenti habitat delle formazioni erbose naturali e seminaturali
- siti comprendenti habitat di torbiera
- siti comprendenti habitat rocciosi e habitat di cavità naturali
- siti comprendenti habitat di foresta.

2. sistema antropico

2.1. sottosistema agricolo forestale. Paesaggio agrario: concerne i fattori di natura biotica e abiotica che si relazionano nel sostenere la produzione agraria, zootecnica e forestale. (V. carte tematiche sistema antropico). È costituito dalle seguenti componenti:

paesaggio delle colture erbacee

- seminativo semplice
- seminativo irriguo
- pascoli permanenti
- pascoli avvicendati
- foraggiere
- colture ortive

paesaggio dei seminativi arborati

paesaggio delle colture arboree

- oliveto
- mandorleto
- nocciolo
- pistacchieto
- frutteto
- legnose agrarie miste
- associazioni di olivo con altra legnosa
- fichidindieto

paesaggio del vigneto

paesaggio dell'agrumeto

paesaggio dei mosaici colturali

- sistemi colturali e particellari complessi
- seminativo associato a vigneto

paesaggio delle colture in serra.

2.2. sottosistema insediativo: comprende i sistemi urbano-territoriali, socioeconomici, istituzionali, culturali, le loro relazioni funzionali e gerarchiche e processi sociali di produzione e fruizione del paesaggio. (V. carte tematiche sistema antropico). È costituito dalle seguenti componenti:

componenti archeologiche

- aree complesse
- aree complesse di entità minore
- insediamenti

- manufatti isolati
- manufatti per l'acqua
- aree di interesse storico-archeologico
- viabilità
- aree delle strutture marine, sottomarine e relitti
- aree dei resti paleontologici e paleontologici e delle tracce paleotettoniche
- aree delle grandi battaglie dell'antichità
- componenti storico culturali
- centri storici
- nuclei storici
- centri storici abbandonati
- beni isolati (architettura militare, religiosa, residenziale, produttiva, attrezzature e servizi)
- viabilità storica
- paesaggio della percezione, siti, quadri e percorsi panoramici

Art. 5

Articolazione in Paesaggi Locali

Paesaggio Locale viene definita una porzione di territorio caratterizzata da specifici sistemi di relazioni ecologiche, percettive, storiche, culturali e funzionali, tra componenti eterogenee che le conferiscono immagine di identità distinte e riconoscibili.

I Paesaggi Locali costituiscono, quindi, ambiti paesaggisticamente identitari nei quali fattori ecologici e culturali interagiscono per la definizione di specificità, valori, emergenze.

Il Piano Paesaggistico suddivide il territorio degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia Trapani in Paesaggi Locali, individuati, così come previsto dal comma 2 dell'art. 135 del Codice, sulla base delle caratteristiche naturali e culturali del paesaggio. I Paesaggi Locali costituiscono il riferimento per gli indirizzi programmatici e le direttive la cui efficacia è disciplinata dall'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione.

I Paesaggi Locali individuati sono:

- Paesaggio locale 01 - Trapani e Paceco
- Paesaggio locale 02 – Saline di Trapani e Paceco
- Paesaggio locale 03 - Altopiano tra il Verderame e il Birgi
- Paesaggio locale 04 - Stagnone di Marsala
- Paesaggio locale 05 - Marsala

- Paesaggio locale 06 – Sciare
- Paesaggio locale 07 – Mazara
- Paesaggio locale 08 - Delia-Nivolelli
- Paesaggio locale 09 - Gorgi Tondi e lago di Preola
- Paesaggio locale 10 - Altopiano di Castelvetro
- Paesaggio locale 11 - Dune costiere
- Paesaggio locale 12 - Foce del Belice
- Paesaggio locale 13 – Belice
- Paesaggio locale 14 – Salemi
- Paesaggio locale 15 – Mazaro
- Paesaggio locale 16 – Maranzotto
- Paesaggio locale 17 – Segesta
- Paesaggio locale 18 - Fiume Freddo
- Paesaggio locale 19 - Alcamo

Nei Paesaggi locali, articolati in funzione dei valori e degli obiettivi di cui all'art. 135 del Codice, i Beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, nonché ulteriori immobili e aree individuate ai sensi della lett. c) dell'art.134 dello stesso Codice, sono sottoposti alle forme di tutela di cui al successivo art.20.

Art. 6

Efficacia del Piano Paesaggistico

Il Piano Paesaggistico si articola secondo norme di *carattere prescrittivo* o di *indirizzo*.

a) Nei territori dichiarati di pubblico interesse ai sensi e per gli effetti degli artt. 136 e 142 del Codice nonché negli ulteriori immobili e aree individuati dal Piano Paesaggistico, ai sensi della lett. c) dell'art.134 del medesimo Codice, le norme del Piano Paesaggistico hanno carattere prescrittivo. In questi territori, i piani urbanistici e territoriali, i regolamenti delle aree naturali protette di cui all'art.6 della L.R. n.98/81, fatte salve eventuali norme più restrittive, i piani di uso delle aree naturali protette, nonché tutti gli atti aventi carattere di programmazione sul territorio degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia Trapani sono tenuti a recepire la normativa del Piano Paesaggistico.

La normativa ha diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che intraprendono opere suscettibili di produrre alterazione dello stato dei luoghi con le limitazioni di cui all'art. 149 del Codice. Tali opere sono sottoposte alle procedure di cui all'art. 146 del Codice, ed alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 31 del 13/2/2017 e relativi

elenchi, concernenti gli interventi e/o le opere per le quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica o la stessa è richiesta in forma semplificata.

Nelle aree di cui alla lett. a) la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali fonda, mediante il Piano Paesaggistico, l'azione di tutela paesaggistico-ambientale e i provvedimenti in cui essa si concreta.

Non sono di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i., ancorché come tali rappresentate nelle cartografie di Piano, le aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per queste aree il Piano vale non come quale strumento prescrittivo bensì di indirizzo programmatico.

- b) Nei territori non soggetti a tutela ai sensi e per gli effetti delle leggi sopracitate, il Piano Paesaggistico vale quale strumento propositivo, di orientamento, di indirizzo e di conoscenza per la pianificazione territoriale urbanistica di livello regionale e sub regionale, per la pianificazione urbanistica comunale e per tutti gli altri atti aventi carattere di programmazione sul territorio degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia Trapani.

Sia le prescrizioni che gli indirizzi programmatici e pianificatori contenuti nel Piano Paesaggistico dovranno essere assunti come riferimento prioritario per la pianificazione provinciale e locale, che dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano Paesaggistico, apportando agli strumenti urbanistici, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. del decreto di approvazione del presente Piano, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice, le modifiche necessarie per renderli coerenti e rispondenti al Piano Paesaggistico.

Art. 7

Sistema informativo e valutativo

Il Piano Paesaggistico, al fine di garantire la compatibilità e la coerenza di ogni azione trasformativa del territorio degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani con le esigenze di tutela del patrimonio culturale ed ambientale, si avvale di un Sistema Informativo appositamente costituito. Tale sistema, realizzato in coerenza con il Sistema Informativo Territoriale Regionale e nel quale confluirà, ha lo scopo di:

- raccogliere, coordinare e rendere accessibili le informazioni utili alla gestione dei beni culturali ed ambientali, raccordandosi allo scopo con sistemi informativi di altri settori;
- assicurare il continuo arricchimento e aggiornamento della conoscenza, anche in rapporto coi sistemi di monitoraggio attivati;
- consentire l'omogeneizzazione e la confrontabilità delle informazioni elaborate dai soggetti operanti sul territorio;
- favorire gli scambi informativi tra i diversi centri di raccolta ed elaborazione dati all'interno della Regione e con i centri di livello nazionale ed internazionale.

Il Sistema Informativo è integrato da un Sistema Valutativo che mira a rendere il più possibile trasparenti e confrontabili le proposte di tutela e di intervento comunque incidenti sul patrimonio culturale ed ambientale.

I piani urbanistici e territoriali, i piani e i programmi di settore nonché i progetti di intervento soggetti a valutazione preventiva di impatto ambientale, nella misura in cui incidono sui beni culturali e ambientali ricadenti negli Ambiti 2 e 3, debbono fare esplicito riferimento, per tali aspetti, anche al suddetto sistema informativo e valutativo.

Art. 8

Elementi del Piano Paesaggistico

Il Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia Trapani si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

Elenco Elaborati:

a) relazione generale;

Relazione generale – ambito 2

Relazione generale – ambito 3

b) cartografia:

Analisi tematiche: Sistema naturale (Scala 1:50.000)

1.a Geolitologia (ambito 2)

- 1.b Geolitologia (ambito 3)
- 2.a Geomorfologia (ambito 2)
- 2.b Geomorfologia (ambito 3)
- 3.a Morfologia di sintesi (ambito 2)
- 3.b Morfologia di sintesi (ambito 3)
- 4.a Idrogeologia (ambito 2)
- 4.b Idrogeologia (ambito 3)
- 5.a Vegetazione reale (ambito 2)
- 5.b Vegetazione reale (ambito 3)
- 6.a.1 Reti ecologiche - Ambienti umidi (ambito 2)
- 6.b.1 Reti ecologiche - Ambienti umidi (ambito 3)
- 6.a.2 Reti ecologiche - Comunità di mosaico e zone aperte (ambito 2)
- 6.b.2 Reti ecologiche - Comunità di mosaico e zone aperte (ambito 3)
- 6.a.3 Reti ecologiche - Ambienti boschivi e rupicoli (stepping stones) (ambito 2)
- 6.b.3 Reti ecologiche - Ambienti boschivi e rupicoli (stepping stones) (ambito 3)

Analisi tematiche: Sistema antropico (Scala 1:50.000)

- 7.a Uso del Suolo (ambito 2)
- 7.a.1 Tipicità colturali e Infrastrutture (ambito 2)
- 7.b Uso del Suolo (ambito 3)
- 9.a Crescita Urbana (ambito 2)
- 9.b Crescita Urbana (ambito 3)
- 10.a Tipologia dell'insediamento (ambito 2)
- 10.b Tipologia dell'insediamento (ambito 3)
- 11.a Morfologia dell'insediamento (ambito 2)
- 11.b Morfologia dell'insediamento (ambito 3)
- 12.a Trame insediative (ambito 2)
- 12.b Trame insediative (ambito 3)
- 13.a Infrastrutture e Impianti Tecnologici (ambito 2)
- 13.b Infrastrutture e Impianti Tecnologici (ambito 3)
- 14.a Punti e percorsi panoramici (ambito 2)
- 14.b Punti e percorsi panoramici (ambito 3)
- 14.b.1 Carta delle intervisibilità (ambito 3)
- 15.a Vincoli Territoriali e Patrimonio Naturale Protetto (ambito 2)
- 15.b Vincoli Territoriali e Patrimonio Naturale Protetto (ambito 3)

Analisi tematiche: Sistema antropico (Scala 1:25.000)

8. Sistema storico-culturale (sezioni 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8)

Sintesi interpretative (Scala 1:50.000)

- 16.a Paesaggi locali (ambito 2)
- 16.b Paesaggi locali (ambito 3)
- 17.a Relazioni percettive (ambito 2)
- 17.b Relazioni percettive (ambito 3)
- 18.a Relazioni tra fattori (ambito 2)
- 18.b Relazioni tra fattori (ambito 3)
- 19.a Valori e criticità (ambito 2)
- 19.b Valori e criticità (ambito 3)

Tavole di piano (scala 1:25.000)

- 20. Carta delle componenti del paesaggio (sezioni 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8)
- 21. Carta dei beni paesaggistici (sezioni 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8)
- 22. Carta dei regimi normativi (sezioni 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8).

c) norme di attuazione

d) allegati

- schede delle saline – ambito 2;
- schede dei centri e nuclei storici - ambito 2;
- schede dei centri e nuclei storici - ambito 3;
- schede dei beni isolati - ambito 2;
- schede dei beni isolati - ambito 3;
- schede delle Regie Trazzere - ambito 3;
- schede dei paesaggi locali - ambito 2;
- schede dei paesaggi locali - ambito 3;

e) relazioni tematiche:

- Geologia – ambito 2
- Geologia – ambito 3
- Uso del suolo e vegetazione – ambito 2
- Uso del suolo e vegetazione – ambito 3
- Reti ecologiche - ambito 2
- Reti ecologiche - ambito 3

Art. 9

Approvazione del Piano Paesaggistico

a) adozione del Piano Paesaggistico

Sentito l'Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio, su disposizione dell'Assessore ai BB.CC. e I.S. viene curata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali la pubblicazione del Piano Paesaggistico per un periodo di novanta giorni consecutivi all'albo pretorio di tutti i Comuni interessati dal medesimo Piano, con l'indicazione della sede presso cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Entro gli ulteriori trenta giorni, decorrenti dall'avvenuto deposito, chiunque può presentare osservazioni indirizzate alla Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali e/o all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

A fare data dalla pubblicazione del Piano secondo le suddette procedure non sono consentiti per gli immobili o nelle aree degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani definiti dall'art.134 del Codice interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previsti nel Piano stesso.

b) approvazione del Piano Paesaggistico

Trascorso tale termine, sentito in ordine alle osservazioni l'Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio – cui si attesta altresì la valutazione di conformità del Piano con i dettati dell'art.143 del Codice - l'Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana approva con apposito provvedimento e in via definitiva il Piano Paesaggistico.

TITOLO II

NORME PER COMPONENTI

Art. 10

Applicazione

Le norme di cui al presente Titolo si applicano, qualora non siano introdotte prescrizioni più restrittive nel quadro del successivo TITOLO III.

CAPO I

Sistema naturale - Sottosistema abiotico

Art. 11

Geologia, geomorfologia e idrologia

A) Indirizzi generali

La conoscenza dei caratteri litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici costituisce la base della pianificazione paesaggistica in quanto essi hanno condizionato e tuttora condizionano l'evoluzione del paesaggio. La conoscenza sistematica di tali caratteri concorre alla tutela e alla conservazione del paesaggio, oltre che alla difesa del suolo e delle sue risorse. L'analisi fisica del territorio è finalizzata non solo ad identificare la geomorfologia del paesaggio attuale, ma anche i suoi caratteri di rarità e pregio che concorrono alla definizione dell'identità culturale del territorio ed in tale accezione divengono elementi strutturanti del paesaggio.

Essa si è attuata attraverso:

- a) analisi del territorio in esame finalizzato alla ricerca delle emergenze abiotiche;
- b) individuazione delle emergenze geologiche e geomorfologiche;
- c) valutazione scientifica del loro significato e ruolo sia dal punto di vista naturalistico che didattico e scientifico;
- d) valutazione rispetto all'ambiente antropizzato;
- e) valutazione della rilevanza sociale di prospettive di recupero paesaggistico-ambientale.

Gli obiettivi di tutela sono rivolti alle singolarità geologiche, alle formazioni paleontologiche, ai valori scenici e panoramici propri degli elementi fisici del paesaggio, ai processi naturali, agli equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici. Per tali elementi emergenti sotto il profilo della valenza morfologica, geologica, naturalistica e dell'interesse scientifico-didattico gli indirizzi sono rivolti prevalentemente alla loro tutela dinamica, in relazione alla loro valenza percettiva, testimoniale, didattica e scientifica.

Nel corso del processo valutativo sono stati impiegati i seguenti criteri di valutazione, previa definizione di importanza a scala internazionale, nazionale, regionale e locale:

- rarità e condizioni di conservazione;
- rappresentatività;
- valore storico, scientifico;
- accessibilità e fruibilità;
- valore scenico;
- vulnerabilità.

Se da un lato va attuata la difesa da fenomeni di rischio geologico e idraulico, con la riduzione, attraverso opportuni interventi, dei rischi che interessano l'ambiente antropico, e in generale il territorio, e, per i nuovi insediamenti e le trasformazioni del territorio, vanno privilegiate zone in cui sono assenti o ridotti i rischi idrogeologici, è necessario che gli interventi di presidio idrogeologico rispettino criteri di inserimento paesaggistico-ambientale, al fine di evitare le opere di grande impatto paesaggistico-percettivo e ambientale che talvolta sono state realizzate in passato. Al contrario, ripristinare le condizioni naturali di versanti o corsi d'acqua che hanno perso i loro caratteri di qualità paesaggistica, o sostituire le opere realizzate in passato, che spesso costituiscono dei veri detrattori paesaggistici, con interventi più rispettosi dei valori ambientali, impiegando materiali più compatibili e tecniche più evolute dal punto di vista ambientale rappresenta il fondamentale obiettivo della progettazione ambientale. In quest'ottica va promosso il recupero ambientale e la rinaturalizzazione di aree degradate, ivi incluse le numerose cave dismesse.

B) Norme di attuazione

In particolare, con riferimento alle componenti prima individuate, si definiscono le seguenti norme:

a) Componente geologica: litologia, tettonica, strutture geologiche.

Sono oggetto di attenzione e di tutela, anche ai fini della fruibilità didattica e culturale:

- le aree di affioramento di serie stratigrafiche delle formazioni geologiche di interesse presenti;
- le aree ove sono presenti sezioni con particolari strutture sedimentarie;
- cave e miniere dismesse con rilevanti caratteri di rarità geologica, valore scientifico, fruibilità didattica e bellezza paesaggistica;
- strutture tettoniche particolarmente significative;

- depositi minerali che rivestono interesse scientifico;
- litotipi di particolare interesse scientifico.

I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali elementi qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

I geositi, definiti come zona di singolarità geologica risorsa essenziale dello sviluppo economico e scientifico, ma anche habitat, paesaggio, elemento di geodiversità, di conoscenza della dinamica e del passato della Terra, memoria dell'evoluzione biologica e della vita dell'uomo sono stati individuati nelle relative tavole del Piano. Essi sono soggetti al regime della conservazione, pertanto tutti i possibili interventi da realizzare, quando compatibile con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ed ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali con la procedura di cui all'art. 146 del Codice.

b) Componente geomorfologica: crinali, versanti, fondivalle, pianure, morfologie carsiche, coste, ecc.

Sono oggetto di attenzione e di tutela le seguenti componenti, in ragione del loro carattere specifico dal punto di vista geomorfologico, nonché della loro rilevanza quali elementi strutturanti del paesaggio della percezione:

- 1) forme che segnano la storia morfoevolutiva del territorio;
- 2) località interessate da morfologie tipiche generatesi dall'interazione fra litologia, tettonica e geodinamica esogena, (fondivalle di pregio ambientale, forre, gole, cascate, alvei meandrici, catture fluviali, foci fluviali, grotte carsiche e marine, inghiottitoi, doline, dune litorali, falesie e scogliere di interesse naturalistico particolare);

- 3) forme che rivestono particolare importanza paesaggistica (monumenti geologici e/o geomorfologici);
- 4) forme di erosione quali ad esempio le formazioni calanchive più significative e le frane bene individuabili e distinguibili nelle loro parti, quando non rappresentano elementi di criticità o di rischio per aree antropizzate;
- 5) i tratti di costa che presentano valori geologici, naturalistici ed ambientali di notevole interesse paesaggistico.

I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali elementi strutturanti e/o qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), descritti al successivo Titolo III, la cui perimetrazione è rimandata alle tavole di piano.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Le aree costiere per una profondità di m 300 dalla battigia, indipendentemente dalle valutazioni di carattere percettivo ed alle conseguenti ulteriori restrizioni di cui al paragrafo successivo, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 lett. a) del Codice; nel rispetto di quanto al successivo art. 20, gli usi consentiti in ciascuna di esse sono definiti, per ciascun Paesaggio Locale, nei relativi articoli di cui al titolo III, con le limitazioni di cui all'art. 15 della L.R. 78/76 e s.m.i.. In particolare, nel caso in cui la compresenza di elementi di particolare qualificazione paesaggistico-percettiva, ambientale e culturale richieda specifiche misure, come nel caso di tratti di costa che presentano valori geologici, naturalistici ed ambientali di notevole interesse paesaggistico le aree sono soggette alle ulteriori prescrizioni di cui ai Livelli 2 e 3 del citato art. 20.

I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le restrizioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

c) Componente idrologica: corsi d'acqua, laghi, acquiferi, falde idriche, sorgenti termali e non, pozzi

Sono oggetto di attenzione e di tutela le seguenti componenti, in ragione del loro carattere specifico dal punto di vista ambientale, nonché della loro rilevanza quali elementi strutturanti del paesaggio della percezione:

- le acque superficiali (pantani costieri e bivieri, corsi d'acqua ed invasi superficiali); per esse si deve garantire la qualità delle acque; inoltre, per i corsi d'acqua nei quali vengono effettuati prelievi idrici, si deve assicurarne il deflusso minimo vitale.

Sono inoltre oggetto di attenzione e di tutela, in ragione della loro rilevanza per gli assetti idrogeologici e il mantenimento degli equilibri ambientali, le seguenti componenti:

- le acque sotterranee, per garantirne la qualità e la sostenibilità della risorsa, soprattutto per gli acquiferi vulnerabili;
- i punti di emergenza idrica, quali pozzi e sorgenti utilizzati per scopi idropotabili. In generale la tutela dinamica di questi sistemi ambientali va attuata fissando parametri idrogeologici attraverso i quali individuare delle aree di rispetto sufficienti a proteggere l'acquifero cui sorgenti e pozzi fanno capo. Vanno attuate la difesa e la prevenzione dall'inquinamento dei corsi d'acqua e degli acquiferi vulnerabili. Il recupero ed il risanamento ambientale vanno attuati per i corpi idrici degradati anche da opere di presidio idraulico non compatibili con i caratteri paesaggistici e ambientali del territorio, e le falde idriche inquinate, insalinate o depauperate per eccessivo sfruttamento; per il recupero e il risanamento di falde idriche degradate deve prevedersi anche la loro ricarica con il riuso del refluo depurato. Particolare attenzione va riservata al tema delle captazioni idriche, sia vigilando sulle captazioni abusive, sia anche nel corso delle procedure autorizzatorie da parte degli organi competenti, garantendo e verificando la sostenibilità ambientale degli emungimenti previsti in relazione ai caratteri delle falde idriche, soggette oggi a rischi di abbassamento, salinizzazione, ecc. In relazione ai rischi sopraccennati, interventi nel campo urbanistico o di ingegneria civile che comportano consistenti impermeabilizzazioni delle superfici, tendono ad allontanare rapidamente le acque meteoriche, immettendole in canali e condotte, di fatto impoverendo la naturale alimentazione delle falde stesse. In tale ottica va evitata la ulteriore impermeabilizzazione dei suoli, ad esempio per la realizzazione di parcheggi e piazzali soprattutto in aree non urbane; va al contrario prescritta la mitigazione degli impatti, anche su opere esistenti, con ripermabilizzazione delle superfici, opere in verde, ecc.

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. c) del Codice i Fiumi e i Torrenti e le relative fasce di rispetto per una larghezza di 150 m dalle sponde, iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Inoltre vengono considerati i Corsi d'acqua e le relative fasce per una larghezza di 150 m dalle sponde, che, ancorché non iscritti nei suddetti elenchi, sono per la loro rilevanza paesaggistica indicati nella relativa tavola di Piano.

Vanno inoltre considerati i laghi, così come individuati nell'elaborato sopracitato e ai sensi dell'art. 142 lett. b) del Codice le relative fasce di rispetto per una larghezza di 300 m dalle sponde.

In tali aree non è consentito:

- realizzare discariche o altri impianti di smaltimento di rifiuti, abbandonare o scaricare qualsiasi materiale solido o liquido, ad eccezione di quelli provenienti da impianti di depurazione autorizzati;
- eseguire opere comportanti variazione della morfologia delle sponde suscettibili di alterare il regime idraulico, l'equilibrio idrogeologico, il quadro paesaggistico-ambientale eccetto che per motivi legati ad attività di recupero ambientale o manutenzione delle fasce spondali;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, ad eccezione di quelli da effettuare nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi per aree urbanizzate, per opere pubbliche o per la pubblica incolumità, redatti sulla base di studi integrati idrologici ed ecologici.
- relativamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 lett. c) del Codice – Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua - realizzare per i fini di cui sopra opere trasversali o longitudinali con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti; sono privilegiate le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica. Vanno in particolare evitati l'impermeabilizzazione e la geometrizzazione dei corsi d'acqua; vanno favoriti la persistenza, l'evoluzione e lo sviluppo, il potenziamento e il restauro ambientale delle formazioni vegetali alveo-ripariali. Nel caso della realizzazione di opere che richiedano la temporanea rimozione di parte di dette formazioni, va prevista la loro ricostituzione con specie vegetali adatte e proprie della vegetazione naturale dei siti e degli ambienti alterati.

Nelle aree di rispetto di 150 m dei corsi d'acqua e di 300 m dei laghi di cui alla presente normativa, nel rispetto di quanto al successivo art. 20, gli usi consentiti in ciascuna di esse

sono definiti, per ciascun Ambito Paesaggistico Locale, nei relativi articoli di cui al titolo III, con le limitazioni di cui all'art. 15 della L.R. 78/76 e s.m.i..

I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le restrizioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

d) Componente paleontologica

Sono soggetti a conservazione:

- i siti con depositi fossiliferi di vertebrati;
- i siti con depositi fossiliferi di invertebrati di particolare rarità e interesse;
- i siti con depositi fossiliferi di vegetali di particolare rarità e interesse.

I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali elementi qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già oggetto di provvedimenti specifici di tutela ai sensi del Titolo I del Codice, e ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

CAPO II
Sistema naturale - Sottosistema biotico

Art. 12
Paesaggio vegetale naturale e seminaturale

A) Indirizzi generali

Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio. Tenuto conto degli aspetti dinamici ed evolutivi della copertura vegetale, la pianificazione paesaggistica ne promuove la tutela attiva e la valorizzazione, sia nei suoi aspetti naturali che antropogeni. Data la rarefazione delle formazioni boschive, sia naturali che artificiali, queste ultime, ancorché di origine antropica, data la loro prevalente funzione ecologica, di presidio idrogeologico, di caratterizzazione del paesaggio, vengono, ai fini del presente Piano, considerate fra le componenti del paesaggio vegetale, all'interno del sottosistema biotico.

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. g) del Codice le formazioni "boschive", sia di origine naturale che antropica, e la vegetazione ad essa assimilata così come definite dal D.lgs 18 maggio 2001, n. 227 e s.m.i., cui lo stesso Codice e la legislazione regionale fanno riferimento. Per l'individuazione delle relative superfici, il presente Piano fa riferimento all'Inventario Forestale Regionale (approvato con delibera di Giunta del 10.01.2012), redatto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16/1996 e s. m. i.

La Carta forestale regionale di cui al predetto inventario, redatta ai sensi del citato D.lgs 227/2001 e pubblicata sul S.I.T.R. della Regione Siciliana, nonché il Catasto degli incendi boschivi contenente l'elenco delle particelle percorse dal fuoco, rappresentano il riferimento per la individuazione dei Beni paesaggistici di cui all'art. 142 lett) g del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, tenuto conto degli aggiornamenti periodici, nonché dell'esito delle verifiche effettuate dall'Amministrazione Forestale, o per effetto di verificazioni disposte in sede giurisdizionale, che acquistano efficacia all'atto delle verifiche stesse che comportano la modifica della cartografia di Piano senza obbligo di nuova pubblicazione ai sensi dell'art. 139 del Codice.

Sono altresì soggette all'autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice le fasce di rispetto boschive, così come previsto all'art.10 della L.R. 16/1996, secondo i criteri di individuazione e prescrizione indicati dalla medesima legge regionale e dalle successive modifiche ed integrazioni. Qualora le suddette fasce di rispetto ricadono in aree tutelate ai sensi dell'art.134 del Codice, prevalgono le norme e le prescrizioni più restrittive.

Per la definizione della rilevanza delle formazioni vegetali ai fini del presente Piano, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:

a) per la vegetazione forestale, le formazioni arbustive, la vegetazione di gariga e praterie:

- interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
- interesse ai fini della conservazione del suolo e degli equilibri ecologici, in base alla stabilità, livello di maturità e complessità delle fitocenosi, distanza dalle condizioni climatiche, dinamica evolutiva;
- interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del paesaggio naturale ed antropico, sia in relazione alla fruibilità ed uso sociale delle aree boscate;
- interesse legato alla rilevanza delle formazioni per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

b) per la vegetazione rupestre, la vegetazione lacustre e palustre, la vegetazione delle lagune salmastre, la vegetazione costiera:

- interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
- interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

c) per la vegetazione dei corsi d'acqua:

- interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
- interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del paesaggio naturale e antropico, sia in relazione alla fruibilità e uso sociale delle aree boscate, e delle formazioni vegetali anche non forestali di interesse naturalistico;

- interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

d) per i boschi artificiali:

- interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del paesaggio naturale e antropico, sia in relazione alla fruibilità e uso sociale delle aree boscate, che alla prossimità/contiguità alle aree urbane;
- interesse ai fini della conservazione del suolo;
- interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

B) Norme di attuazione

- a) per la vegetazione forestale: l'obiettivo è quello della conservazione orientata e del miglioramento dei complessi boscati interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche: i boschi naturali devono essere mantenuti nel migliore stato di conservazione colturale; gli interventi devono tendere alla conservazione ed alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e, ove possibile, la conversione dei cedui in cedui composti ed in boschi d'alto fusto.

Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.

Sono compatibili:

- i tagli colturali, qualora autorizzati dagli organi competenti e su fondi regolarmente soggetti ad utilizzazione; nei boschi cedui che abbiano superato i normali turni produttivi sono ammessi esclusivamente tagli di conversione all'alto fusto. Si dovrà evitare in ogni caso la pratica del taglio raso;
- la forestazione con specie autoctone coerenti con i caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne ai complessi boscati;

- le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione ed alla rinaturazione, inclusa la realizzazione di vivai forestali e relative infrastrutture in aree aperte o denudate;
- le opere di conservazione e restauro ambientale, inclusi gli interventi dendrochirurgici per gli esemplari di maggiore pregio ed età e gli esemplari isolati con carattere di monumentalità, le bonifiche dai parassiti animali e vegetali, ecc.;
- le opere volte al miglioramento della fruizione pubblica delle aree boscate, qualora compatibili con i caratteri ambientali e paesaggistici dei complessi, che non comportino alterazioni a carico della copertura vegetale;
- le attività silvo-pastorali tradizionali e regolarmente praticate che non alterino permanentemente lo stato dei luoghi e l'assetto idrogeologico, qualora non diversamente stabilito da piani, regolamenti e determinazioni di Parchi e Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale, allo scopo di preservare la dinamica e i processi di rinnovazione delle comunità forestali.

I boschi individuati nelle tavole di piano sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del Codice. Al loro interno non è consentita l'edificazione;

- b) per la vegetazione di macchia (formazioni ad arbusti sclerofilli termofili): l'obiettivo è quello della conservazione, dell'incremento ed evoluzione dei complessi di "macchia" primaria e secondaria, interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche; per i fini suddetti, negli indirizzi della pianificazione le macchie si assimilano alle formazioni forestali naturali; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la creazione di consorzi stabili.

Le aree di macchia individuate nelle tavole di piano sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del Codice. Al loro interno, fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio realizzazione di infrastrutture: reti idriche, elettriche, ecc.) non è consentita l'edificazione.

Sono compatibili:

- la forestazione con specie autoctone in coerenza con i caratteri fitogeografici del territorio interessato, la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne alle aree di macchia, le opere finalizzate ai servizi

antincendio e quelle finalizzate alla forestazione e alla rinaturazione, le opere di conservazione e restauro ambientale;

- c) per la vegetazione di gariga, praterie e arbusteti: l'obiettivo è quello della conservazione orientata, del consolidamento, della gestione degli usi produttivi con criteri di compatibilità ambientale, in relazione sia ai contenuti vegetazionali del territorio che alle caratteristiche dei siti. In particolare, per i territori non vocati alle attività agricolo-zootecniche coperti da formazioni evolute o stabilizzate, insistenti su emergenze geomorfologiche di interesse paesaggistico, territori soggetti a vincoli paesaggistici, territori costieri, aree all'interno di Parchi, Riserve e aree archeologiche, l'indirizzo prevalente è quello della conservazione orientata e del restauro ambientale.

Sono compatibili con tale indirizzo: la rinaturazione con specie autoctone in coerenza con i caratteri fitogeografici del territorio interessato e con specie pioniere di aree denudate o degradate, particolarmente quando prossime o interne alle aree protette, alle aree di macchia e alle aree boscate e tali da essere rilevanti ai fini della costituzione di una rete ecologica regionale, le opere e le infrastrutture finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate e alla rinaturazione, le opere di conservazione e restauro ambientale.

Per i territori appartenenti ad incolti, boscaglie degradate, pascoli, pascoli arbustati, coltivati recentemente abbandonati, l'indirizzo prevalente è quello del controllo della dinamica degli usi agricolo e zootecnico, della trasformazione e dell'insediamento.

Sono compatibili con tali indirizzi, oltre agli interventi sopra citati, anche le attività agro-silvo-pastorali tradizionali e le pratiche di miglioramento fondiario, inclusi i programmi di miglioramento dei pascoli, qualora non diversamente stabilito da piani, previsioni e regolamenti di Parchi e Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale; è inoltre compatibile l'edificazione nel rispetto delle normative previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali, previa valutazione della qualità percettiva e paesaggistico-ambientale delle opere progettate.

Sono consentite l'edificazione e le trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti urbanistici comunali, se compatibili con le norme dei singoli Paesaggi Locali, di cui al Titolo III. I progetti delle opere da realizzare, ricadenti all'interno dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del D.lgs 42/044, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice;

d) per la vegetazione rupestre: l'indirizzo è quello della conservazione, trattandosi in generale di formazioni che, oltre a rivestire un grande interesse dal punto di vista della caratterizzazione paesaggistica di importanti emergenze geomorfologiche, ospitano una varietà di elementi endemici, rari e caratteristici che testimoniano la varietà e la nobiltà della flora rupestre mediterranea. In relazione alle particolari condizioni ambientali, di pendenza, di morfologia dei rilievi e di conseguente vulnerabilità per quanto riguarda gli aspetti percettivi non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico delle formazioni.

La vegetazione rupestre individuata nelle tavole di Piano e quella comunque individuata ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai PRG, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice. In tali aree non è consentita l'edificazione;

e) per la vegetazione ripariale l'indirizzo generale è quello del mantenimento dell'equilibrio dinamico delle formazioni, ed in particolare:

- per la vegetazione dei corsi d'acqua l'indirizzo della la conservazione volta alla persistenza delle comunità vegetali e del restauro ambientale, con ricostituzione delle formazioni ripariali degradate, nel rispetto delle caratteristiche vegetazionali locali; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque in maniera irreversibile l'equilibrio dinamico delle formazioni;
- per la vegetazione lacustre e palustre l'indirizzo è quello della salvaguardia della persistenza dell'equilibrio dinamico delle comunità vegetali, con l'incremento delle caratteristiche qualitative e quantitative delle formazioni; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque in maniera irreversibile l'equilibrio dinamico delle formazioni;
- per la vegetazione delle lagune salmastre l'indirizzo è quello della conservazione e del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, nonché per l'essere intimamente connesse con ambienti costieri di grande interesse anche paesaggistico; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque in maniera irreversibile l'equilibrio dinamico delle formazioni;

Le vegetazioni ripariali individuate nelle tavole di Piano e quella comunque individuata ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai PRG, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice. In tali aree non è consentita l'edificazione;

- f) per la vegetazione costiera l'indirizzo è quello della conservazione e del restauro ambientale delle formazioni degradate. In particolare, per quanto riguarda le formazioni dunali, maggiormente vulnerabili sia per la mobilità del substrato e la sua dinamica, sia la facilità con cui le formazioni dunali sono state in passato alterate ed assoggettate alle pratiche agricole, particolarmente le colture in serra, indirizzo specifico è quello del restauro ambientale delle formazioni e della valorizzazione di quelle tuttora esistenti; sono compatibili con tale indirizzo esclusivamente le attività connesse con la fruizione diretta del mare che non alterino permanentemente la dinamica delle popolazioni vegetali.

In tali aree i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

- g) per i boschi artificiali l'indirizzo è quello del mantenimento dei popolamenti e delle formazioni forestali artificiali in migliori condizioni vegetative e di maggiore contenuto paesaggistico e del miglioramento dei complessi boscati costituiti da specie alloctone con interventi di restauro ambientale e di ricostituzione delle formazioni climaciche, dove reso possibile dalle condizioni geopedologiche del territorio; gli interventi devono tendere alla conservazione ed alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali. Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica valutazione caso per caso e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio realizzazione di infrastrutture: reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.

Sono compatibili con gli indirizzi del Piano Paesaggistico:

- la forestazione con specie autoctone coerenti con i caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne ai complessi boscati;
- le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione e alla rinaturazione, inclusa la realizzazione di vivai forestali e relative infrastrutture in aree aperte o denudate;

- le opere di conservazione e restauro ambientale, inclusi gli interventi dendrochirurgici per gli esemplari di maggiore pregio ed età e gli esemplari isolati con carattere di monumentalità, le bonifiche dai parassiti animali e vegetali, ecc., nonché la progressiva rinaturazione delle formazioni costituite da elementi esotici con l'impianto di specie autoctone;
- relativamente agli impianti destinati alla forestazione produttiva, le attività silvo-pastorali che non alterino permanentemente lo stato dei luoghi e l'assetto idrogeologico, qualora non diversamente stabilito da piani, regolamenti e determinazioni di Parchi e Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale; è inoltre compatibile l'edificazione nel rispetto delle normative previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali, previa valutazione della qualità percettiva e paesaggistico-ambientale delle opere progettate, qualora strettamente finalizzata alle pratiche silvicolture ed alle attività a queste connesse;
- le opere volte al miglioramento della fruizione pubblica delle aree boscate, qualora compatibili con i caratteri ambientali e paesaggistici dei complessi, che non comportino alterazioni a carico della copertura vegetale.

Le aree boscate individuate nelle tavole di Piano sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del Codice. Al loro interno non è consentita l'edificazione.

Art. 13

Siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale

A) Indirizzi generali

I siti complessi e di varia estensione, in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico, relativi ai caratteri percettivi, alla geomorfologia, alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo, sono oggetto di attenzione e di misure specifiche dirette a conservare la loro peculiarità, la loro rappresentatività, la loro dinamica evolutiva.

L'orientamento strategico è quello della tutela dinamica e della messa in valore dei siti e dei sistemi più rilevanti dal punto di vista ambientale e il loro inserimento in percorsi che valorizzino le risorse ambientali e l'identità locale. Premessa importante è la predisposizione di piani di gestione, di recupero, di valorizzazione delle risorse ambientali locali nel rispetto degli indirizzi specifici, con individuazione delle relative responsabilità e titolarità a livello locale, comunale o sovracomunale. Quanto sopra prelude all'affidamento della gestione, della vigilanza, dei processi di comunicazione e di messa in relazione delle

risorse, anche nella prospettiva del potenziamento del turismo culturale e del turismo naturalistico.

Per la definizione della rilevanza dei siti e dei sistemi complessi, ai fini del presente Piano, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:

a) per il valore:

- integrità
- rarità, unicità, peculiarità, rappresentatività (locale, regionale, generale)
- importanza scientifica ed ecologica
- importanza conservativa o stabilizzante
- leggibilità dell'insieme
- rilevanza per uso sociale, produttività, valore economico

b) per la vulnerabilità endogena:

- fragilità d'insieme
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- fragilità del supporto abiotico
- fragilità biologica
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

c) per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale e specifica
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado
- degrado potenziale da attività umane probabili (anche da fattori a distanza)
- visibilità elevata (vulnerabilità per gli aspetti percettivi)

In generale, per i siti e i sistemi di rilevante interesse paesaggistico-ambientale non ricadenti in aree soggette a specifica tutela, si è proceduto a:

- verifica delle condizioni di conservazione dei biotopi in relazione ai dati forniti;
- analisi critica delle motivazioni e delle prospettive della tutela o del recupero delle caratteristiche di pregio ambientale soggette a fenomeni di degrado endogeno o esogeno, anche esterni al sito, anche in relazione agli eventi modificativi recenti di origine antropica rispetto alla situazione di partenza;
- perimetrazione in scala adeguata alla superficie del biotopo o all'area complessa che garantisca la evoluzione dinamica degli habitat insediati, e, nel caso di biotopi complessi e articolati, zonizzazione degli ambiti e degli habitat con caratteri distintivi.

B) Norme di attuazione

- a) siti comprendenti habitat costieri, formazioni di vegetazione alofitica, dune marittime: l'obiettivo è quello della conservazione, del controllo della fruizione pubblica e del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, nonché per l'essere intimamente connesse con ambienti costieri di grande interesse anche paesaggistico e con gli habitat sommersi, non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico dei biotopi e dei siti complessi, ed in particolare:
- la realizzazione di porti e approdi;
 - la realizzazione di scarichi civili e industriali;
 - la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
 - la realizzazione di opere a mare (ad esempio barriere frangiflutti, scogliere artificiali, interventi di ripascimento della costa) che alterino l'andamento delle correnti e le caratteristiche dei fondali;
 - le captazioni idriche, relativamente alle zone umide costiere e agli invasi naturali non ampliati a scopo irriguo;
 - i drenaggi e le bonifiche;
 - la realizzazione di opere permanenti per la fruizione diretta del mare, compresi stabilimenti per talassoterapia e acquicoltura, di impianti per serricoltura e inoltre di piattaforme e scivoli in calcestruzzo e simili;
 - il prelievo di materiali e l'alterazione della dinamica delle formazioni di duna.
- b) siti comprendenti habitat d'acqua dolce: l'obiettivo è quello della conservazione, del controllo dei fattori di degrado e degli apporti inquinanti, del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, alla presenza di formazioni relitte di ripisilva e di vegetazione dei greti e delle aree golenali e spondali, di grande interesse anche paesaggistico, non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico dei biotopi e dei siti complessi, e in particolare:
- la realizzazione di scarichi civili e industriali;
 - la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;

- le captazioni idriche e la modifica del regime idraulico che comportino prevedibili effetti anche a distanza sulla struttura, composizione, stato dei popolamenti e configurazione formale dei biotopi;
- il prelievo di materiali e l'alterazione della configurazione delle sponde e degli alvei, e l'alterazione delle formazioni vegetali insediate.

c) siti comprendenti habitat di lande e perticaie temperate e sclerofille: l'obiettivo è quello della conservazione orientata, dell'incremento ed evoluzione dei complessi di vegetazione primaria e secondaria, interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la creazione di consorzi stabili.

Non sono compatibili con tali indirizzi:

- la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
- il prelievo di materiali e l'apertura di cave;
- gli interventi edificatori;
- la forestazione;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali.

d) siti comprendenti habitat delle formazioni erbose naturali e seminaturali: l'obiettivo è quello della conservazione orientata, del consolidamento, della gestione degli usi produttivi con criteri di compatibilità ambientale, in relazione sia ai contenuti vegetazionali del territorio che alle caratteristiche dei siti. In particolare, per i biotopi comprendenti habitat di formazioni erbose secche seminaturali ricadenti all'interno di emergenze geomorfologiche di interesse paesaggistico, territori soggetti a vincoli paesaggistici, pendii e rilievi dei territori costieri, l'indirizzo prevalente è quello della conservazione orientata e del restauro ambientale.

Non sono compatibili con tali indirizzi:

- la realizzazione di nuova viabilità carrabile;
- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
- il prelievo di materiali e l'apertura di cave;
- gli interventi edificatori;

- la forestazione;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali;
- l'agricoltura intensiva e le pratiche irrigue.

e) siti comprendenti habitat rocciosi o cavità naturali: l'obiettivo relativo agli habitat rocciosi è quello della conservazione, trattandosi in generale di formazioni che, oltre a rivestire un grande interesse dal punto di vista della caratterizzazione paesaggistica di importanti emergenze geomorfologiche, ospitano una varietà di elementi endemici, rari e caratteristici che testimoniano la varietà e la nobiltà della flora rupestre mediterranea. In relazione alle particolari condizioni ambientali, di pendenza, di morfologia dei rilievi e di conseguente vulnerabilità anche per quanto riguarda gli aspetti percettivi, non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico delle formazioni; in particolare, trattandosi in prevalenza di territori naturalmente difesi nei confronti degli effetti delle attività agricole e insediative, non sono compatibili:

- la realizzazione di viabilità stradale a mezza costa;
- i prelievi di materiali e le attività estrattive;
- l'alterazione della configurazione morfologica di pareti e versanti;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato ed al patrimonio genetico delle popolazioni locali.

L'obiettivo relativo alle cavità naturali è quello della conservazione.

Non sono compatibili con gli indirizzi del Piano Paesaggistico:

- la realizzazione di discariche;
- l'immissione di rifiuti e materiali;
- i prelievi di materiale;
- le attività estrattive che interessino, anche con effetti indiretti, le cavità nel loro sviluppo e configurazione;

f) siti comprendenti habitat di tipo forestale: l'obiettivo è quello della conservazione orientata e del miglioramento dei complessi boscati interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche: i biotopi comprendenti habitat di foresta devono essere mantenuti nel migliore stato di conservazione colturale; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la

conversione dei cedui in cedui composti ed in boschi d'alto fusto. Non sono compatibili con tali indirizzi:

- la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
- il prelievo di materiali e l'apertura di cave;
- gli interventi edificatori;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali;
- i tagli non configurabili come interventi di conversione all'alto fusto, di conservazione e restauro ambientale, dendrochirurgici, finalizzati alla bonifica dai parassiti animali e vegetali, ecc.;
- la forestazione con specie estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- le attività silvo-pastorali che alterino permanentemente lo stato dei luoghi, l'assetto idrogeologico, la composizione strutturazione e dinamica caratteristiche delle formazioni vegetali.

I siti di cui al presente articolo qualora individuati nelle tavole di Piano e nelle relative schede ad esso allegate sono beni paesaggistici ai sensi della lett. c) dell'art. 134 del Codice, la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le norme di cui al presente articolo e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Ai siti e ai territori di cui al presente articolo classificati come Aree naturali protette ai sensi della L.R. 98/81 e successive aggiunte e modificazioni nonché alle aree classificate come Z.S.C. (S.I.C.) o Z.P.S. si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli del Titolo IV delle presenti norme.

CAPO III

Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale

Art. 14

Paesaggio agrario

A) Indirizzi generali

Le componenti del paesaggio agrario, sia nella qualità delle colture che nelle forme delle lavorazioni e delle sistemazioni, accompagnate dalla forma e dalla tipologia dell'insediamento e dalle architetture produttive, partecipano in maniera talvolta decisiva alla qualità dei quadri paesaggistici, testimoniando inoltre la capacità del lavoro umano di creare paesaggi culturali che talvolta mostrano elevate caratteristiche di stabilità ecologica e biodiversità vegetale e animale. Seppure tali caratteristiche derivano dall'equilibrio fra vari fattori, da quelli ambientali, pedoclimatici, geomorfologici, alla disponibilità idrica, ai fattori socio-economici e legati all'evoluzione dei mercati, i paesaggi vegetali dell'agricoltura sono comunque oggetto di attenzione da parte della pianificazione paesaggistica, che si propone di valorizzarne i caratteri ambientali, identitari, testimoniali.

L'indirizzo generale del piano presuppone il mantenimento degli agro ecosistemi al fine di favorire una più elevata connettività ed integrazione ecologica degli habitat naturali seminaturali ed antropizzati. Infatti è importante rilevare come qualsiasi conversione che comporta il passaggio da pratiche agricole estensive a pratiche intensive comporti un netto depauperamento della fauna e della flora che va, quindi, attentamente valutato.

Inoltre, la presenza degli agro ecosistemi estensivi di molte specie, sia di vertebrati che di invertebrati, è favorita oltre che dalla struttura a mosaico delle stesse colture, dai cosiddetti elementi diversificatori, rappresentati da siepi, cumuli di pietra, muretti a secco, arbusti ed alberi isolati, che aumentano l'eterogeneità ambientale, accentuano le caratteristiche ecotonali e potenziano la connettività ecologica dell'intero sistema poiché consentono lo spostamento di molte specie animali attraverso ambienti ad esse non congeniali. Deve, pertanto, essere previsto il mantenimento ovvero, qualora opportuno, l'incremento e il recupero di tutti gli elementi diversificatori.

Le trame ed i manufatti del paesaggio storico-culturale, considerati anche nella loro valenza ecologica, comprendono: recinzioni storiche (principalmente in pietre murate a secco), siepi (di fico d'india, rovo, lentisco, ginestra o altre specie spontanee) e colture storiche specializzate (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, etc...), costruzioni temporanee, ricoveri rurali quali baracche e simili, fattorie, magazzini, stalle depositi, dispense, neviere.

Con riferimento alle componenti del sottosistema di cui al precedente art. 3, si individuano i seguenti criteri di valutazione:

1) paesaggio delle colture erbacee:

- interesse paesaggistico - percettivo.
- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

2) paesaggi dei seminativi arborati, delle colture arboree, del vigneto, dell'agrumeto, dei mosaici colturali:

- interesse storico-testimoniale, sia sulla base della capacità di caratterizzare il paesaggio agrario, che della rarità o della rarefazione delle colture storiche e tradizionali.
- interesse paesaggistico e percettivo.
- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

3) colture in serra:

- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.
- livello di rischio ambientale collegato all'impiego di sostanze inquinanti ed alla accentuata artificialità degli impianti.

B) Norme di attuazione

a) paesaggio delle colture erbacee: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure di:

- parziale conversione in pascolo permanente o avvicendato e/o miglioramento della copertura del pascolo esistente.
- ritiro dei seminativi dalla produzione e creazione di aree di rinaturazione.
- introduzione di fasce e zone arbustate o alberate per l'incremento della biodiversità.

La creazione di reti ecologiche di connessione, rappresentata dalle aree di rinaturazione e dalla costituzione di fasce e zone arbustate o alberate, andrà, nell'ambito del paesaggio a campi aperti tipico del seminativo semplice, effettuata in corrispondenza dei seguenti territori:

- aree di interesse naturalistico e in prossimità di aree protette e zone umide;
- ambiti ripariali dei fiumi e corsi d'acqua minori oggi privi di fasce di vegetazione ripariale, comprese forre e valloni minori;
- viabilità poderale e interpoderale;
- invasi naturali e artificiali;
- emergenze rocciose isolate.

La realizzazione delle fasce arbustate o alberate andrà effettuata nel rispetto dei caratteri fitogeografici del territorio; la scelta delle specie sarà rivolta a quella indigena o autoctona.

b) paesaggio dei seminativi arborati: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:

- per i vigneti ad alberello e controspalliera in asciutto per le produzioni tradizionali tipiche a carattere estensivo e specifica localizzazione, mantenimento della destinazione colturale per impianti a specifica tipologia e localizzazione, nelle aree di applicabilità della misura;
- per gli impianti posti su terrazze, impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio: in particolare, per i fini della conservazione del paesaggio, mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.

c) paesaggio delle colture arboree: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale con la conservazione di espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi, ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche, rappresentandone pertinenze o cornici ambientali. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:

- per le produzioni tradizionali tipiche a carattere estensivo e specifica localizzazione, a ordinamento asciutto, mantenimento della destinazione colturale;
- per gli impianti posti su terrazze, impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio: in particolare, per i fini della

conservazione del paesaggio, mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.

- d) paesaggio del vigneto: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:
- per i vigneti ad alberello e controspalliera in asciutto per le produzioni tradizionali tipiche a carattere estensivo e specifica localizzazione, mantenimento della destinazione colturale per impianti a specifica tipologia e localizzazione, nelle aree di applicabilità della misura;
 - per gli impianti posti su terrazze, impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio: in particolare, per i fini della conservazione del paesaggio, mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.
- e) paesaggio dell'agrumeto: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale, con la conservazione di espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi, ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche, rappresentandone pertinenze o cornici ambientali. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:
- per gli impianti di agrumi posti su terrazze mantenimento della destinazione colturale e impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio; in particolare: mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.
- f) paesaggio dei mosaici colturali: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale, con la conservazione di espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi, ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche, rappresentandone pertinenze o cornici ambientali. In particolare, nelle aree soggette a

vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure previste per le seguenti classi di uso del suolo: agrumeto, vigneto, mandorleto, nocciolo, oliveto.

- g) colture in serra: l'indirizzo è quello della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico-percettivo degli impianti serricoli e la limitazione o la preclusione dei nuovi impianti nelle aree di maggiore valenza ambientale e paesaggistico-percettiva.

Dove non espressamente preclusa dalle prescrizioni di tutela di cui ai paesaggi locali, per la realizzazione di nuove serre si raccomanda l'impiego di forme regolari, il rispetto degli allineamenti con la trama viaria, la creazione sistematica di barriere vegetali in funzione di schermatura degli impianti serricoli.

Le aree di cui ai precedenti punti a), b) c), d), e), f), g) se destinate dagli strumenti urbanistici generali all'uso agricolo (ZTO "E") sono soggette, di norma, a quanto prescritto dal presente piano in relazione ai Paesaggi Locali di cui al Titolo III. Qualora esse ricadano in parti di territorio sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 134 del Codice, al loro interno sono consentiti gli usi secondo i limiti sopra previsti e quelli ulteriormente indicati alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme.

CAPO IV
Sistema antropico - Sottosistema insediativo

Art. 15
Archeologia

Il Piano Paesaggistico, oltre alla tutela delle aree accertate e vincolate ai sensi delle leggi nazionali, individua le aree di interesse archeologico promuovendone la tutela attiva in modo da consentirne la tutela la valorizzazione a fini scientifici, didattici, e per le finalità del turismo culturale.

Per la definizione del grado di rischio dovuto a fattori strutturali o a pressioni esterne ai siti, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:

a) per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme (es. quando il sito è scarsamente fruibile)
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- fragilità del supporto abiotico (es. terreno franoso, ecc.)
- fragilità biologica generale
- fragilità biologica specifica (es. degrado vegetazionale del sito)
- propensione spontanea al degrado (es. deperimento della risorsa)
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

b) per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale (es. abbandono, nessun uso del contesto)
- precarietà ambientale specifica relativa a fattori determinabili (es. frane, ecc.)
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado (es. discariche, ecc.)
- degrado potenziale da attività umane probabili (es. cave, ecc.)
- visibilità elevata (es. posizione panoramica adatta all'insediamento, ecc.)
- facilità di occultamento
- vulnerabilità delle configurazioni formali (es. vandalismo, scavi clandestini, ecc.)

A) Indirizzi generali

- Per le aree complesse (città), aree complesse di entità minore e insediamenti, manufatti isolati e manufatti per l'acqua (A, A1, A2, A3, A4): i beni inclusi in tali categorie sono sottoposti a conservazione e valorizzazione avendo come obiettivo la salvaguardia del loro sistema di relazioni interne e la riqualificazione del rapporto con il contesto paesaggistico. Particolare attenzione è riservata a quei centri abitati

dell'antichità sottostanti anche solo parzialmente ai centri abitati contemporanei e pertanto modificati a volte profondamente. Nella redazione degli strumenti di pianificazione locale, i Comuni, in concertazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, sono tenuti ad effettuare gli studi propedeutici alla perimetrazione delle aree di interesse archeologico, al fine di:

- 1) prevedere la sistematica messa in luce delle testimonianze archeologiche, per il loro inserimento nel circuito di fruizione culturale e/o turistico del centro, quale fonte ulteriore per la messa in evidenza delle origini culturali dei centri urbani, nel rispetto dei loro caratteri storici e tipologici;
 - 2) prevedere la bonifica dei luoghi qualora essi siano sottoposti a pressione antropica, oggetto di discariche abusive o di altre attività incompatibili con le finalità di salvaguardia, tutela e valorizzazione didattica scientifica;
 - 3) garantire l'inserimento delle parti archeologiche nel tessuto della città moderna;
 - 4) sottoporre a parere preventivo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali i progetti di trasformazione e/o nuova costruzione che interessano gli strati sottostanti le pavimentazioni dei piani terra, che andranno realizzati sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, per la verifica della consistenza archeologica, della qualità e valore dei ritrovamenti eventuali.
- Le aree di insediamenti in grotta e dei resti paleontologici e paleontologici e delle tracce paleotettoniche, sono soggette a conservazione orientata che ne preveda la valorizzazione dei rapporti con il contesto paesaggistico; le opere di trasformazione agricolo-forestale sono soggette al parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali; non sono compatibili scavi di alcun genere con mezzi pesanti all'interno del sito, con esclusione degli scavi archeologici realizzati o autorizzati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.
 - Le aree di manufatti isolati, ivi comprese le aree interessate da reperti puntuali o lineari di viabilità, sono soggette a tutela unitamente con il loro contesto paesaggistico-ambientale. Per tali aree sono compatibili attività culturali e di ricerca scientifica. Obiettivo importante è assicurare la godibilità dei siti, salvaguardare il contesto naturale, il decoro e l'integrità dei luoghi. Particolare attenzione va posta verso quei fattori o elementi che esaltino la prospettiva, gli sfondi visuali, la godibilità dei manufatti dalla grande alla breve distanza, dei coni ottici e delle essenze naturali circostanti e, dove possibile, prevedendo anche eventuali schermature verdi per presenze edilizie estranee ed incombenti sul bene da tutelare.

- Nelle aree di interesse archeologico (aree di frammenti, frequentazioni, presenze, testimonianze e segnalazioni, di cui alla lett. m) dell'art.142 del Codice) i progetti di interventi trasformativi dovranno essere sottoposti al preventivo controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.
- I beni marini e sommersi, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, sono beni culturali ai sensi dell'art.10 del Codice. La conservazione di tali beni va assicurata prioritariamente in situ, unitamente a quella del loro contesto ambientale, qualora tipologia dei reperti, vulnerabilità, fragilità e degrado materico non ne impongano la musealizzazione. Consistenza e localizzazione dei beni sono comunicate agli organi competenti sulla vigilanza in mare, che, su istanza della Soprintendenza del Mare avente valore di dichiarazione dell'interesse culturale, emanano specifiche ordinanze di interdizione o limitazione degli usi dello specchio d'acqua e dei fondali. In tali aree l'immersione con l'uso di respiratori e bombole è disciplinata dalla Soprintendenza del Mare.

Le opere interessanti strutture marine, sottomarine, relitti e reperti subacquei, anche se connesse stabilmente con la terraferma, devono essere sottoposte ad autorizzazione della Soprintendenza del Mare. In particolare, eventuali nuove sistemazioni portuali in prossimità delle insenature naturali, già servite in antico come punto di attracco delle navi, opere di ripascimento delle coste, impianti off-shore per la produzione di energia, ecc., dovranno essere sottoposti a indagini preventive sui fondali sotto il controllo della Soprintendenza del Mare che, in caso di scoperta di strutture o reperti di notevole interesse, potrà inibire ogni trasformazione dei luoghi o stabilire particolari condizioni per la trasformazione delle aree individuate. Nelle aree in cui è accertata la presenza di relitti sommersi dovrà essere inibita la pesca con reti a strascico. Le strutture portuali sommerse dell'antichità ed i relitti navali potranno altresì motivare l'istituzione di speciali riserve e/o parchi sottomarini.

B) Norme di attuazione

a) beni culturali archeologici sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice

A tali beni si applicano direttamente le norme, le prescrizioni e le limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni o quelle del presente Piano, se più restrittive. La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali e la Soprintendenza del Mare, nell'attuazione della propria attività istituzionale, si fondano sugli indirizzi specifici di cui ai paragrafi precedenti.

- b) Aree e siti di interesse archeologico non sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice; aree di cui all'art. 142 lett. m) del Codice.

Tali aree sono soggette alla disposizione di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) del Codice (Zone di interesse archeologico).

In tali aree gli interventi, che a qualunque titolo comportino scavi, devono essere eseguiti sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali che può, qualora se ne verifichino le condizioni necessarie, avviare le procedure di tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice

I progetti delle opere da realizzare in tali aree sono soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ai sensi dell'art. 146 del Codice. La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, nell'attuazione della propria attività istituzionale, si fonda sugli indirizzi generali di cui al precedente punto A), in dipendenza dei quali può imporre, motivatamente, limitazioni dell'uso di tali aree. I progetti delle opere da realizzare sono inoltre valutati sulla base dei loro caratteri di compatibilità paesaggistica.

Sono altresì soggette al parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali le opere di trasformazione agricolo-forestale.

Art. 16 *Centri e nuclei storici*

Il Piano Paesaggistico individua quali centri e nuclei storici le strutture insediative aggregate storicamente consolidate delle quali occorre preservare e valorizzare le specificità storico-urbanistico-architettoniche in stretto e inscindibile rapporto con quelle paesaggistico-ambientali.

Tali strutture urbane, che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione, sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria e dagli spazi inedificati. L'eventuale sostituzione di parti, anche cospicue, dell'edilizia storica non influisce nella determinazione del perimetro della struttura urbana storica.

Anche i nuclei minori o gli insediamenti storici puntuali, costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi inedificati, nonché da infrastrutture territoriali, che testimoniano fasi di particolari processi di antropizzazione del territorio vengono considerati elementi qualificanti il territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle

strutture urbane e costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio.

Le indicazioni e le individuazioni cartografiche e i relativi elenchi, che fanno parte integrante del Piano, concorrono all'individuazione di tutti i centri e nuclei storici esistenti e alla perimetrazione delle zone A, di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

Alla base delle perimetrazioni dei centri e nuclei storici ai fini della individuazione della Zone "A" dei P.R.G. nonché degli altri strumenti urbanistici con carattere attuativo vanno poste, in prima istanza, le cartografie storiche dell'I.G.M. in scala 1:25.000 risalenti al periodo tra l'inizio del secolo e la seconda guerra mondiale (1906-1943 circa). Per i necessari approfondimenti ci si avvale di tutte le ulteriori fonti cartografiche reperibili, ed in particolare gli I.G.M. 1:50.000, serie storiche (1865-85 circa) e le mappe catastali di primo impianto; fanno parte della documentazione di riferimento le indicazioni contenute nelle schede. Saranno anche considerate la planimetrie storiche del Catasto Borbonico, risalenti al periodo preunitario ed acquisite dall'Assessorato Regionale BB.CC. e I.S. Partecipano alla individuazione del centro storico tutti gli elementi (storici, fisici, naturali, ambientali) la cui alterazione o trasformazione possa compromettere la leggibilità e significatività del centro o nucleo storico in ragione delle relazioni visive, formali, funzionali intercorrenti fra esso ed i predetti elementi.

Alle analisi prima indicate sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione, per l'individuazione del valore e della vulnerabilità endogena ed esogena, nonché per la definizione delle norme di attuazione.

Per il valore:

- integrità
- rarità, unicità
- peculiarità
- rappresentatività
- importanza culturale
- importanza testimoniale
- importanza storica
- leggibilità dell'insieme
- importanza visuale d'assieme
- importanza formale, estetica

Per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme

- fragilità funzionale d'insieme
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- propensione spontanea al degrado
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

Per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale
- precarietà ambientale specifica
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado
- vulnerabilità delle configurazioni formali

A) Indirizzi generali

Il Piano Paesaggistico tende a consolidare e rivalutare i ruoli storici dei centri e dei nuclei, perseguendo il mantenimento e la valorizzazione degli equilibri storicizzati nel quadro dell'intero sistema storico-insediativo del territorio degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani.

In generale la disciplina urbanistica deve assicurare la conservazione e il recupero degli equilibri storicizzati, sia all'interno dei centri e nuclei che nel rapporto con l'ambiente circostante. In tal senso, le presenti normative indirizzano verso l'attenta valutazione dei caratteri geografici e paesaggistici, che concorrono alla definizione della identità e dei caratteri dei centri e dei nuclei storici.

La disciplina urbanistica dovrà in linea di principio consentire solo quelle trasformazioni che, mantenendo inalterati i rapporti spaziali, tipologici e planovolumetrici esistenti, interessino ambiti ed elementi privi di intrinseca rilevanza storico-artistica, ambientale o testimoniale e tendano alla salvaguardia ed al miglioramento della qualità della vita, favorendo la riappropriazione dei valori da parte della comunità locale.

La definizione e l'articolazione degli interventi dovranno tenere conto delle valenze e delle peculiarità intrinseche dei centri e dei nuclei storici così come emergenti da indagini e ricognizioni dirette, analisi e ricerche riguardanti, fra l'altro:

- a) particolarità della localizzazione geografica, delle funzioni e del ruolo nel sistema insediativo e territoriale;
- b) giacitura orografica, rapporto con gli elementi naturali (coste, fiumi, torrenti, rocche, etc.), caratteristiche geologiche e geomorfologiche;

- c) originalità, complessità e rappresentatività del tessuto storico-urbanistico, architettonico ed edilizio;
- d) caratteri dell'edificato in termini di struttura e tipologia edilizia;
- e) rapporti ed eventuali gerarchie spaziali e volumetriche, presenza di nodi, "fuochi", polarità funzionali o rappresentative;
- f) presenza di complessi, edifici e manufatti di carattere storico monumentale e storico-ambientale, di "verde" storico (giardini, orti, ecc.) anche privato;
- g) significatività, rappresentatività, fruibilità degli spazi pubblici (piazze, strade, giardini, etc.);
- h) carattere e qualità dell'arredo urbano;
- i) stato di conservazione del patrimonio storico-urbanistico e architettonico-edilizio.
- l) criticità in atto nei nuclei o nel contesto;

Alla individuazione dei centri e nuclei storici e alla definizione della qualità degli interventi assentibili nel loro contesto, si applicano inoltre i seguenti indirizzi più specifici:

- per i centri storici di origine antica (A) o medievale (B) si sottolinea la necessità del riequilibrio, o del mantenimento dell'equilibrio eventualmente esistente, nel rapporto centro storico/espansioni recenti, tramite l'adozione di tutte le misure atte a salvaguardare l'identità e la riconoscibilità del centro medesimo, e nell'attenta considerazione di una equilibrata distribuzione delle funzioni. Ogni intervento nel centro storico deve inoltre tendere: alla conservazione della stratificazione storica, da mantenere leggibile e riconoscibile in ogni sua fase; alla conservazione e valorizzazione dei resti e delle tracce che testimoniano l'origine antica del centro; alla valorizzazione delle cinte murarie e dei perimetri (fossati, bastioni, orti, etc.), degli episodi urbani e monumentali, dell'architettura storico-ambientale; alla riqualificazione dell'immagine spesso compromessa da superfetazioni; al recupero per fini ed usi integrati tra i quali sia favorito quello residenziale ed abitativo tramite la riqualificazione diffusa del tessuto edilizio. Andranno preservati e valorizzati, soprattutto per i centri di origine medievale, i rapporti e le condizioni ambientali al contorno, tenendo in debita considerazione le condizioni orografiche e geomorfologiche, ponendo altresì particolare attenzione al mantenimento dei caratteri dei margini ancora integri.
- Per i centri storici "di nuova fondazione" (C) si dovrà prestare particolare attenzione al rapporto con il contesto territoriale agricolo e naturale, alla conservazione dei caratteri percettivi nell'avvicinamento dal territorio al centro e del carattere dei margini. Ove esistente, andrà conservato il verde storico che media il rapporto città-campagna, oggi fortemente compromesso da edificazioni ed espansioni ignare della realtà storica in cui

si innestano. Si sottolinea la necessità del miglioramento delle condizioni abitative, spesso precarie in relazione alle tipologie adottate, senza però compromettere la leggibilità del tessuto urbanistico-edilizio e nel rispetto planimetrico e volumetrico della maglia e dei comparti urbani; si raccomanda altresì la conservazione dei rapporti e delle eventuali gerarchie spazio-volumetriche e la valorizzazione delle emergenze monumentali.

- Per i nuclei storici (E) si considera essenziale la conservazione della loro identità e leggibilità, evitando le saldature fra nuclei vicini, e sottolineandone le peculiarità storico-funzionali tramite interventi di restauro e valorizzazione delle emergenze, di recupero delle tipologie edilizie e di promozione della conoscenza. Nei casi in cui in tali nuclei risulti oggi compromessa la specifica individualità e identità, o per una già avvenuta fusione di più nuclei, o per un'aggressione da parte di espansioni urbane recenti, andrà comunque riconosciuto il carattere e il valore storico del nucleo medesimo, prevedendo gli interventi idonei alla sua salvaguardia e valorizzazione.
- Per i nuclei storici generatori di centri complessi (F), pur ritenendo essenziale il mantenimento della loro identità e leggibilità, andrà considerato come tali nuclei costituiscano oggi parti di un tutto che ai fini della pianificazione urbanistica deve essere globalmente e complessivamente salvaguardato. In tal senso, oltre agli interventi necessari in ogni nucleo in dipendenza della specifica caratterizzazione di origine e formazione, andranno previsti, ove necessario, interventi di restauro ambientale nelle zone o fasce di saldatura dei nuclei medesimi col contesto urbano.
- Per i nuclei storici a funzionalità specifica (G) - borghi rurali dell'Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano, case dei ferrovieri e villaggi minerari - vengono evidenziati i rischi derivanti dall'abbandono e la necessità di un recupero volto alla conservazione e alla valorizzazione delle peculiarità strutturali storiche di nucleo a crescita conclusa fortemente integrato nel territorio e nel paesaggio.
- Per i centri storici abbandonati (H) l'indirizzo prevede lo svolgimento di indagini appropriate, da condurre, a seconda delle necessità dei casi, anche secondo i metodi dell'indagine archeologica; dovranno quindi essere previsti idonei interventi, anche tramite la "ruderizzazione guidata", che preservino tali centri dalla definitiva scomparsa reinserendoli nel paesaggio di cui documentano storia e costituzione.

Per tutti i centri e nuclei storici l'indirizzo sulla problematica degli impianti mira alla mitigazione degli impatti e alla adeguata integrazione architettonica ed è il seguente:

- i progetti di impianti tecnologici di modesta entità definiti nel titolo V, dovranno prevedere opere ed accorgimenti di mitigazione correlati anche alla giacitura orografica del centro o del nucleo storico e la limitazione degli impatti visivi da eventuali punti panoramici.

In particolare per il fotovoltaico e il solare termico sarà consentita la realizzazione di pannelli i cui moduli, installati su coperture (piane o inclinate), non siano visibili dalle principali strade e piazze e da eventuali punti panoramici.

Tali pannelli, quando installati su coperture inclinate, saranno posizionati in parallelo con la falda, dovranno impegnare parzialmente la falda stessa e dovranno essere realizzati dello stesso colore della copertura o con superfici scure non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari; i serbatoi di accumulo degli impianti solari termici dovranno essere posizionati in sottostanti locali coperti; nel caso di edifici con copertura piana, i pannelli solari termici o fotovoltaici e i loro componenti, potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, ad una altezza massima non superiore all'altezza del parapetto, privilegiando comunque l'installazione nella parte della copertura meno visibile dagli eventuali punti panoramici e non compromettendo l'immagine storicizzata e unitaria dei centri e nuclei storici.

Per quanto riguarda le installazioni di impianti fotovoltaico e solare termico su edifici vincolati quali beni architettonici o artistici ai sensi degli artt. 12, 13, 136 e 152 del Codice, queste potranno essere realizzate solo ed esclusivamente su terrazzi secondo le modalità sopra esposte e comunque da non compromettere l'integrità del manufatto.

B) Norme di attuazione

Le schede relative ai centri storici degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani, che fanno parte integrante del presente Piano, costituiscono il riferimento per la individuazione delle zone A – Centro storico nel corso della redazione dei P.R.G. e delle varianti generali. I comuni sono tenuti ad adeguarvisi, producendo studi e approfondimenti che ne rispettino comunque lo spirito e l'impianto generale.

Nelle more di tale adeguamento i Comuni possono procedere alla redazione di Strumenti urbanistici attuativi al fine di limitare la possibilità di trasformazioni edilizie e urbanistiche dei centri e nuclei storici incompatibili con gli indirizzi del presente Piano, ovvero alla redazione di strumenti a valenza strategica (piano quadro o piano strategico del centro storico) al fine di garantire unitarietà e coerenza di strumenti urbanistici attuativi redatti per sue parti, ovvero alla redazione di varianti generali ex pto 3.6 della Circolare ARTA Sicilia n. 3/2000, al fine di consentire e regolamentare l'intervento diretto.

In ogni caso, se specificate nell'ambito degli articoli di cui al Titolo III, le norme specifiche relative a centri e nuclei storici sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice prevalgono, se più restrittive, su tutte le altre norme, anche urbanistiche.

- a) Centri storici perimetrati ai sensi del D.M. 1444/68 (Zone A dei P.R.G. redatti ai sensi delle LL.RR. 78/76 e 71/78 e s.m.i., approvati e vigenti all'entrata in vigore del presente Piano).

A tali centri si applicano le discipline urbanistiche vigenti. Per gli interventi di riqualificazione, arredo urbano, pavimentazioni stradali, riqualificazione di aree degradate, nonché per la redazione di Piani generali, di cui al punto 3.6 della Circolare ARTA Sicilia n. 3/2000, e particolareggiati, Piani di recupero, Programmi costruttivi, ci si riferisce agli indirizzi generali di cui ai paragrafi precedenti. I progetti di opere pubbliche ricadenti nell'ambito e dell'intorno di beni architettonici soggetti alla disciplina del Titolo I del Codice sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Nei centri storici ricadenti nell'ambito di territori ricompresi negli art. 136 e 142 del Codice, nonché nella lett. c) dell'art. 134 del Codice per la loro riconosciuta particolare rilevanza, i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale inseriti negli elenchi allegati alle schede facenti parte del presente Piano o negli elenchi descrittivi allegati agli strumenti urbanistici sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale di cui all'art. 6, penultimo e ultimo comma, delle presenti norme, i comuni devono inserire nel Piano norme atte a regolare la sistemazione degli spazi esterni pubblici e privati con la conservazione ed il potenziamento delle alberature esistenti, se storicizzate; i materiali da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciatisi su spazio pubblico, l'arredo urbano, le pavimentazioni degli spazi pubblici, le insegne e le vetrine degli spazi commerciali e quanto altro interferisce con il paesaggio urbano.

- b) Centri storici non perimetrati ai sensi del D.M. 1444/68 e non riconosciuti quali zone A dei rispettivi strumenti urbanistici.

Per tali centri i Comuni provvedono alla redazione o all'adeguamento della strumentazione urbanistica e all'individuazione delle zone A avendo come riferimento le schede relative ai centri storici degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani, che fanno parte integrante del presente Piano. Nelle more dell'adeguamento di cui all'art.6, penultimo ed ultimo comma delle presenti norme, gli interventi soggetti a concessione edilizia possono essere rilasciati dai comuni solo previa autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali, che ne valuterà la compatibilità con gli indirizzi sopra espressi secondo la disciplina di cui all'art 55 L.R. 71/78. In tali centri, per gli interventi di riqualificazione, arredo urbano, pavimentazioni stradali, riqualificazione di aree degradate, nonché per la redazione di Piani particolareggiati, Piani di recupero, Programmi costruttivi, ci si riferisce agli indirizzi generali di cui ai paragrafi precedenti e alle eventuali norme contenute nel Titolo III.

I progetti di opere pubbliche ricadenti nell'ambito e nell'intorno di beni architettonici soggetti alla disciplina del Titolo I del Codice sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Nei centri storici ricadenti nell'ambito di territori ricompresi negli art.136 e 142 del Codice, nonché nella lett. c) dell'art.134 del Codice per la loro riconosciuta particolare rilevanza, i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale inseriti negli elenchi allegati alle schede facenti parte del presente Piano o negli elenchi descrittivi allegati agli strumenti urbanistici sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale, di cui all'art. 6, penultimo e ultimo comma, delle presenti norme, i comuni devono inserire nel Piano norme atte a regolare la sistemazione degli spazi esterni pubblici e privati con la conservazione ed il potenziamento delle alberature esistenti, se storicizzate; i materiali da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciatisi su spazio pubblico, l'arredo urbano, le pavimentazioni degli spazi pubblici, le insegne e le vetrine degli spazi commerciali e quanto altro interferisce con il paesaggio urbano.

c) Nuclei storici e nuclei storici abbandonati.

I nuclei storici sono soggetti agli indirizzi di tutela e valorizzazione di cui alle norme e agli indirizzi dei precedenti paragrafi. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici di cui all'art.6, penultimo ed ultimo comma delle presenti norme, i Comuni provvedono a inserire i nuclei storici fra le zone classificate A ai sensi della vigente disciplina urbanistica.

Nelle more di tale adeguamento, nei nuclei storici non già classificati come zone A ai sensi del D.M. n. 1444/1968, gli interventi soggetti a concessione edilizia possono essere rilasciati dai Comuni solo previa autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali, che ne valuterà la compatibilità con gli indirizzi sopra espressi secondo la disciplina di cui all'art 55 L.R. 71/78

In tali nuclei, per gli interventi di riqualificazione, arredo urbano, pavimentazioni stradali, riqualificazione di aree degradate, nonché per la redazione di Piani particolareggiati, Piani di recupero, Programmi costruttivi, ci si riferisce agli indirizzi generali di cui ai paragrafi precedenti e alle eventuali norme contenute nel Titolo III.

Nei nuclei storici ricadenti nell'ambito di territori ricompresi negli art.136 e 142 del Codice, nonché nella lett. c) dell'art.134 del Codice per la loro riconosciuta particolare rilevanza, i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale, così come individuati dal Titolo I del Codice, sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale, di cui all'art. 6, penultimo e ultimo comma, delle presenti norme, i comuni devono inserire nel Piano norme atte a regolare la sistemazione degli spazi esterni pubblici e privati con la conservazione ed il potenziamento delle alberature esistenti, se storicizzate; i materiali da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciatisi su spazio pubblico, l'arredo urbano, le pavimentazioni degli spazi pubblici, le insegne e le vetrine degli spazi commerciali e quanto altro interferisce con il paesaggio urbano.

Art. 17
Beni isolati

Le tipologie di beni isolati individuati dalle Linee Guida del Piano Territoriale Regionale presenti sul territorio degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani opportunamente adattate al territorio e rappresentate nella relativa cartografia del Piano sono raggruppati nelle seguenti classi:

A Architettura militare

- A1 Torri
- A2 Bastioni, castelli, fortificazioni, rivellini
- A3 Capitanerie, carceri, caserme, depositi di polveri, fortini, polveriere, stazioni dei carabinieri, dogane

B Architettura religiosa

- B1 Abbazie, badie, collegi, conventi, eremi, monasteri, santuari
- B2 Cappelle, chiese
- B3 Cimiteri, ossari

C Architettura residenziale

- C1 Casine, casini, palazzelli, palazzetti, palazzine, palazzi, ville, villette, villini

D Architettura produttiva

- D1 Aziende, bagli, casali, case, cortili, fattorie, fondi, casene, masserie, robbe
- D2 Case coloniche, dammusi, depositi frumentari, magazzini, stalle
- D3 Cantine, oleifici, palmenti, stabilimenti enologici, trappeti
- D4 Mulini
- D5 Abbeveratoi, acque, cisterne, fontane, fonti, gebbie, macchine idriche, norie o senie, pozzi, serbatoi, vasche
- D6 Tonnare
- D7 Saline
- D8 Cave, miniere, solfare
- D9 Calcare, fornaci, forni, stazzoni
- D10 Acciaierie, cantieri navali, cartiere, centrali (elettriche, elettrotermiche), concerie, distillerie, fabbriche, manifatture tabacchi, officine, pastifici, polverifici, segherie, sugherifici, vetrerie, stabilimenti

E Attrezzature e servizi

- E1 Caricatori, porti, scali portuali
- E2 Aeroporti
- E3 Bagni e stabilimenti termali, terme
- E4 Alberghi, colonie marine, fondaci, locande, osterie, rifugi, ristoranti, taverne

- E5 Asili dei poveri, case di convalescenza, gasometri, istituti (agrari, zootecnici), lazzaretti, macelli, manicomi, orfanotrofi, ospedali, ospizi, osservatori, radio-telegrafi, ricoveri, sanatori, scuole, telegrafi, stazioni ippiche
- E6 Fanali, fari, fari-lanterne, lanterne, lanternini, semafori

Dei beni appartenenti alle tipologie soprariportate sono stati redatti gli elenchi e le schede descrittive che fanno parte del presente Piano.

Sui beni costituenti l'inventario aggiornato sono state effettuate analisi e indagini volte ad accertare le caratteristiche specifiche e le intrinseche qualità monumentali, storico-testimoniali o ambientali, le compatibilità degli usi attuali, lo stato di conservazione, le condizioni di fruibilità e pubblico godimento, il rapporto con il contesto territoriale e paesaggistico, individuando, attraverso metodologie unificate in base ai criteri sotto riportati, il valore di ciascun elemento, nonché la sua vulnerabilità endogena ed esogena.

Per il valore:

- integrità
- rarità, unicità
- peculiarità
- rappresentatività
- importanza culturale generale
- importanza testimoniale
- importanza storica
- importanza sociale, di costume
- leggibilità dell'insieme
- produttività, valore economico-funzionale
- importanza visuale d'assieme
- importanza formale, estetica

Per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- propensione spontanea al degrado
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

Per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale

- precarietà ambientale specifica (relativa a fattori determinabili)
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado
- degrado potenziale da attività umane probabili
- vulnerabilità delle configurazioni formali.

A) Indirizzi generali

I beni isolati, rappresentati nella relativa cartografia del Piano e riportati nelle schede descrittive, costituiscono testimonianza irrinunciabile delle vicende storiche del territorio; quando in rapporto funzionale e visuale con il sito e il territorio circostante, si configurano inoltre quali elementi primari nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134 lett. c), unitamente alle eventuali pertinenze percettive considerate complemento paesaggistico e ambientale essenziale per la comprensione del rapporto bene-paesaggio. Eventuali progetti che interessino beni sottoposti a tutela, quando compatibili con gli usi consentiti al successivo punto B) e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

B) Norme di attuazione

Nella elaborazione o nella revisione degli strumenti di pianificazione locale dovranno essere previste normative di tutela idonee alla conservazione e alla valorizzazione dei suddetti beni, secondo gli indirizzi seguenti.

Gli interventi consentiti sui singoli manufatti dovranno far riferimento al valore e alla vulnerabilità rilevati a seguito delle indagini, prevedendo la conservazione e il restauro degli elementi di maggiore rilevanza e un regime di salvaguardia e di cogenza via via inferiore per gli elementi che presentino minore rilievo.

In particolare:

- a) sono sottoposti a regime di conservazione e pertanto soggetti a soli interventi di restauro conservativo i manufatti di rilevanza elevata od eccezionale, per i quali qualsiasi trasformazione potrebbe avere come ricaduta un danno grave per il paesaggio oltre che per il bene.

Rientrano in questa casistica:

- le architetture territoriali a carattere difensivo di rilevanza monumentale quali i castelli, il sistema delle torri costiere, le opere forti;
 - i maggiori episodi a carattere religioso come santuari, conventi, monasteri, abbazie, eremi e le grandi chiese;
 - l'edilizia residenziale di grande rilievo isolata nel territorio e pertanto le ville e i palazzi padronali;
 - i più importanti manufatti dell'architettura produttiva, da quelli contraddistinti da carattere di rarità, come le tonnare e le saline, ai grandi edifici legati alle attività agricole e zootecniche (bagli, masserie, stabilimenti enologici), ai complessi di archeologia industriale di rilievo;
 - le attrezzature ed i servizi a carattere monumentale;
 - parchi e giardini di interesse storico o botanico ricadenti nell'ambito o nelle pertinenze dei beni, ivi inclusi i giardini claustrali e conventuali anche a carattere utilitario, e le alberature di pregio e interesse storico o botanico;
- b) per i beni di interesse prevalentemente storico-testimoniale o meramente paesaggistico, nei quali sono compresi i manufatti con un grado di rilevanza media che non presentino caratteristiche tali da essere comprese tra le precedenti, ma che costituiscono nondimeno elementi caratterizzanti del paesaggio, oltre agli interventi di cui al punto precedente, sono consentiti anche interventi di recupero che tendano a salvaguardare i caratteri tipologici ed architettonici del bene, con particolare riferimento agli aspetti dominanti che connotano il rapporto con l'ambiente, garantendo in ogni caso la conservazione dei corpi originari e utilizzando materiali compatibili con l'architettura storica; eventuali ampliamenti dovranno essere coerenti con la tipologia del manufatto;
- c) per beni di minore rilevanza sarà consentita, oltre agli interventi di cui sopra, la trasformazione condizionata sotto prescrizioni da specificare meglio negli strumenti urbanistici, compatibilmente con le tipologie interessate e sempre nell'ottica di una integrazione o reintegrazione nel paesaggio;
- d) cave, miniere e solfate di interesse storico andranno indirizzate verso interventi di valorizzazione e di rafforzamento delle opportunità di fruizione, mentre saranno indicati opportuni interventi di recupero ambientale, in presenza di elementi di detrazione o dequalificazione.

Beni soggetti alla disciplina di tutela ai sensi del Titolo I del Codice:

- i progetti che riguardano gli edifici e i contesti paesaggistici tutelati, sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Per tali beni la Soprintendenza fonda la propria azione di tutela, valorizzazione e restauro sugli indirizzi di cui ai precedenti paragrafi. La Soprintendenza valuta altresì gli usi compatibili dei beni soggetti a tutela.

Beni soggetti alla disciplina di tutela ai sensi dell'art.134 del Codice:

- i progetti che riguardano gli edifici e i contesti paesaggistici tutelati sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Per tali beni la Soprintendenza fonda la propria azione di tutela sugli indirizzi di cui ai precedenti paragrafi. I beni di interesse particolarmente importante per i quali non siano state attivate le procedure di cui al Titolo I del Codice andranno ricondotti a tale disciplina.

Beni non soggetti alla disciplina di tutela del Codice

- i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici, all'atto dell'autorizzazione o concessione edilizia vanno compatibilizzati, previa verifica in sede di provvedimenti concessori o autorizzatori comunali, con gli indirizzi di cui ai precedenti paragrafi. I beni di interesse particolarmente importante per i quali non siano state attivate le procedure di cui al Titolo I del Codice andranno ricondotti a tale disciplina.

Art. 18 *Viabilità storica*

A) Indirizzi generali

Il Piano Paesaggistico riconosce nell'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale. La tutela si orienta in particolare sulla rete delle viabilità storica secondaria, che costituisce parte integrante della trama viaria storica, oltre che sui rami dismessi delle reti ferroviarie, a scartamento ridotto, a servizio di impianti minerari ed industriali.

E' considerata viabilità storica quella desumibile dalla cartografia I.G.M. di primo impianto in scala 1:50.000, realizzata a partire dal 1852 e riconosciuta per le strade rotabili nel 1885.

Alla valutazione della rilevanza dei vari elementi della componente viabilità storica sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:

Per il valore:

- importanza culturale generale
- importanza testimoniale
- importanza storica
- importanza sociale, di costume
- importanza panoramica.

Per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado.

Per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale
- degrado potenziale da attività umane probabili
- pressioni d'uso o flussi di traffico.

B) Norme di attuazione

- Viabilità esistente: sentieri, percorsi agricoli interpoderali e trazzerali e trazzere regie. Il Piano Paesaggistico valorizza la rete della viabilità esistente evitando che essa venga alterata con modifiche dei tracciati e con aggiunte o tagli o ristrutturazioni che ne compromettano l'identità. Esso assicura:
 - a) la conservazione dei tracciati, rilevabili dalla cartografia storica, senza alterazioni traumatiche dei manufatti delle opere d'arte;
 - b) la manutenzione dei manufatti con il consolidamento del fondo e dei caratteri tipologici originali;
 - c) la conservazione dei ponti storici e delle altre opere d'arte;
 - d) la conservazione ove possibile degli elementi complementari quali: i muretti laterali, le cunette, i cippi paracarri, i miliari ed il selciato;
 - e) vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l'apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni.
- Rami della ferrovia a scartamento ridotto: la pianificazione territoriale, urbanistica e di settore tendono alla loro valorizzazione, assicurando nel contempo:
 - a) la conservazione degli elementi strutturali quali: il tracciato, le stazioni, i caselli, i ponti, le gallerie e le case cantoniere, comprendendo anche tutti i complementi

- estetico-formali originari quali i muri di contenimento in pietra, le pensiline, le strutture in ferro o ghisa, le torri dell'acqua, le fontane, i giardini e le recinzioni;
- b) il recupero e il riutilizzo anche per i fini del turismo culturale dei tracciati ferroviari di servizio alle zone minerarie ed ai porti;
 - c) l'utilizzo alternativo nei circuiti del turismo culturale volti alla fruizione del paesaggio, dei beni ambientali, dei percorsi naturalistici, storico-culturali, etno-antropologici.

Alle componenti che ricadono all'interno di zone soggette alla tutela di cui all'art.134 del Codice si applica il corpo di indirizzi di cui sopra. I progetti delle opere da realizzare sono soggette ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Relativamente alle componenti non comprese nei territori sopradetti, gli Enti competenti avranno cura di valutare sulla base dei caratteri culturali sopradescritti e della rilevanza degli oggetti interessati la qualità e l'ammissibilità della opere progettate.

Art. 19

Punti e percorsi panoramici

A) Indirizzi generali

Il Piano Paesaggistico tutela i punti panoramici ed i percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio. La valenza percettiva di tali punti e percorsi trova ulteriore arricchimento nella storicità di alcuni di essi e nella frequentazione degli stessi da parte di viaggiatori che nei secoli scorsi hanno contribuito alla formazione di alcune coerenti rappresentazioni, non solo grafico-pittoriche, del paesaggio ed al diffondersi di queste nel mondo. I punti e percorsi panoramici sono indicati nella cartografia allegata agli elaborati del Piano Paesaggistico, che ne esplicita il ruolo di punti e percorsi privilegiati per l'apprezzamento dei vari quadri paesaggistici e delle relative componenti qualificanti del paesaggio.

Per tali aree ed elementi la pianificazione urbanistica territoriale provvederà ad inserire nei propri strumenti il quadro delle emergenze percettive dando luogo ad attività volte alla loro valorizzazione. I medesimi strumenti urbanistici dovranno definire le necessarie limitazioni al fine di evitare eventuali incidenze dei processi di antropizzazione sulle caratteristiche percettive delle fasce limitrofe alle aree e agli elementi considerati al fine di garantire la qualità della tutela al pregio paesaggistico-percettivo, rintracciando i principali processi di degrado percettivo o interferenza visiva, anche potenziali.

B) Norme di attuazione

Il Piano riconosce valore culturale e ambientale a tutti quegli elementi, punti e percorsi panoramici, che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio percepito. Le vedute d'insieme, sia dai rilievi che dalla costa, sono un valore qualificante che va rispettato salvaguardando l'ampiezza della percezione dai punti e dai percorsi panoramici. A tal fine il piano individua i principali punti e percorsi panoramici, nelle tavole di Piano, in base ai seguenti criteri:

- a rete viaria fondamentale di grande comunicazione e punti di sosta, attraverso i quali si presenta quotidianamente ai viaggiatori l'immagine rappresentativa delle molteplici valenze ambientali e culturali dell'ambito;
- b tracciati viari storici, che costituiscono la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema insediativo dell'ambito.

Per tali punti e percorsi il piano prevede la disciplina della conservazione, consentendo:

- interventi migliorativi delle caratteristiche tecniche della viabilità panoramica che non ledano le opportunità, da queste offerte, di fruizione del paesaggio circostante e che favoriscano l'inserimento del percorso nel contesto naturale ed ambientale locale;
- per l'illuminazione stradale, ove necessaria, sulle strade di mezza costa, si dovranno posizionare i pali sul lato a monte e, sulle strade di crinale, dovranno essere particolarmente diradati; dovranno essere esclusi in ogni caso cavi aerei di qualsiasi tipo. i corpi illuminanti dovranno essere appositamente progettati al fine di ridurre l'inquinamento luminoso;
- l'installazione di qualsivoglia struttura funzionale alla circolazione veicolare che risulti compatibile con le valenze paesaggistiche del percorso considerato o dei punti panoramici in esso presenti.

Non è compatibile con gli obiettivi perseguiti dal Piano:

- apporre cartelloni pubblicitari di qualsiasi forma e dimensione che possano interferire con la panoramicità dei punti e percorsi panoramici;
- l'edificazione sulle aree adiacenti di manufatti di qualsiasi genere, che possono direttamente interferire con la visibilità del panorama dagli elementi considerati; per le aree più discoste, in quanto solo indirettamente interferenti con le visuali relative agli anzidetti punti o percorsi, dovrà prevedersi l'accurato inserimento visivo dei manufatti da edificare;
- piantumare il ciglio stradale con essenze arboree di qualsivoglia sviluppo, escludendo da tale divieto le operazioni di ripristino di eventuali preesistenti alberature di pregio dimensionale, storico o paesaggistico.

TITOLO III

NORME PER PAESAGGI LOCALI

Art. 20

Articolazione delle norme

Il Piano Paesaggistico considera:

- le componenti strutturanti del paesaggio di cui agli articoli precedenti, che attengono essenzialmente ai contenuti della geomorfologia del territorio, ai suoi aspetti dal punto di vista biotico, nonché alla forma e alla tipologia dell'insediamento, e le cui qualità e relazioni possono definire aspetti configuranti specificamente un determinato territorio;
- le componenti qualificanti, derivanti dalla presenza e dalla rilevanza dei beni culturali e ambientali di cui agli articoli precedenti;

Nei paesaggi locali le componenti dei sistemi e dei sottosistemi del paesaggio rivelano la loro interdipendenza e la loro natura sistemica, secondo schemi e criteri soggetti alle diverse interpretazioni, relazioni, valori, persistenze culturali, riconoscibilità e identità del territorio. Il paesaggio locale rappresenta inoltre il più diretto recapito visivo, fisico, ambientale e culturale delle azioni e dei processi, delle loro pressioni e dei loro effetti, sui beni culturali e ambientali articolati nei sistemi e nelle componenti definiti al precedente Titolo II.

Sulla base degli scenari strategici, che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche vengono definite:

- 1) le aree in cui opere ed interventi di trasformazione del territorio sono consentite sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dal Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.143, comma 1 lett. e), f), g) e h) del Codice;
- 2) le aree in cui il Piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici, in sede di conformazione ed adeguamento ivi comprese la disciplina delle varianti urbanistiche, ai sensi dell'art.145 del Codice.

Le aree di cui al punto 2) comprendono:

- i Beni Paesaggistici di cui all'art.134, lett. a) e b), del Codice;
- i Beni Paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 134, lettera c), del Codice, caratterizzati da aree o immobili non ancora oggetto di tutela e di cui è necessario assicurare in sede

di piano un'appropriate considerazione ai diversi livelli di pianificazione e gestione del territorio.

Tali aree vengono articolate secondo tre distinti regimi normativi, successivamente definiti, che devono essere recepiti negli strumenti di pianificazione locale e territoriale. Ferma restando la perimetrazione complessiva delle aree di cui al punto 2), i perimetri delle aree aventi diversi livelli di tutela, per comprovate ragioni discendenti dall'esistenza di condizioni non verificabili alla scala del presente Piano, possono subire limitate variazioni in sede di aggiornamento degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni previa valutazione della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali.

Aree con livello di tutela 1)

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice.

Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli produttivi, che dovranno essere perimetrate ed individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita esclusivamente la realizzazione di edifici da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché la realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art. 22 l.r. 71/78 e s.m.i. Sono altresì consentite le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali esclusivamente finalizzate alla realizzazione di attività produttive, secondo quanto previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Aree con livello di tutela 2)

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o nei parchi urbani e suburbani - anche fluviali, lacustri o marini - già previsti negli strumenti urbanistici vigenti; i relativi interventi, nonché quelli necessari al riassetto idrogeologico e/o al riequilibrio ecologico-ambientale sono consentiti previa autorizzazione paesaggistica, anche quando inclusi negli elenchi di cui al D.P.R. n. 31 del 13/2/2017.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, nonché aventi carattere agricolo rurale così come definito nei contesti di cui ai successivi paesaggi locali, è consentita la sola realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi, nonché delle attività connesse all'agricoltura di cui all'art. 22 l.r. 71/78, nel rispetto del carattere insediativo rurale.

Sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.

Le aree con livello di tutela 2) potranno essere oggetto di progetti finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Qualora le aree per le quali è indicato il livello di tutela 2 comprendano zone classificate come A e B negli strumenti urbanistici vigenti, queste, così come ivi perimetrate, sono comunque soggette al livello di tutela 1.

Aree con livello di tutela 3)

Aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, o in cui anche la presenza di un elemento qualificante di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale determina particolari e specifiche esigenze di tutela. Queste aree rappresentano le "invarianti" del

paesaggio. In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale, è esclusa ogni edificazione. Nell'ambito degli strumenti urbanistici va previsto l'obbligo di previsione di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. Sono, altresì, consentite ristrutturazioni edilizie esclusivamente su edifici - ad esclusione di ruderi ed organismi edilizi che abbiano perso la loro riconoscibilità - che non necessitino dell'apertura di nuove piste, strade e piazzali, che prevedano opere volte alla riqualificazione e riconfigurazione di eventuali detrattori paesaggistici e i cui progetti rientrino, comunque, nella sagoma, perimetri ed altezze rispetto alla precedente conformazione edilizia, escludendo aspetti esteriori, forme e tipologie costruttive incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi. Sono altresì preclusi l'aumento della superficie utile e il trasferimento di volumetria all'interno delle aree dello stesso livello di tutela.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o nei parchi urbani e suburbani - anche fluviali, lacustri o marini - già previsti negli strumenti urbanistici vigenti; i relativi interventi, nonché quelli necessari al riassetto idrogeologico e/o al riequilibrio ecologico-ambientale sono consentiti previa autorizzazione paesaggistica, anche quando inclusi negli elenchi di cui al D.P.R. n. 31 del 13/2/2017.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, non è consentita la realizzazione di edifici. Sono vietate le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010.

Nelle aree rappresentate da acque interne e marine e dai relativi fondali si fa riferimento alle specifiche norme per componenti e ai paesaggi locali.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I provvedimenti di autorizzazione per le opere assentibili recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.

Le aree con livello di tutela 3) potranno essere oggetto di progetti finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Qualora le aree per le quali è indicato il livello di tutela 3 comprendano zone classificate come A e B negli strumenti urbanistici vigenti, queste, così come ivi perimetrate, sono comunque soggette al livello di tutela 1.

Aree di recupero

Sono costituite da aree interessate da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale.

Tali aree sono soggette alla disciplina del recupero da attuare attraverso specifiche norme degli strumenti urbanistici comunali. All'interno di tali piani potranno prevedersi, per giustificate ragioni connesse alla necessità di una organica regolamentazione urbanistica, limitate variazioni dei perimetri delle aree di recupero individuati nel presente Piano.

Gli interventi devono essere indirizzati alla riqualificazione, al ripristino e al restauro dei beni, dei valori paesaggistici e ambientali manomessi o degradati.

Sono consentiti:

- interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;
- interventi tesi all'incremento del patrimonio vegetale, alla realizzazione di attrezzature ed impianti e di opere infrastrutturali compatibili con l'ambiente e il paesaggio;
- interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l'uso di appropriati elementi di schermatura, utilizzando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione dell'edilizia esistente;

- nuove costruzioni compatibili con le destinazioni d'uso e con i caratteri del paesaggio nelle aree costituite da aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani con elevata criticità paesaggistico-ambientale;

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali qualora riguardino aree soggette a tutela.

Nelle aree individuate come beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice, nelle more della redazione dei piani da parte dei Comuni, non sono consentite le nuove costruzioni.

Art. 21
Paesaggio locale 1
“Trapani e Paceco”

Inquadramento territoriale

Comprende l'area più occidentale della Sicilia, che si protende verso le isole Egadi con cui in epoche remote era in continuità. Il paesaggio è dominato dalla città di Trapani che si estende nella pianura costiera alluvionale, dalle falde del monte San Giuliano, dal modesto altopiano calcarenitico di Paceco e da piccoli rilievi emergenti (timponi). Sono un riferimento costante, in tutto il paesaggio locale, i suggestivi panorami e le vedute delle saline, della falce di Trapani, delle Egadi, di monte San Giuliano. La costa bassa e rocciosa ha morfologia frastagliata con promontori (San Giuliano), punte (Ligny) e piccole cale (San Cusumano); brevi tratti sono di spiaggia (San Giuliano e nuova spiaggia di Trapani di recente formazione, indotta dalle scogliere artificiali di protezione); la falce di Trapani con gli isolotti (Colombaia) e gli scogli (Palumbo e Malconsiglio).

Alle falde del monte San Giuliano si ritrovano elementi di macchia bassa a *Chamaerops humilis* e lembi di vegetazione a gariga di graminacee cespitose quali *Hyparrhenia hirta* e *Ampelodesmos mauritanicus*; lungo le aste fluviali sono presenti comunità ripariali della classe *Phragmitetea* e lungo la costa brevi tratti di vegetazione alofita. Le grandi cave isolate non più attive e i frequenti incendi aumentano il dissesto idrogeologico dei versanti e il degrado visivo. Le colture agrarie del vigneto, del seminativo e dell'uliveto (quest'ultima di particolare pregio sia per la qualità del prodotto che per la connotazione paesaggistica di alto valore), sono messe a rischio dall'espansione nelle aree periurbane dove è presente un tessuto agrario frammentato da insediamenti industriali, residenziali e da infrastrutture stradali e ferroviarie. Di recente realizzazione e diffusione, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in specie fotovoltaica, non limitati agli usi aziendali e domestici, stanno profondamente modificando i caratteri e la natura stessa del paesaggio agrario tradizionale, che, a meno di tali interventi, all'interno verso sud-est sull'altopiano calcarenitico è più continuo e mantiene i caratteri tradizionali con un limitato insediamento sparso. Nella medesima direzione e a confine del paesaggio locale, elemento connotante è il lago di Paceco, di formazione artificiale, con la relativa vegetazione naturale ripariale. Il paesaggio è altresì caratterizzato dalla conurbazione Trapani – Paceco – Erice mare. L'area urbana, costituita dalla saldatura del centro storico-urbano di Trapani con i nuclei storici di San Lorenzo Xitta (di fondazione primo cinquecentesca) e Madonna (sorto intorno alla Basilica dell'Annunziata) si sviluppa senza

continuità fino a Paceco con la perdita progressiva delle connotazioni tipologiche e urbanistiche originarie dei centri e dei nuclei storici.

Il centro agricolo di Paceco, fondato nel 1607 dal marchese Fardella nell'ambito del vasto fenomeno siciliano dello *jus populandi*, ha un tessuto urbano a maglia ortogonale regolare, con isolati rettangolari, ed è il riferimento dei ricchi territori agricoli a vigneti e oliveti. Dalla piazza centrale del centro storico, belvedere privilegiato posto sull'orlo del terrazzo marino, si apre il cono ottico di visuale sul panorama delle saline, della costa e delle isole Egadi, insieme di elementi naturali e antropici le cui interrelazioni caratterizzano un paesaggio di rara bellezza e singolarità percettiva. Caratterizzano questo paesaggio, oltre il centro storico di Trapani di antica origine e quello di più recente fondazione di Paceco, importanti architetture storiche per la villeggiatura, spesso ormai occultate e inglobate nel tessuto urbano. I valori naturali e antropici di questo paesaggio sono stati messi in crisi dalle trasformazioni insediative che hanno interessato la pianura costiera, dall'abbandono delle tradizionali attività agropastorali sulle pendici del monte e dal trasferimento di abitanti e di funzioni dal centro di Erice Vetta verso valle. La zona portuale di Trapani, pur prossima a siti d'interesse biogeografico e di protezione naturale, è fortemente interessata dagli insediamenti industriali che sono in genere fattori di degrado ambientale e visivo; se incrementati in modo non rispettoso dei valori paesaggistici e ambientali, questi insediamenti possono formare barriera che impedisce le relazioni anche visive con il mare.

Obiettivi di qualità paesaggistica:

- Conservazione, recupero e valorizzazione dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi dei centri e nuclei storici;
- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- conservazione e tutela delle vedute d'insieme e delle visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici);
- salvaguardia delle testimonianze nelle aree d'interesse archeologico;
- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;
- salvaguardia degli habitat lacustri;
- salvaguardia della fascia costiera;

- salvaguardia delle aree boscate.

1. Indirizzi

a. Centri e nuclei storici, paesaggi urbani di pregio (Paceco, San Lorenzo Xitta, nucleo storico di Madonna)

- Valorizzazione dell'identità storica degli insediamenti e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali, al fine di conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- recupero del valore formale dei centri e nuclei storici, restituendo agli stessi il proprio ruolo di centralità (in ispecie attualmente compromessa per San Lorenzo Xitta);
- conservazione del tessuto urbano e mantenimento dei margini della città salvaguardandone le relazioni percettive;
- recupero e restauro conservativo del patrimonio architettonico ed edilizio di pregio;
- conservazione del valore storico-testimoniale;
- recupero dei tessuti urbanistici e delle trame edilizie, eliminazioni delle superfetazioni e di sovrastrutture precarie che occultano e o deturpano gli edifici (vetrine, insegne, condizionatori, serbatoi di riserva idrica, ecc.) e connesse riqualificazioni architettoniche e di arredo urbano (particolarmente necessarie per il nucleo storico di Madonna);
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

b. Paesaggio agrario

- Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri, in quanto elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Paesaggio agrario".

c. Punti panoramici, viabilità storica e panoramica

- Tutela dei punti panoramici e dei percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio;
- verifica dell'impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate, con previsione di mitigazione degli impatti;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti "Viabilità storica" e "Punti e percorsi panoramici".
- va evitata, nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari storici e panoramici e dai punti panoramici individuati dal Piano, la realizzazione di manufatti e opere che possano significativamente alterare i caratteri del contesto tradizionale e di panoramicità;
- vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l'apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

1a. Centro storico di Trapani e ville e giardini di Trapani ed Erice

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione e/o riqualificazione dell'impianto urbanistico e del tessuto storico;
- recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio;
- mantenimento-recupero dei caratteri di qualità diffusa dell'edilizia in Centro Storico, delle tipologie, degli elementi decorativi;
- salvaguardia della forma urbana mantenendo i margini della città, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;
- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, giardini ecc.), mantenendone la rappresentatività;
- salvaguardia, valorizzazione e recupero dei rapporti con il contesto territoriale agricolo e naturale;
- salvaguardia del fronte a mare settentrionale della città e recupero alla fruizione pubblica, qualificata, delle spiagge e degli arenili;
- valorizzazione e riqualificazione degli spazi prospicienti l'area portuale; anche attraverso il mantenimento della cantieristica navale anche connessa alla nautica da diporto;

- preservazione delle linee di costa e dello sky-line della città storica;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Centri e Nuclei Storici”.

1b. Paesaggi urbanizzati

(a monte della litoranea di Trapani S.P.77, di pertinenza delle aree portuali e alle pendici di monte San Giuliano)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione del tessuto urbano, recupero del patrimonio edilizio di pregio;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- conservazione dei margini dell'abitato;
- recupero paesaggistico, riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde e strade alberate, riqualificazione edilizia con particolare attenzione all'utilizzo delle tecniche e materiali tradizionali dei rivestimenti delle cortine architettoniche;
- riutilizzazione e rifunzionalizzazione delle aree abbandonate o dismesse al fine di limitare il consumo del suolo e riqualificare parti di città in declino;
- valorizzazione dei rapporti di margine centro-contesto paesistico;
- riqualificazione dell'area industriale e delle relative zone di stoccaggio, attraverso interventi di mitigazione paesaggistica, di risanamento ambientale, di progettazione architettonica qualificata;
- mantenimento delle aree agricole periurbane, delle colture tradizionali e loro valorizzazione in termini ambientali e di fruizione;
- recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici e creazione di itinerari e percorsi sentieristici (anche ciclabili) ai fini dello sviluppo turistico;
- definizione delle aree di pertinenza morfologica individuate opportunamente intorno agli organismi edilizi, nelle quali dettare speciali disposizioni per la qualità degli interventi di recupero e trasformazione, in coerenza con l'identità della preesistenza architettonica.

1c. Paesaggio dei canali, aree di interesse archeologico comprese

(Xitta, Lenzi e Baiata)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni riparali;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico.

In queste aree non è consentito:

- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

1d. Paesaggio dei centri e nuclei storico-urbani e delle espansioni urbane di Trapani e Paceco

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero e riqualificazione dei paesaggi urbanizzati tramite piani e/o progetti finalizzati a dare qualità urbana e forma all'insediamento;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- recupero paesaggistico, riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde, strade e viali alberati, riqualificazione edilizia con

- particolare attenzione all'utilizzo delle tecniche e materiali tradizionali dei rivestimenti delle cortine architettoniche;
- riutilizzazione e rifunionalizzazione delle aree abbandonate o dismesse al fine di limitare il consumo del suolo e riqualificare parti di città in declino;
 - valorizzazione dei rapporti di margine centro-contesto paesistico;
 - integrazione delle infrastrutture stradali e ferroviarie nel tessuto urbano attraverso progetti di riqualificazione;
 - mitigazione dell'impatto sul paesaggio di eventuali ampliamenti del Depuratore esistente, del Dissalatore ed opere di competenza ASI attraverso opportuni accorgimenti progettuali a difesa della intervisibilità e delle visuali panoramiche da Paceco verso il mare;
 - mantenimento delle aree agricole periurbane, delle colture tradizionali e loro valorizzazione in termini ambientali e di fruizione;
 - conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi.

1e. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

1f. Paesaggio agrario tradizionale delle colture specializzate e di pregio, aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti e dei vigneti;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del paesaggio agrario.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R.

160/2010;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza;

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

1g. Cono ottico da Paceco

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- mantenimento delle colture tradizionali arboree;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;

- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità e comunque dovranno essere di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare manufatti e opere che possano direttamente alterare i caratteri di panoramicità dell'area;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

1h. Paesaggio dell'invaso Paceco e della fascia perilacustre

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento degli habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e degli invasi e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- conservazione della geomorfologia dei luoghi;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi e sullo specchio d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento e recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- creazione di sentieri e percorsi (anche ciclabili) per la fruizione;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti idrogeologiche e del paesaggio agrario.

In queste aree, fatta salva la realizzazione di chioschi facilmente amovibili, di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro, non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere o impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (depuratori);
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali.

1i. Paesaggio della fascia costiera

(a valle della litoranea di Trapani S.P.77)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- recupero - paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- tutti gli interventi di difesa dall'erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- conservazione degli habitat naturali, tutela e incremento della biodiversità;
- conservazione morfologica della costa;
- riqualificazione paesaggistico-ambientale delle aree degradate dall'edificazione diffusa, tramite specifici piani e/o progetti di recupero;
- mantenimento delle zone umide;
- recupero dei beni isolati (bagli, masserie, mulini, torri costiere) tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie

architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali;

- creazione di percorsi pedonali e ciclabili per la fruizione pubblica;
- la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente.

In queste aree, fatta salva la realizzazione di chioschi facilmente amovibili, di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro, di lidi balneari, nonché di pontili e dispositivi galleggianti, che dovranno essere realizzati nel rispetto delle praterie di posidonia esistenti, non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare nuove serre;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere o impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (depuratori);
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali.

11. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

1m. La Colombaia e lo specchio d'acqua antistante il porto di Trapani

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero ambientale e disinquinamento del mare del litorale;
- salvaguardia del fronte al mare della città preservando la linea di costa e lo skyline esistente;
- conservazione della morfologia e degli equilibri ecologici tra terra e mare, avviando i necessari processi di riqualificazione paesaggistica.

Eventuali progetti e opere di rimodernamento della struttura portuale non potranno alterare la morfologia e gli equilibri ecologici tra terra e mare;

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere che alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina.

Art. 22

Paesaggio locale 2

“Saline di Trapani e Paceco”

Inquadramento territoriale

Comprende la pianura costiera caratterizzata dalle saline e da spazi intermedi, spesso incolti o con piccoli campi a seminativo e vigneto, con la presenza contrastante dell'aeroporto di Birgi.

I tratti terminali dei fiumi Baiata – Lenzi, Quasarano – Verderame, Misiliscemi, trasformati in canali artificiali dalle opere di regimazione, attraversano le saline e sfociano a mare con piccole foci; essi presentano vegetazione alofita sia nella zona della foce del Lenzi Baiata sia anche lungo il corso del fiume Quasarano Verderame.

La costa è sabbiosa lineare, poco articolata e solo in brevi tratti è rocciosa; il rapporto tra l'entroterra e il mare è mediato dalle saline che dominano il paesaggio con le loro vasche, i canali, i mulini e i cumuli di sale.

L'alternarsi di acqua e di terra costruisce uno scenario unico che ha come sfondo le isole: Formica, Levanzo, Favignana e, più in lontananza, Marettimo.

La strada panoramica litoranea che costeggia il paesaggio locale è il percorso più semplice non solo per conoscere e per avere una percezione visiva di questo territorio, ma

soprattutto per immergersi in un paesaggio particolare e coinvolgente con i suoi colori, variabili di stagione in stagione, i suoi profumi e le sue tradizioni.

Le saline sono una realtà produttiva in raro equilibrio tra ecologia ed economia, un paesaggio tra terra e mare -senza essere né terra né mare- tra storia e natura.

Esse, habitat umidi e riparati dal mare, offrono condizioni di vita ottimali per piante e animali: alcuni lembi di terra presentano una rigogliosa vegetazione costituita da varie specie mediterranee, dai Pini d'Aleppo alle palme nane, e da magnifici fiori, dai gigli marittimi alle mandragore, dalle rotulee alle ferule, da alcune splendide varietà di orchidacee ai gladioli e alle rarissime calendule marittime, che fioriscono solo qui e in Spagna.

L'ambiente delle saline, fortemente salmastro, è il regno delle Chenopodiacee: lungo gli argini delle vasche e dei canali, oltre che nei pantani salmastri temporanei, questa famiglia di piante fanerogame sfoggia la sua ricchezza di specie alofite appartenenti a numerosi generi (*Salicornia*, *Arthrocnemum*, *Haloplepis*, *Halocnemum*, *Suaeda*, *Salsola*, *Atriplex*, *Halimione*, *Beta*).

Varia anche l'ornitofauna e di grande interesse, specie quella migratoria, che annovera tra gli altri mignattai, garzette, aironi, pittime reali, bigiarelle, anatre selvatiche; tra gli uccelli nidificanti si segnalano invece il verzellino, la calandra, il cardellino, la cappellaccia.

Tra i beni isolati più caratteristici e caratterizzanti, i tradizionali mulini a vento, elementi strettamente necessari nel ciclo produttivo del sale, di cui rimangono ancora numerosi esempi.

Gran parte del territorio interessato dalle saline è oggi inserito tra le zone di protezione speciale della Rete Natura 2000 ed è stata altresì riconosciuta l'importanza internazionale di tale zona umida (Ramsar), oltre ad essere una delle non poche riserve naturali orientate della provincia. Nonostante ciò, pressione antropica e degrado da abbandono di un'attività produttiva tutta basata sulla manodopera -e perciò stesso poco remunerativa- costituiscono concreti fattori di rischio per un paesaggio di alto pregio e alta vulnerabilità.

Il retroterra delle saline è un paesaggio prevalentemente agrario, con urbanizzazioni a nuclei, connotato da colture specialistiche anche "di nicchia", come quella dell'aglio rosso di Nubia, presidio Slow Food per il quale è in corso la procedura di acquisizione del marchio I.G.P.

La fascia costiera oltre le saline, in direzione sud, è stata interessata, negli ultimi decenni, da una cospicua attività edilizia non pianificata, connotata da disordine, bassa qualità architettonica, scarsa o nulla considerazione dei valori paesaggistici e culturali.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio delle saline;
- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- conservazione e tutela delle vedute d'insieme e delle visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici);
- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;
- salvaguardia del Sito di Importanza Comunitaria "Saline di Trapani" (ITA010007) e Zona a Protezione Speciale "Stagnone di Marsala e Saline di Trapani – Area Marina e terrestre" (ITA010031);
- salvaguardia della zona umida di importanza internazionale (Ramsar): saline di trapani;
- salvaguardia della fascia costiera;
- salvaguardia delle aree boscate;
- recupero di bagli e mulini, tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché del patrimonio edilizio esistente, unitamente alla riattivazione delle saline dismesse in modo da intraprendere e promuovere lo sviluppo di una nuova economia turistica connessa alla creazione di piccole attività turistico-ricettive nel patrimonio recuperato;
- realizzazione di una nuova mobilità -sentieri natura e percorsi ciclabili- conducente ad aree e poli d'interesse quali il Museo del sale, i mulini, le torri lungo il litorale;
- riqualificazione di aree costiere urbanizzate degradate.

1.Indirizzi

a. Paesaggio agrario

- Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;

- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri, in quanto elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Paesaggio agrario".

b. Punti panoramici, viabilità storica e panoramica

- Tutela dei punti panoramici e dei percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio;
- verifica dell'impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate, con previsione di mitigazione degli impatti;
- va evitata, nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari storici e panoramici e dai punti panoramici individuati dal Piano, la realizzazione di manufatti e opere che possano significativamente alterare i caratteri del contesto tradizionale e di panoramicità;
- vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l'apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti "Viabilità storica" e "Punti e percorsi panoramici".

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

2a. Paesaggi costieri urbanizzati o di pertinenza delle aree portuali di Trapani

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione del tessuto urbano, recupero del patrimonio edilizio di pregio, mantenimento dell'identità storica ed ambientale dei centri;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori.
- conservazione dei margini dell'abitato;
- recupero paesaggistico, riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde e strade e viali alberati, riqualificazione edilizia con particolare attenzione all'utilizzo delle tecniche e materiali tradizionali dei

- rivestimenti delle cortine architettoniche;
- riutilizzazione e rifunionalizzazione delle aree abbandonate o dismesse al fine di limitare il consumo del suolo e riqualificare parti di città in declino;
- valorizzazione dei rapporti di margine centro-contesto paesistico;
- riqualificazione dell'area industriale e delle relative zone di stoccaggio, attraverso interventi di mitigazione paesaggistica, di risanamento ambientale, di progettazione architettonica qualificata;
- recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici e creazione di itinerari e percorsi sentieristici e ciclabili ai fini dello sviluppo turistico;
- definizione delle aree di pertinenza morfologica individuate opportunamente intorno agli organismi edilizi, nelle quali dettare speciali disposizioni per la qualità degli interventi di recupero e trasformazione, in coerenza con l'identità della preesistenza architettonica.

2b. Paesaggio degli agglomerati, centri e nuclei storico-urbani

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- valorizzazione dell'identità storica degli insediamenti e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali, al fine di conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- recupero del valore formale dei nuclei storici;
- recupero e restauro conservativo del patrimonio architettonico ed edilizio di pregio;
- conservazione del valore storico-testimoniale;
- recupero dei tessuti urbanistici e delle trame edilizie, eliminazioni delle superfetazioni e di sovrastrutture precarie che occultano e o deturpano gli edifici (vetrine, insegne, condizionatori, serbatoi di riserva idrica, ecc.) e connesse riqualificazioni architettoniche e di arredo urbano;
- recupero e riqualificazione dei paesaggi urbanizzati tramite piani e/o progetti finalizzati a dare qualità urbana e forma all'insediamento;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- riqualificazione dei piccoli nuclei abitativi in zona B (soprattutto fra Nubia e Salina Grande) che svolgono servizi vari (socio-assistenziali, ricettivi).

2c. Paesaggio dei torrenti e dei canali

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà e potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico.

In queste aree non è consentito:

- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

2d. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;

- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

2e. Paesaggio agrario tradizionale e delle colture specializzate e di pregio

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti, dei vigneti e della coltura specializzata dell'aglio rosso di Nubia;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le

- costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
 - tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del "paesaggio agrario"

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

2f. Cono ottico da Paceco

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- mantenimento delle colture tradizionali arboree;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;

- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità e comunque dovranno essere di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri).

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare manufatti e opere che possano direttamente alterare i caratteri di panoramicità dell'area;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

2g. Paesaggio delle aree umide costiere

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- recupero - paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;

- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale, dei torrenti e dei canali e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- tutti gli interventi di difesa dall'erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- conservazione degli habitat naturali, tutela e incremento della biodiversità;
- conservazione morfologica della costa;
- riqualificazione paesaggistico-ambientale dall'edificazione delle aree degradate diffusa, tramite specifici piani e/o progetti di recupero;
- mantenimento delle zone umide;
- manutenzione, restauro, ricostruzione delle vasche e dei canali nonché ripristino idraulico dei flussi idrici di alimentazione del sistema delle saline, nonché di tutte le altre opere che lo costituiscono, con materiali e tecniche tradizionali o di ingegneria naturalistica;
- recupero e riattivazione delle saline dismesse;
- recupero dei beni isolati (bagli, masserie, mulini, torri costiere) tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali;
- creazione di percorsi pedonali e ciclabili per la fruizione pubblica;
- la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente.

In queste aree, fatta salva la realizzazione di chioschi facilmente amovibili, di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro, non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade, fatto salvo quanto previsto all'art. 39 L.R. 7/2003;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- effettuare l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere o impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (depuratori);
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- alterare o distruggere le saline superstiti;
- realizzare lidi balneari e banchine; pontili e dispositivi galleggianti potranno essere realizzati nel rispetto delle praterie di posidonia esistenti;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali.

2h. Paesaggio della foce del Birgi e delle saline limitrofe

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- recupero - paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale, dei torrenti e dei canali e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- tutti gli interventi di difesa dall'erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- conservazione degli habitat naturali, tutela e incremento della biodiversità;
- conservazione morfologica della costa;

- riqualificazione paesaggistico–ambientale delle aree degradate dall'edificazione diffusa, tramite specifici piani e/o progetti di recupero;
- mantenimento delle zone umide;
- manutenzione, restauro, ricostruzione delle vasche e dei canali nonché ripristino idraulico dei flussi idrici di alimentazione del sistema delle saline e di tutte le altre opere che lo costituiscono, con materiali e tecniche tradizionali o di ingegneria naturalistica;
- recupero e riattivazione delle saline dismesse;
- recupero dei beni isolati (bagli, masserie, mulini, torri costiere) tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali;
- creazione di percorsi pedonali e ciclabili per la fruizione pubblica;
- la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente.

In queste aree, fatta salva la realizzazione di chioschi facilmente amovibili, di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro, non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- effettuare l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere o impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (depuratori);
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- alterare o distruggere le saline superstiti;
- realizzare lidi balneari; pontili e dispositivi galleggianti potranno essere realizzati nel rispetto delle praterie di posidonia eventualmente esistenti;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali.

2i. Paesaggio della fascia costiera

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- recupero - paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale, dei torrenti e dei canali e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- tutti gli interventi di difesa dall'erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- conservazione degli habitat naturali, tutela e incremento della biodiversità;
- conservazione morfologica della costa;
- riqualificazione paesaggistico-ambientale delle aree degradate dall'edificazione diffusa, tramite specifici piani e/o progetti di recupero;
- mantenimento delle zone umide;
- recupero e riattivazione delle saline dismesse;
- recupero dei beni isolati (bagli, masserie, mulini, torri costiere) tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali;
- creazione di percorsi pedonali e ciclabili per la fruizione pubblica;

- la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente.

In queste aree, fatta salva la realizzazione di chioschi facilmente amovibili, di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro, di lidi balneari, nonché di pontili e dispositivi galleggianti, che dovranno essere realizzati nel rispetto delle praterie di posidonia esistenti, non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- effettuare l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere o impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (depuratori);
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- alterare o distruggere le saline superstiti;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali.

2l. *Paesaggio costiero compromesso da urbanizzazione* ***(Marausa Lido)***

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- recupero paesaggistico mediante piani attuativi di riqualificazione urbanistica e ambientale con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio; nelle more della redazione di tali piani potranno essere realizzati: interventi di restauro, di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia dell'esistente, nel rispetto della sagoma e del volume esistente; realizzazione di chioschi e di strutture per la diretta fruizione del mare, entrambi facilmente amovibili;
- eliminazione dei detrattori ambientali, garantendo il restauro dei beni e dei valori paesistici e naturalistici e la riqualificazione delle dune;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo e mantenimento delle aree libere, salvaguardando gli elementi caratterizzanti il territorio;
- riqualificazione del rapporto tra il mare e la costa, garantendo ove possibile, la ricostruzione della rete ecologica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti industriali;
- realizzare opere che alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina.

Art. 23

Paesaggio locale 3

"Altopiano tra il Verderame e il Birgi"

Inquadramento territoriale

Il paesaggio locale dell'altopiano tra il Verderame e il Birgi si caratterizza, dal punto di vista geologico, per la presenza di una successione di terrazzi marini, intagliati su depositi calcarenitici pleistocenici, e per la pianura alluvionale di Marausa, colmata dalle alluvioni del fiume Birgi, che si affaccia sulla splendida costa che guarda le isole Egadi.

I fiumi Verderame e Misiliscemi, il Birgi e il fiume di Chinisia, connotati da brevi e strette valli, incidono il paesaggio in direzione SE-NO. Lungo il corso dei fiumi nelle parti più naturali sono presenti comunità ripariali. Nel complesso vi si ritrovano ancora alcuni valori naturalistici della zona costiera, seppure in forma ridotta (macchia e gariga a *Chaemaerops humilis* con prateria a *Stipa capensis* a Rocche Draele).

Nei pressi dell'abitato di Marausa, circondato da vaste estensioni dei vigneti che caratterizzano il territorio, si trova un interessante lembo relitto di vegetazione forestale a dominanza di Quercia spinosa (*Quercus calliprinos*). Tale nucleo, che costituisce SIC, è rappresentato da un centinaio d'individui distribuiti su una superficie inferiore a un ettaro, in associazione con altre specie della macchia mediterranea. Si tratta di un aspetto di macchia climacica che un tempo popolava vasti tratti costieri della Sicilia occidentale e meridionale, scomparsa a causa dell'antropizzazione del territorio.

Il paesaggio agrario a campi aperti con monocoltura a vigneti e con colture di oliveti specializzati (DOP Valli Trapanesi e vigneti DOC Marsala e I.G.T. Sicilia) è la componente dominante di questo paesaggio locale. Numerose architetture storiche e tradizionali (bagli, case, magazzini) arricchiscono il paesaggio agrario.

L'insediamento urbano è connesso alla strada statale e alla provinciale che hanno un andamento parallelo alla costa e si collocano su differenti terrazzi a quota diversa. Esse generano due distinte fasce urbanizzate formate da piccoli nuclei e da elementi a pettine o lineari più o meno spessi. La prima connette i centri di Palma e Marausa, la seconda, più interna, collega i centri di Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Corallo Vecchio.

Da queste due direttrici si dirama una fitta rete di tracciati di connessione locale su cui si sviluppano i nuclei di Pietretagliate, Salina Grande, Solfarello, Bona Cerame, Locogrande, Zinna. Questo tessuto urbano-territoriale diffuso, a bassa densità, s'integra con la trama agricola dei campi coltivati a uliveto, vigneto e seminativo. La modesta qualità del mosaico è anche legata alla sua limitata estensione e al grado di qualità urbana della matrice. Questi centri sono, infatti, aggregati di case rurali che si sviluppano attorno al baglio signorile o lungo i principali assi viari, oppure si estendono a pettine lungo la statale, lungo la quale si sviluppa un'edificazione di case basse e squadrate monofamiliari che si ripetono fino a Marsala.

Il centro di Marausa, nato come aggregato di case rurali legate alle attività agricole della contrada, si è sviluppato lungo la strada provinciale fra Trapani e Marsala e conta appena 1500 abitanti. E' oggi un centro in continua espansione per l'attrazione del vicino litorale costiero, facilmente accessibile dalla strada provinciale, dall'autostrada e dalla ferrovia. A Marausa si contano numerose edicole votive, dette anche "fiuredi", cappelle, dipinti murali, che rappresentano i segni religiosi di un antico sentire.

Nelle valli del Marcanzotta e del Birgi l'urbanizzazione è limitata a poche case sparse; la maglia stradale si riduce solo ai due tracciati della provinciale e della statale che, con i lunghi rettifili attraversa un paesaggio agrario dominato dalla monocultura a vigneto e dalla leggera dorsale Corallo Vecchio – Rocche Draele, passando in vicinanza dello storico aeroporto di Chinisia.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici);
- salvaguardia delle testimonianze nelle aree d'interesse archeologico;
- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;
- salvaguardia del Sito di Importanza Comunitaria "Marausa: macchia a *Quercus calliprinos*" (ITA010012);
- salvaguardia delle aree boscate.

1. Indirizzi

a. Centri e nuclei storici, paesaggi urbani di pregio

(Marausa, Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Corallo Vecchio, Pietretagliate, Palma, Solfarello, Bona Cerame, Locogrande, Zinna)

- Valorizzazione dell'identità storica degli insediamenti e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali, al fine di conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- recupero del valore formale dei centri e nuclei storici, restituendo agli stessi il proprio ruolo di centralità;
- conservazione del tessuto urbano e mantenimento dei margini della città salvaguardandone le relazioni percettive;
- recupero e restauro conservativo del patrimonio architettonico ed edilizio di pregio;
- conservazione del valore storico-testimoniale;
- recupero dei tessuti urbanistici e delle trame edilizie, eliminazioni delle superfetazioni e di sovrastrutture precarie che occultano e o deturpano gli edifici (vetrine, insegne, condizionatori, serbatoi di riserva idrica, ecc.) e connesse riqualificazioni architettoniche e di arredo urbano;

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Centri e Nuclei Storici”.

b. Paesaggio agrario

- Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri, in quanto elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico;
- riuso e rifunionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Paesaggio agrario”.

c. Punti panoramici, viabilità storica e panoramica

- Tutela dei punti panoramici e dei percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio;
- verifica dell'impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate, con previsione di mitigazione degli impatti;
- va evitata, nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari storici e panoramici e dai punti panoramici individuati dal Piano, la realizzazione di manufatti e opere che possano significativamente alterare i caratteri del contesto tradizionale e di panoramicità;
- vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l'apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti “Viabilità storica” e “Punti e percorsi panoramici”.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

3a. Fiumi, torrenti e canali

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico.

In queste aree non è consentito:

- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

3b. Aree di interesse archeologico

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche.
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il

sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza;

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare cave.

3c. *Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)*

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

3d. *Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata*

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

Art. 24

Paesaggio locale 4

“Stagnone di Marsala”

Inquadramento territoriale

Lo Stagnone di Marsala è un particolare ecosistema litorale con caratteristiche che si avvicinano a quelle di una laguna o di uno stagno salmastro; costituito da piccole isolette, presenta un susseguirsi di ambienti molto interessanti quali paludi salmastre, saline, pozze d'acqua dolce, giuncheti, macchie sempre verdi. L'alta salinità, le condizioni idrogeologiche e la bassa profondità delle acque creano delle particolarissime condizioni ambientali che consentono l'insediamento solo di alcune forme di vita acquatica. Grande diffusione ha, infatti, la posidonia oceanica (il cui sviluppo è favorito dalle acque calde e poco profonde) che costituisce l'habitat ideale per una ricchissima fauna ittica.

Compreso tra la foce del Birgi (antico Acithius) e Capo Boeo, lo Stagnone è parte di un antico altopiano alluvionale parzialmente colmato; esso filtra il passaggio tra la terra e il mare aperto, tra la Sicilia e le Egadi. Dallo specchio d'acqua della laguna emergono lapiatta Isola Longa, che ne definisce il limite verso il mare aperto, e al centro gli isolotti di La Scuola, Santa Maria e di San Pantaleo; quest'ultimo è impreziosito dalle vestigia dell'antica Mothia, la città fenicia fondata alla fine dell'VIII secolo a.C., collegata alla terra ferma dalla strada lastricata, oggi sommersa. Il suo essere “isola raccordata alla terraferma” (cioè all'antistante località di Birgi, sede di un'importante necropoli il cui uso iniziale è databile al VII secolo a.C.) mediante la strada lastricata, percorribile (ancora oggi, in alcuni periodi) con bestie da soma e carri, rende Mozia un unicum nel panorama archeologico.

Lo Stagnone è un ambiente fortemente instabile che evolve verso strati palustri. La laguna è distinta, sulla base di caratteristiche geomorfologiche e chimico-fisiche, in due sottobacini. Il bacino meridionale, verso Marsala, profondo circa tre metri, ha scarse caratteristiche lagunari ed è in collegamento con il mare aperto per mezzo dell'ampia Bocca di Ponente (Punta San Giovanni e Punta Alga), che è limitata in profondità da una soglia di bassofondo creata da impianti di posidonia. Il bacino settentrionale, con fondo basso (50 cm circa), ha tendenze ipersaline e moderati fenomeni di stagnazione. A Nord viene in contatto diretto con il mare attraverso la stretta Bocca di Tramontana, caratterizzata da un esteso bassofondo sabbioso che determina un debole afflusso d'acqua e aumenta il rischio di eutrofizzazione. I due bacini comunicano attraverso l'ampia apertura fra Punta Grassellino e Punta Carco, sbarrata da un'estesa soglia di bassofondo.

Lo Stagnone presenta equilibri preziosi tra flora e fauna sia terrestre che marina. Le ricche praterie di posidonia rappresentano un'importante zona di ripopolamento ittico e ospitano specie sedimentarie, cioè che ivi compiono l'intero ciclo vitale. L'avifauna è localizzata essenzialmente sull'Isola Longa, fatta eccezione per i gabbiani reali presenti un po' dappertutto e i Passeriformi presenti principalmente nelle aree rimboschite a pino d'Aleppo.

Le isole presentano ambienti naturali quali paludi salmastre, giuncheti, macchie sempreverdi e ambienti fortemente antropizzati quali saline e coltivi (vite, ulivo). La costa che si affaccia sulla laguna è storicamente antropizzata, in relazione alle saline e ai vigneti che contornano ad anello l'intero litorale. Le urbanizzazioni sparse, tipiche del marsalese, formano gruppi più o meno consistenti; una serie quasi continua di abitati si sviluppa lungo la strada provinciale panoramica, che delimita il paesaggio locale.

Va rilevata la presenza, lungo tutta la costa dello Stagnone, di una serie di moli (in legno o in blocchi di calcarenite) e imbarcaderi, utilizzati in estate da innumerevoli imbarcazioni da diporto che, con frequenti transiti, disturbano il fragile equilibrio della laguna.

Nonostante ciò lo Stagnone mantiene una straordinaria rilevanza paesaggistica, oltre che ambientale, da preservare e valorizzare anche ai fini dello sviluppo di una corretta e controllata fruizione turistico-culturale.

Obiettivi di qualità paesaggistica:

- Valorizzazione e miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi dei nuclei storici;
- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio della laguna e delle saline;
- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici);
- salvaguardia delle testimonianze nelle aree d'interesse archeologico;
- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;

- salvaguardia del Sito di Importanza Comunitaria “Saline di Marsala” (ITA010021) e Zona a Protezione Speciale “Stagnone di Marsala e Saline di Trapani – Area Marina e terrestre” (ITA010031);
- salvaguardia della fascia costiera.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

4a. Paesaggio degli agglomerati, centri e nuclei storici e urbani

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- valorizzazione dell'identità storica degli insediamenti e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali, al fine di conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- recupero del valore formale dei nuclei storici;
- recupero e restauro conservativo del patrimonio architettonico ed edilizio di pregio;
- conservazione del valore storico-testimoniale;
- recupero dei tessuti urbanistici e delle trame edilizie, eliminazioni delle superfetazioni e di sovrastrutture precarie che occultano e o deturpano gli edifici (vetrine, insegne, condizionatori, serbatoi di riserva idrica, ecc.) e connesse riqualificazioni architettoniche e di arredo urbano;
- recupero e riqualificazione dei paesaggi urbanizzati tramite piani e/o progetti finalizzati a dare qualità urbana e forma all'insediamento;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi.

4b. Paesaggio agrario tradizionale delle colture specializzate e di pregio. Aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti e dei vigneti;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del "paesaggio agrario".

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza;

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

4c. Area archeologica di Mozia

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- miglioramento e della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive nonché dal regolamento dell'istituendo Parco Archeologico;
- conservazione del sistema archeologico di area vasta;
- restauro e valorizzazione dei beni archeologici.

4d. Paesaggio delle aree umide costiere e della laguna dello Stagnone

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- recupero - paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;

- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale, dei torrenti e dei canali e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- tutti gli interventi di difesa dall'erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- conservazione degli habitat naturali, tutela e incremento della biodiversità;
- conservazione morfologica della costa;
- riqualificazione paesaggistico-ambientale delle aree degradate, tramite specifici piani e/o progetti di recupero;
- mantenimento delle zone umide;
- manutenzione, restauro, ricostruzione delle vasche e dei canali nonché ripristino idraulico dei flussi idrici di alimentazione del sistema delle saline, nonché tutte le altre opere che lo costituiscono, con materiali e tecniche tradizionali o di ingegneria naturalistica;
- recupero e riattivazione delle saline dismesse;
- recupero dei beni isolati (bagli, masserie, mulini, torri costiere) tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali;
- creazione di percorsi pedonali e ciclabili per la fruizione pubblica;
- la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente.

In queste aree, fatta salva la realizzazione di chioschi facilmente amovibili, di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro, non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade, fatto salvo quanto previsto all'art. 39 L.R. 7/2003;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- alterare o distruggere le saline superstiti;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere o impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (depuratori);
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- realizzare lidi balneari e banchine; pontili e dispositivi galleggianti (sempre che si trovino al di fuori della zona A della Riserva Naturale Orientata) potranno essere realizzati nel rispetto delle praterie di posidonia eventualmente esistenti;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali.

4e. Paesaggio costiero dello Stagnone

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale;
- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti e dei vigneti;
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- tutti gli interventi di difesa dall'erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- conservazione degli habitat naturali, tutela e incremento della biodiversità;

- conservazione morfologica della costa;
- il recupero paesaggistico – ambientale, tramite specifici piani e/o progetti di recupero, delle aree degradate dell'edificazione diffusa;
- mantenimento degli habitat naturali;
- mantenimento delle zone umide;
- recupero e riattivazione delle saline dismesse;
- manutenzione, restauro, ricostruzione delle vasche e dei canali e ripristino idraulico dei flussi idrici di alimentazione del sistema delle saline, nonché di tutte le altre opere che lo costituiscono, con tecniche tradizionali o di ingegneria naturalistica;
- conservazione e manutenzione degli imbarcaderi storici;
- recupero dei beni isolati presenti sulle isole tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali;
- creazione di percorsi pedonali e ciclabili per la fruizione pubblica;
- la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente.

In queste aree, fatta salva la realizzazione di chioschi facilmente amovibili, di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro, non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare nuove serre;
- alterare o distruggere le saline superstiti;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere o impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (depuratori);
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- realizzare lidi balneari e banchine; pontili e dispositivi galleggianti potranno essere realizzati nel rispetto delle praterie di posidonia esistenti;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali.

Art. 25

Paesaggio locale 5

"Marsala"

Inquadramento territoriale

Il paesaggio locale è costituito dalla città di Marsala e dalle sue contrade. La morfologia è caratterizzata: dalla successione di terrazzi marini a quote diverse, dai quali, ben delineato dall'orlo del Grande Terrazzo Superiore evidenziato da nette rotture di pendenza, emerge l'altopiano di Paolini a quota 100 m slm; dalla valle incassata del fiume Sossio con orlo di scarpata e variazioni di pendenza ai bordi, che incide la piattaforma calcarenitica in direzione Nord-Est/Sud-Ovest; dagli assi collinari appena pronunciati in località SS. Filippo e Giacomo e Cardiddaro e dai timponi Granatello, Matarocco, Guddino, Cutusio, Torre Titone, Perinello.

La città si relaziona al mare con un interessante, vario e articolato waterfront, però in parte incompleto e a volte degradato e poco curato dal punto di vista ambientale e urbanistico-architettonico.

Sul versante settentrionale, da capo Lilibeo al porto, la costa si presenta alta e rocciosa con baie e piccole spiagge al piede delle scarpate, ed è contornata da ampi viali (lungomare Boeo), dalla vasta area pianeggiante del Parco archeologico di Lilybeo, da giardini e aree attrezzate.

Sul versante meridionale, dal porto di Marsala alla foce del Sossio (ridotto a un rigagnolo incanalato), il lungomare Florio contorna un basso costone degradante protetto da barriere frangiflutti. In questo tratto s'insediarono gli inglesi Whitaker, Woodhouse, Ingham che scoprirono e valorizzarono il "marsala" e costruirono i grandi stabilimenti enologici.

Continuando lungo la costa, subito dopo la città, inizia una larga fascia sabbiosa (Contrada Rina); la strada costiera si addentra leggermente e le costruzioni si addensano sulla spiaggia rendendo poco accessibile il mare (Lido Signorino). L'arenile in passato si raccordava verso l'entroterra attraverso un cordone dunale ormai distrutto dalle urbanizzazioni. Pochi elementi di naturalità si ritrovano nella zona di Sibiliana, dove esistono alcune collinette sabbiose, che ospitano ancora interessanti associazioni vegetali. Superata Torre Sibiliana, la costa è rocciosa, intervallata da brevi tratti di spiaggia, e articolata con variazioni di quota e numerosi headland poco pronunciati e piccole baie.

Da Torre Sibiliana alle Torrazze la fascia costiera è meno urbanizzata (esclusa la zona Biscione-Pizzolato); si alternano le edificazioni sul mare con le colture a vigneti e le aree umide (margi Milo, margi Nespolilla e margi Spanò) più o meno estese, che ospitano numerose specie svernanti e uccelli migratori.

La città di Marsala, sorta sulle rovine dell'antica città punica di Lilibeo, è caratterizzata dal quadrilatero del centro storico e dalle espansioni otto-novecentesche che verso la periferia si aprono nel vigneto e si estendono su tutta la piana costiera. L'insediamento è costituito da case sparse e da centri abitati distribuiti su tutto il territorio, che si addensano maggiormente lungo il tracciato della strada statale 115. Le origini dell'insediamento per nuclei costituiti da poche case, che si affacciano su un piazzale comune (chianu) con il pozzo, risalgono alla fine dell'ottocento e sono connesse all'esigenza di abitare vicino ai terreni agricoli.

Le contrade sono nuclei abitativi posti lungo gli assi viari più importanti senza soluzione di continuità e, nella maggioranza dei casi, senza un centro. L'edificazione, che si ripete nelle tipologie, è configurata lungo la strada principale e sulle piccole vie che vi s'immettono perpendicolarmente, generando tessuti urbani lineari o a pettine o radiali.

Il paesaggio è piatto, con lievi increspature, quasi uniforme, frammentato e frazionato da vigneti, serre con fragole e fiori, giardini delimitati da muri di pietra, fazzoletti di terra geometricamente squadrati, percorsi di attraversamento territoriale, strade locali e stradine interpoderali, ulivi ai margini, campi di grano, casolari sparsi, torri di avvistamento, case-torri e bagli in posizione emergente. Questi elementi costituiscono un tessuto urbano-rurale particolare per la Sicilia, nella quale la struttura urbano-territoriale è, viceversa, prevalentemente costituita da grossi centri isolati.

I vigneti d'altopiano offrono un'ampia visuale del territorio comunale che rivela la presenza di un ricco patrimonio di architetture rurali.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Valorizzazione e miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;

- conservazione, recupero e valorizzazione dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi dei centri e nuclei storici;
- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- conservazione e tutela delle vedute d'insieme e delle visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici);
- salvaguardia delle testimonianze nelle aree d'interesse archeologico;
- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;
- salvaguardia del Sito di Importanza Comunitaria e Zona a Protezione Speciale "Paludi di Capo Feto e Margi Spanò" (ITA010006)
- salvaguardia della zona umida di importanza internazionale (Ramsar);
- salvaguardia della fascia costiera;
- salvaguardia delle aree boscate.

1. Indirizzi

a. Centri e nuclei storici, paesaggi urbani di pregio e agglomerati

- Valorizzazione dell'identità storica degli insediamenti e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali, al fine di conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- recupero del valore formale dei centri e nuclei storici, restituendo agli stessi il proprio ruolo di centralità;
- conservazione del tessuto urbano e mantenimento dei margini della città salvaguardandone le relazioni percettive;
- recupero e restauro conservativo del patrimonio architettonico ed edilizio di pregio;
- conservazione del valore storico-testimoniale;
- recupero dei tessuti urbanistici e delle trame edilizie, eliminazioni delle superfetazioni e di sovrastrutture precarie che occultano e o deturpano gli edifici (vetrine, insegne, condizionatori, serbatoi di riserva idrica, ecc.) e connesse riqualificazioni architettoniche e di arredo urbano;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

b. Paesaggio agrario

- Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri, in quanto elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Paesaggio agrario".

c. Punti panoramici, viabilità storica e panoramica

- Tutela dei punti panoramici e dei percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio;
- verifica dell'impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate, con previsione di mitigazione degli impatti;
- va evitata, nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari storici e panoramici e dai punti panoramici individuati dal Piano, la realizzazione di manufatti e opere che possano significativamente alterare i caratteri del contesto tradizionale e di panoramicità;
- vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l'apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti "Viabilità storica" e "Punti e percorsi panoramici".

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

5a. Centro storico di Marsala

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione e/o riqualificazione dell'impianto urbanistico e del tessuto storico;
- recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio;
- mantenimento-recupero dei caratteri di qualità diffusa dell'edilizia in centro Storico, delle tipologie, degli elementi decorativi;
- salvaguardia della forma urbana mantenendo i margini della città, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;
- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, giardini ecc.), mantenendone la rappresentatività storica;
- salvaguardia, valorizzazione e recupero dei rapporti con il contesto territoriale agricolo e naturale;
- preservazione dello sky-line della città storica;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

5b. Paesaggio fluviale del Sossio, aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico.

In queste aree non è consentito:

- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;

- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza;

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

5c. Fascia costiera portuale e periurbana di Marsala

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione del tessuto urbano, recupero del patrimonio edilizio di pregio, mantenimento dell'identità storica ed ambientale dei centri;
- conservazione e valorizzazione, tramite interventi di restauro e di risanamento conservativo anche con nuove funzioni e destinazioni d'uso purché compatibili, degli antichi stabilimenti enologici, in quanto esempi di archeologia industriale e memoria storica e identitaria della città di Marsala;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- valorizzazione e riqualificazione dell'area portuale e degli spazi adiacenti e circostanti, con potenziamento della portualità turistica e diportistica e mantenimento delle attività portuali commerciali, pescherecce e cantieristiche, queste ultime opportunamente mitigate;
- conservazione dei margini dell'abitato;

- recupero paesaggistico, riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde e viali alberati, riqualificazione edilizia con particolare attenzione all'utilizzo delle tecniche e materiali tradizionali dei rivestimenti delle cortine architettoniche;
- valorizzazione dei rapporti di margine centro-contesto paesistico;
- preservazione della linea di costa;
- definizione delle aree di pertinenza morfologica individuate opportunamente intorno agli organismi edilizi, nelle quali dettare speciali disposizioni per la qualità degli interventi di recupero e trasformazione, in coerenza con l'identità della preesistenza architettonica;
- recupero paesaggistico e riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde, viali alberati, con particolare attenzione all'utilizzo delle tecniche e dei materiali tradizionali per i rivestimenti delle cortine architettoniche.

5d. Paesaggio degli agglomerati, centri e nuclei urbani. Area industriale

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- valorizzazione dell'identità storica degli insediamenti e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali, al fine di conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- recupero del valore formale dei nuclei storici;
- recupero e restauro conservativo del patrimonio architettonico ed edilizio di pregio;
- conservazione del valore storico-testimoniale;
- recupero dei tessuti urbanistici e delle trame edilizie, eliminazioni delle superfetazioni e di sovrastrutture precarie che occultano e o deturpano gli edifici (vetrine, insegne, condizionatori, serbatoi di riserva idrica, ecc.) e connesse riqualificazioni architettoniche e di arredo urbano;
- recupero e riqualificazione dei paesaggi urbanizzati tramite piani e/o progetti finalizzati a dare qualità urbana e forma all'insediamento;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi.

5e. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

5f. Paesaggio agrario tradizionale delle colture specializzate e di pregio e aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti, dei vigneti;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;

- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del paesaggio agrario.

In deroga da quanto stabilito dalla normativa generale di cui all'art.20, in sede di adeguamento dei piani urbanistici in attuazione dell'art.6 delle presenti norme, per giustificate ragioni volte ad escludere dal livello di tutela 2) aree aventi già caratteri riferibili ad agglomerati urbani, ferma restando la perimetrazione complessiva delle aree sottoposte a tutela, potranno introdursi limitate variazioni dei perimetri di tali aree così come già individuati nel presente Piano.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare nuove cave;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza;

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

5g. Paesaggio della fascia costiera

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale;
- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti e dei vigneti;
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- tutti gli interventi di difesa dall'erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- conservazione degli habitat naturali, tutela e incremento della biodiversità;
- conservazione morfologica della costa;
- recupero paesaggistico – ambientale, tramite specifici piani e/o progetti di recupero, delle aree degradate dell'edificazione diffusa;
- mantenimento delle zone umide;
- recupero dei beni isolati presenti sulle isole tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali;

- creazione di percorsi pedonali e ciclabili per la fruizione pubblica;
- la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente.

In queste aree, fatta salva la realizzazione di chioschi facilmente amovibili, di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro, di lidi balneari, nonché di pontili e dispositivi galleggianti, che dovranno essere realizzati nel rispetto delle praterie di posidonia esistenti, non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere o impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (depuratori);
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali.

5h. Paesaggio di Capo Boeo (parco archeologico del Lilibeo e aree archeologiche di Marsala)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive nonchè dal regolamento dell'istituendo parco archeologico;
- eliminazione dei detrattori;
- conservazione del sistema archeologico di area vasta;
- restauro e valorizzazione dei beni archeologici.

5i. Paesaggio delle aree umide costiere e litorale

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale, dei torrenti e dei canali e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- tutti gli interventi di difesa dall'erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- conservazione degli habitat naturali, tutela e incremento della biodiversità;
- conservazione morfologica della costa;
- riqualificazione paesaggistico-ambientale delle aree degradate dall'edificazione diffusa, tramite specifici piani e/o progetti di recupero;
- mantenimento delle zone umide;
- recupero dei beni isolati (bagli, masserie, mulini, torri costiere) tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali;
- creazione di percorsi pedonali e ciclabili per la fruizione pubblica;
- la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente.

In queste aree, fatta salva la realizzazione di chioschi facilmente amovibili, di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro, non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- alterare o distruggere le saline superstiti;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere o impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (depuratori);
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- realizzare lidi balneari e banchine; pontili e dispositivi galleggianti potranno essere realizzati nel rispetto delle praterie di posidonia esistenti;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali.

5l. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

5m. Paesaggio costiero compromesso da urbanizzazione

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- recupero paesaggistico mediante piani attuativi di riqualificazione urbanistica e ambientale con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio; nelle more della redazione di tali piani potranno essere realizzati: interventi di restauro, di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia dell'esistente, nel rispetto della sagoma e del volume esistente; realizzazione di chioschi e di strutture per la diretta fruizione del mare, entrambi facilmente amovibili;
- eliminazione dei detrattori ambientali, garantendo il restauro dei beni e dei valori paesistici e naturalistici e la riqualificazione delle dune;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo e mantenimento delle aree libere, salvaguardando gli elementi caratterizzanti il territorio;
- riqualificazione del rapporto tra il mare e la costa, garantendo ove possibile, la ricostruzione della rete ecologica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti industriali;
- realizzare opere che alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina.

Art. 26

Paesaggio locale 6

"Sciare"

Inquadramento territoriale

Il paesaggio locale delle "Sciare" comprende il territorio arido tra Marsala e Mazara, nonché tra il Sossio e il Mazaro; è costituito dalle "pseudo steppe mediterranee", le sciare, particolare paesaggio arido oggi fortemente trasformato da intensi e radicali interventi di messa a coltura (agrumeti e serre) e dalle cosiddette "pirreri" (grandi cave di tufo in parte non più attive e degradate); le sciare sono delimitate a Nord dalle contrade agricole di Ghelbi e Ciavolotto, intensamente coltivate a vigneto.

Esse sono costituite da terre estese, pianeggianti e aride, con suoli poveri e rocce affioranti, che degradano da Nord-Ovest verso Sud-Est, formando un habitat naturale ricco e meritevole della massima tutela, dove numerose specie di piante e animali trovano il loro ambiente ideale o addirittura esclusivo, riconosciuto dalla direttiva comunitaria "Habitat".

Si tratta prevalentemente di litosuoli (depositi recenti, sabbie, argille e calcareniti, Pleistocene-Pliocene sup.) spesso con elevata rocciosità affiorante e strati di suolo alquanto sottili, erosi e depauperati, soggetti all'azione dei venti dominanti, scirocco e maestrale.

Il paesaggio di rilevanza floristica, fitocenotica e faunistica è fisiognomicamente dominato da aspetti steppici a terofite –in particolare *Stipa canensis*- utilizzati attraverso il pascolo, cui talora si alternano radi aspetti di gariga a *Thymus capitatus* o a *Palma nana*. Circoscritti lembi forestali a Quercia spinosa assumono un significato relittuale. Fra le specie figurano alcune entità in buona parte rare, la cui presenza nel territorio è comunque ritenuta di particolare interesse fitogeografico. L'immagine offerta in estate, di terre aride e inospitali, muta in autunno, quando il paesaggio si arricchisce di forme e colori fino a un'esplosione di vita in primavera.

Intorno alle sciare il paesaggio cambia totalmente fisionomia: le cave di tufo, la vegetazione bassa, i praticelli effimeri più o meno costellati di palme nane delle sciare, contrastano fortemente con i circostanti rigogliosi vigneti, che si perdono all'orizzonte.

Il paesaggio agrario prevalente delle sciare, invece, è quello del pascolo e dell'incolto, determinato a volte dalla perdita di naturalità per trasformazioni antropiche e successivo abbandono. L'utilizzazione agricola di questi suoli comporta la distruzione dello strato di roccia (scasso e macinazione) e il successivo impianto delle colture. Nelle sciare si ritrovano serre e agrumeti, protetti da barriere frangivento di pini e cipressi; la monocoltura a vigneto si estende sul grande terrazzo superiore ai confini del paesaggio locale.

Il paesaggio è caratterizzato da antiche masserie dell'800, da case con torre, da chiese. Sono presenti aree d'interesse archeologico (costituite da insediamenti di età ellenistica, romana e medievale, da un insediamento e necropoli di età arabo-normanna) localizzati ai margini del terrazzo.

Le cave si trovano prevalentemente concentrate in un'estesa fascia alla periferia orientale di Marsala e costituiscono aree di degrado con accumuli di tout venant di cava e di rifiuti inerti tossico-nocivi.

La parte estrema occidentale del paesaggio locale è caratterizzata dal Fiume Mazaro, che scorre in una valle incassata interessata da una ricca vegetazione, dalla presenza di aree archeologiche e di cave. La siccità dei passati decenni ha causato il prosciugamento del

letto del fiume per molti mesi all'anno; i contadini, sfruttando questa nuova condizione, hanno finito per impiantare anche nell'alveo estese coltivazioni di viti.

L'urbanizzato si presenta ai margini del grande terrazzo superiore concentrato nei nuclei di Digerbato, Ciavolo e Ciavolotto, che si sviluppano in sequenza lungo la provinciale Marsala-Salemi. Ciavolo era caratterizzato da un'edilizia rurale disposta lungo l'asse viario e avente come parrocchia la chiesa di Santa Maria della Cava (1893). Ciavolotto e Digerbato sono esempi di nuclei insediativi sviluppati intorno a un baglio, il Baglio Grande del XVI secolo e il Baglio Barbarà o Digerbato, probabilmente del XVII secolo.

L'espansione attuale è avvenuta secondo criteri comuni che hanno fatto perdere specificità ai nuclei. Si presenta come aggiunzioni di edilizia monofamiliare, che si allinea all'asse viario o si distribuisce secondo isolati stretti e lunghi perpendicolari alla strada principale o a pettine su quelle secondarie.

Fra i principali fenomeni di disturbo per i vari habitat sono gli incendi, assai frequenti, che comportano anche una costante erosione del suolo; le discariche abusive nelle cave, l'apertura di strade e di nuove cave, il sovrasfruttamento della falda idrica per eccesso di pozzi.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici);
- salvaguardia delle testimonianze nelle aree d'interesse archeologico;
- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;
- salvaguardia del Sito di Importanza Comunitaria e Zona a Protezione Speciale "Sciare di Marsala" (ITA010014).

1. Indirizzi

a. Centri e nuclei storici, paesaggi urbani di pregio e agglomerati

- Valorizzazione dell'identità storica degli insediamenti e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali, al fine di conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- recupero del valore formale dei centri e nuclei storici, restituendo agli stessi il proprio ruolo di centralità;

- conservazione del tessuto urbano e mantenimento dei margini della città salvaguardandone le relazioni percettive;
- recupero e restauro conservativo del patrimonio architettonico ed edilizio di pregio;
- conservazione del valore storico-testimoniale;
- recupero dei tessuti urbanistici e delle trame edilizie, eliminazioni delle superfetazioni e di sovrastrutture precarie che occultano e o deturpano gli edifici (vetrine, insegne, condizionatori, serbatoi di riserva idrica, ecc.) e connesse riqualificazioni architettoniche e di arredo urbano;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Centri e Nuclei Storici”.

b. Paesaggio agrario

- Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei manufatti dell’agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri, in quanto elementi caratterizzanti l’organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Paesaggio agrario”.

c. Punti panoramici, viabilità storica e panoramica

- Tutela dei punti panoramici e dei percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio;
- verifica dell’impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate, con previsione di mitigazione degli impatti;
- va evitata, nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari storici e panoramici e dai punti panoramici individuati dal Piano, la realizzazione di manufatti e opere che possano significativamente alterare i caratteri del contesto tradizionale e di panoramicità;

- vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l'apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni.
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti "Viabilità storica" e "Punti e percorsi panoramici".

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

6a. Paesaggio fluviale del Sossio-Piraneo aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- la rete ecologica andrà salvaguardata e potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni riparali;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico.

In queste aree non è consentito:

- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza;

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare cave.

6b. Aree di interesse archeologico

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche.
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza;

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare cave.

6c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

6d. Paesaggio delle sciare, aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- mantenimento del paesaggio agropastorale e delle colture tradizionali;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio e delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e degli antichi percorsi, finalizzati alla creazione di itinerari naturalistici ed escursionistici;
- tutela delle testimonianze nelle aree d'interesse archeologico;

- recupero ambientale e paesaggistico dei terreni abbandonati, con asportazione del ravaneto e recupero delle aree di cava dismesse;
- riutilizzo delle cave dismesse localizzandovi attività che non comportino volumetrie;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del sottosistema abiotico, biotico e agro-forestale.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- eliminare gli elementi di vegetazione naturale (macchie e garighe) presenti, in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza;

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

6e. Paesaggio fluviale del Mazaro, aree d'interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere o impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (depuratori);
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza;

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

6f. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

Art. 27

Paesaggio locale 7

“Mazara”

Inquadramento territoriale

Il paesaggio locale di Mazara del Vallo è caratterizzato dal centro abitato di Mazara, da una piana costiera calcarenitica a debole pendenza verso il mare, dalla valle incassata del Mazaro, da estese pseudo steppe mediterranee (le sciare) in continuità con quelle di Marsala, da una costa rocciosa e a tratti sabbiosa, da un ricco e vario patrimonio di antichi bagli circondati da grandi appezzamenti di terreni coltivati a vigneti o uliveti, posti su piccoli rilievi.

Il paesaggio ha morfologia prevalentemente pianeggiante quasi tabulare, interrotta, localmente, dai gradini corrispondenti agli orli dei terrazzi.

Il paesaggio agrario si connota per la dominanza delle aree coltivate a vigneto e a seminativi; si riscontrano anche gli agrumi e l'olivo in minor quantità. Le geometrie regolari dei campi si aggregano, intorno alla città, alle aree periferiche delle espansioni urbane.

Il Mazaro, che scorre incassato tra profonde pareti rocciose, era denominato dagli Arabi “Wadi al wagum”, cioè “Fiume dello Spirito” per il fenomeno del marrobbio che si verifica nel tratto navigabile della foce e consiste nel rapido e vorticoso rialzamento e abbassamento del livello delle acque.

Il paesaggio del Mazaro è molto suggestivo: lungo i costoni rocciosi è possibile osservare ciò che resta dell'antica vegetazione (noce, carrubo); i cespugli di capperi e il lentisco, le palme nane e il mirto crescono tra le grigie rocce, i crepacci e i resti delle antiche “scale”, cioè delle coltivazioni a terrazzo. Presso le rive del fiume si può ammirare una vegetazione tipicamente acquatica: giunchi, canne e tife. I pendii rocciosi sono ricchi di grotte in cui si rifugiano i rapaci e nella zona vivono ancora molti animali selvatici.

Fin dai tempi più remoti l'uomo si è stanziato lungo il corso del Mazaro, che offriva rifugio nelle grotte e nelle cavità naturali. Siti archeologici sono stati individuati in località Archi Giangreco e Gattolo.

Costeggiando il fiume, in località “Li Archi”, si possono ammirare le splendide arcate di un antico acquedotto, costruito dai Mazaresi nel 1620 e oggi in stato di abbandono.

A sud, lungo la fascia costiera, si trovano le paludi di Capo Feto e Margi Spanò: ampie depressioni, separate dal mare da un cordone sabbioso, che si presentano quasi del tutto sommerse in inverno e pressoché totalmente prosciugate nel periodo estivo. Questo fenomeno ne fa un ambiente umido particolarissimo. La vegetazione è caratterizzata dalla prevalenza di formazioni ad alofite e di vegetazione tipica del sistema dunale. Sono presenti specie rare o d'importanza fitogeografica o a rischio di estinzione.

L'ambiente è creato dall'eccezionale sviluppo della Posidonia Oceanica i cui depositi hanno innalzato il fondo marino; numerosi sferoidi di posidonia (egagropili) caratterizzano la spiaggia.

Il waterfront della città si estende da Capo Feto alla foce del fiume Arena (tratto terminale del Delia), differenziato fra tessuto urbano storico, nuove periferie estensive legate alla residenza stagionale, strutture portuali. L'anello connettore di questi tessuti che formano il fronte della città è costituito da una lunga strada non attrezzata, posta a pochi metri dalla battigia (lungomare Fata Morgana, Mazzini, San Vito), che si sviluppa dalla zona di Capo Feto alla rotatoria di viale Africa, localizzata presso la foce dell'Arena; quest'ultima forma, sul litorale, una piccola spiaggia di sabbia bianca.

La costa della zona Tonnarella è caratterizzata da un lungo tratto sabbioso, costeggiato dal lungomare che ne interrompe la naturale evoluzione. Presenta i segni di una marcata antropizzazione: un fitto tessuto urbanistico esteso in alcuni tratti fino all'arenile, attività turistiche ricettive e balneari di forte impatto paesaggistico, assenza di un sistema fognario efficiente.

La zona centrale di Mazara è caratterizzata dal porto-canale che insiste sulla foce del Mazaro, privo, in questo tratto, di alcun carattere di naturalità a causa della cementificazione delle sponde, dell'apporto degli scarichi fognari urbani e dell'inquinamento dovuto alle emissioni dei natanti in transito e in sosta.

Dagli anni sessanta la città di Mazara si è sviluppata a macchia d'olio, invadendo la campagna circostante lungo alcune direttrici privilegiate: quelle costiere, quelle verso Campobello e Marsala e, verso l'interno, quelle lungo il Mazaro e fino al limite dell'autostrada. Emarginato dalle spinte espansionistiche impresse dalla speculazione fondiaria, il centro storico ha mantenuto pressoché inalterata la sua struttura urbana, ad eccezione dell'area compresa tra i monasteri di San Michele e Santa Caterina, dove lo sventramento attuato nel ventennio fascista, per la realizzazione di due complessi scolastici, ha provocato una vistosa lacerazione nel tessuto della città.

La città di Mazara rappresenta il terminale costiero di gran parte dei movimenti economico-commerciali e il centro di gravitazione per diversi servizi. La sua economia si basa principalmente sulla pesca, ma anche l'agricoltura (vite) ha assunto un discreto rilievo economico. Il porto ospita la più grande flotta peschereccia italiana, ma ha anche buone potenzialità come porto turistico e scalo civile per i collegamenti con Pantelleria e la Tunisia.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi dei centri e nuclei storici;
- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici);
- tutela delle testimonianze nelle aree d'interesse archeologico;
- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;
- salvaguardia del Sito di Importanza Comunitaria e Zona a Protezione Speciale "Paludi di Capo Feto e Margi Spanò" (ITA010006);
- salvaguardia della zona umida di importanza internazionale (Ramsar);
- salvaguardia della fascia costiera;
- salvaguardia delle aree boscate.

1. Indirizzi

a. Centri e nuclei storici, paesaggi urbani di pregio

- Valorizzazione dell'identità storica degli insediamenti e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali, al fine di conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- recupero del valore formale dei centri e nuclei storici, restituendo agli stessi il proprio ruolo di centralità;
- conservazione del tessuto urbano e mantenimento dei margini della città salvaguardandone le relazioni percettive;
- recupero e restauro conservativo del patrimonio architettonico ed edilizio di pregio;
- conservazione del valore storico-testimoniale;

- recupero dei tessuti urbanistici e delle trame edilizie, eliminazioni delle superfetazioni e di sovrastrutture precarie che occultano e o deturpano gli edifici (vetrine, insegne, condizionatori, serbatoi di riserva idrica, ecc.) e connesse riqualificazioni architettoniche e di arredo urbano;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Centri e Nuclei Storici”.

b. Paesaggio agrario

- Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei manufatti dell’agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri, in quanto elementi caratterizzanti l’organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Paesaggio agrario”.

c. Punti panoramici, viabilità storica e panoramica

- Tutela dei punti panoramici e dei percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio;
- verifica dell’impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate, con previsione di mitigazione degli impatti;
- va evitata, nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari storici e panoramici e dai punti panoramici individuati dal Piano, la realizzazione di manufatti e opere che possano significativamente alterare i caratteri del contesto tradizionale e di panoramicità;
- vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l’apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti “Viabilità storica” e “Punti e percorsi panoramici”.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

7a. Centro storico di Mazara e porto canale sulla foce del Mazaro

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione e/o riqualificazione dell'impianto urbanistico e del tessuto storico;
- recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio;
- mantenimento-recupero dei caratteri di qualità diffusa dell'edilizia in Centro Storico, delle tipologie, degli elementi decorativi;
- salvaguardia della forma urbana mantenendo i margini della città, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;
- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, giardini ecc.), mantenendone la rappresentatività storica;
- salvaguardia, valorizzazione e recupero dei rapporti con il contesto territoriale agricolo e naturale;
- recupero urbanistico e paesaggistico-ambientale della foce del Mazaro ed eliminazione dei detrattori;
- integrazione delle infrastrutture stradali e ferroviarie nel tessuto urbano attraverso progetti di riqualificazione;
- salvaguardia del lungomare, del fronte a mare della città e recupero alla fruizione pubblica, qualificata, delle spiagge e degli arenili;
- valorizzazione e riqualificazione dell'area portuale, con particolare riguardo al porto-canale;
- preservazione della linee di costa e dello sky-line della città storica;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

7b. Paesaggio della foce del fiume Delia (denominata Arena)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;

- tutela delle formazioni ripariali;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico.

In queste aree non è consentito:

- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

7c. Paesaggio urbano della collinetta della Madonna dell'Alto

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero e riqualificazione dei paesaggi urbanizzati tramite piani e/o progetti finalizzati a dare qualità urbana e forma all'insediamento;
- recupero del patrimonio edilizio di pregio, mantenimento dell'identità storica ed ambientale;
- definizione delle aree di pertinenza morfologica individuate opportunamente intorno agli organismi edilizi, nelle quali dettare speciali disposizioni per la qualità degli interventi di recupero e trasformazione, in coerenza con l'identità della preesistenza architettonica;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- recupero paesaggistico, riqualificazione urbanistica e ambientale mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde e viali alberati, riqualificazione edilizia con particolare attenzione all'utilizzo delle tecniche e materiali tradizionali dei rivestimenti delle cortine architettoniche;

- riutilizzazione e rifunionalizzazione delle aree abbandonate o dismesse al fine di limitare il consumo del suolo e riqualificare parti di città in declino;
- valorizzazione dei rapporti di margine centro-contesto paesistico;
- mantenimento delle aree agricole periurbane, delle colture tradizionali e loro valorizzazione in termini ambientali e di fruizione;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi.

7d. Aree di interesse archeologico

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche.
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare cave.

7e. Paesaggi costieri urbanizzati ed aree interessate da processi di antropizzazione (area portuale, aree artigianali)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- valorizzazione dei rapporti di margine centro storico-mare;

- riqualificazione dell'area portuale e delle relative zone cantieristiche e di stoccaggio, attraverso interventi di mitigazione paesaggistica, di risanamento ambientale, di progettazione architettonica qualificata;
- recupero e valorizzazione degli spazi panoramici, interventi di miglioramento della relativa fruibilità e di integrazione con il contesto storico-urbano;
- preservazione della linea di costa e dello sky-line della città.

7f. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

7g. Paesaggio agrario tradizionale e di pregio delle colture a vigneto

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali e di pregio dei vigneti;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del paesaggio agrario.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

7h. Paesaggio fluviale del Mazaro, tratto a monte del centro urbano, aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;

- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere o impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (depuratori);
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza;

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;

- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

7i. Paesaggio della fascia costiera

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale;
- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti e dei vigneti;
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- tutti gli interventi di difesa dall'erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- conservazione degli habitat naturali, tutela e incremento della biodiversità;
- conservazione morfologica della costa;
- recupero paesaggistico – ambientale, tramite specifici piani e/opprogetti di recupero, delle aree degradate dell'edificazione diffusa;
- mantenimento delle zone umide;
- recupero dei beni isolati presenti sulle isole tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali;
- creazione di percorsi pedonali e ciclabili per la fruizione pubblica;
- la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente.

In queste aree, fatta salva la realizzazione di chioschi facilmente amovibili, di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro, di lidi balneari, nonché di pontili e dispositivi galleggianti, che dovranno essere realizzati nel rispetto delle praterie di posidonia esistenti, non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;

- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere o impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (depuratori);
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali.

7l. Paesaggio delle aree umide costiere

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale, dei torrenti e dei canali e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- tutti gli interventi di difesa dall'erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo le tecniche dell'ingegneria naturalistica;

- conservazione degli habitat naturali, tutela e incremento della biodiversità;
- conservazione morfologica della costa;
- riqualificazione paesaggistico–ambientale delle aree degradate dall'edificazione diffusa, tramite specifici piani e/o progetti di recupero;
- mantenimento delle zone umide;
- recupero dei beni isolati (bagli, masserie, torri costiere) tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali;
- creazione di percorsi pedonali e ciclabili per la fruizione pubblica;
- la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente.

In queste aree, fatta salva la realizzazione di chioschi facilmente amovibili, di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro, non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- alterare o distruggere le saline superstiti;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- realizzare lidi balneari e banchine; pontili e dispositivi galleggianti potranno essere realizzati nel rispetto delle praterie di posidonia esistenti;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;

- effettuare l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali.

7m. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili

- escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
 - realizzare serre;
 - effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
 - realizzare cave;
 - effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

7n. Paesaggio costiero contraddistinto da urbanizzazione intensa e disordinata
(Tonnarella e S. Vito)

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- recupero paesaggistico mediante piani attuativi di riqualificazione urbanistica e ambientale con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio; nelle more della redazione di tali piani potranno essere realizzati: interventi di restauro, di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia dell'esistente, nel rispetto della sagoma e del volume esistente; realizzazione di chioschi e di strutture per la diretta fruizione del mare, entrambi facilmente amovibili;
- recupero del patrimonio edilizio di pregio, mantenimento dell'identità storica ed ambientale;
- conservazione e valorizzazione, tramite interventi di restauro e di risanamento conservativo, anche con nuove funzioni e destinazioni d'uso purché compatibili, degli antichi stabilimenti enologici, in quanto esempi di archeologia industriale e memoria storica e identitaria della città di Mazara;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardando gli elementi caratterizzanti il territorio;
- conservazione dei margini dell'abitato;
- azioni per il recupero paesaggistico, la riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde, strade e viali alberati, riqualificazione

- edilizia con particolare attenzione all'utilizzo delle tecniche e materiali tradizionali dei rivestimenti delle cortine architettoniche;
- valorizzazione dei rapporti di margine centro-contesto paesistico;
 - preservazione della linea di costa;
 - definizione delle aree di pertinenza morfologica individuate opportunamente intorno agli organismi edilizi, nelle quali dettare speciali disposizioni per la qualità degli interventi di recupero e trasformazione, in coerenza con l'identità della preesistenza architettonica;

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiali di qualsiasi genere;
- realizzare impianti industriali;
- realizzare opere che alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina.

Art. 28

Paesaggio locale 8

"Delia-Nivolelli"

Inquadramento territoriale

Il paesaggio locale è connotato dal bacino del fiume Delia, che nasce in prossimità di monte San Giuseppe presso il comune di Vita, si sviluppa tra il bacino del Mazaro e quello del Modione, e sfocia infine nei pressi della città di Mazara del Vallo.

Il corso d'acqua è denominato Fiume Grande nel tratto di monte, fiume Delia nel tratto centrale, fiume Arena in quello finale.

Lungo il percorso riceve le acque di molti affluenti, tra i quali: in destra idrografica il torrente Madonna Giovanna, il torrente Giardinazzo e il torrente Gazzera, in sinistra idrografica il torrente San Giovanni e il Torrente Giacosa.

Il reticolo ha un andamento sub-dendritico, determinato dalle basse pendenze dei versanti cui si associano litologie a permeabilità differente che determinano diverso grado di erosione per opera delle acque dilavanti. La morfologia pianeggiante e la maturità dei corsi d'acqua determinano il caratteristico andamento a meandri incassati, con due distinti gradi di maturità: maggiore nella parte terminale, dopo lo sbarramento, meno maturo a monte del Lago della Trinità, dove il fondo vallivo non è minimamente calibrato.

Al paesaggio prevalentemente collinare che caratterizza il bacino nella parte settentrionale, segue quello tipicamente pianeggiante dell'area di Mazara del Vallo.

L'invaso artificiale del lago della Trinità, realizzato negli anni 1954-59 con la costruzione della diga in contrada Furone-Timpone Galasi, a ovest dell'abitato di Castelvetro, ha acquisito importanti caratteristiche di naturalità (boschi artificiali e presenza di numerosi uccelli migratori) e offre scorci paesaggistici incantevoli. Comunità ripariali interessanti sono presenti nelle anse del Delia, mentre la vegetazione a gariga interessa le calcareniti affioranti.

Il regime del corso d'acqua è tipicamente torrentizio, con magre prolungate nel periodo estivo. La presenza dello sbarramento riduce drasticamente gli afflussi a valle. Per tutto l'intero tronco del fiume che scorre in questo paesaggio locale, il corso d'acqua risulta arginato; la risagomatura dell'alveo è proceduta unitamente alla realizzazione dell'impianto e d'irrigazione gestito dal Consorzio di Bonifica Delia-Nivolelli.

Il fiume ha una bassa naturalità dovuta allo sbarramento della diga Trinità, alla cementificazione delle sue sponde dalla diga alla foce e alla presenza, nell'alveo fluviale, di campi coltivati senza lavorazioni conservative (che causano un elevato apporto terrigeno durante le piogge torrentizie).

Resti di una scogliera corallina messiniana tra le meglio conservate del bacino del Mediterraneo si ritrovano in contrada Grieni, in destra idrografica del fiume Delia. La sua importanza è relativa sia all'aspetto paleogeografico (per la presenza dei termini geologici riferibili al passaggio tra facies di laguna, retro scogliera e scogliera) che per la presenza di una ricca fauna fossile (Porites, coralli a bastone, Tarbellastrea e Siderastrea, gasteropodi, ecc.).

Il paesaggio agrario è abbastanza omogeneo e caratterizza tutta l'area con estese coltivazioni a vigneto e seminativo, che si ritrova a macchia di leopardo e in modo più continuo sui versanti collinari argillosi. Anche l'uliveto è presente, ma in minor quantità, anche se va diffondendosi sempre di più.

L'insediamento è caratterizzato prevalentemente da case sparse a carattere rurale, isolate o a formare allineamenti. La viabilità provinciale, comunale e interpodereale costruisce un'ampia griglia in cui si articola il disegno regolare dei campi.

Il patrimonio storico è costituito da ville, bagli e casali rurali, magazzini e abbeveratoi. Sono presenti piccole aree d'interesse archeologico (in contrada San Nicola, Sant'Agata, Paternò, Timpa Russa, Dubesi, ecc.) che testimoniano la presenza umana sin dall'età preistorica.

Obiettivi di qualità paesaggistica:

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;

- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici);
- salvaguardia delle testimonianze nelle aree d'interesse archeologico;
- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;
- salvaguardia degli habitat lacustri;
- salvaguardia delle aree boscate.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agrario

- Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri, in quanto elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Paesaggio agrario".

b. Punti panoramici, viabilità storica e panoramica

- Tutela dei punti panoramici e dei percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio;
- verifica dell'impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate, con previsione di mitigazione degli impatti;
- va evitata, nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari storici e panoramici e dai punti panoramici individuati dal Piano, la realizzazione di manufatti e opere che possano significativamente alterare i caratteri del contesto tradizionale e di panoramicità;

- vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l'apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti "Viabilità storica" e "Punti e percorsi panoramici".

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

8a. Paesaggio fluviale del Delia e dei suoi affluenti

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni riparali;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico.

In queste aree non è consentito:

- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

8b. Aree di interesse archeologico

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza;

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare cave.

8c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

8d. Paesaggio dell'invaso Trinità e delle fasce perilacustri

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento degli habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e degli invasi e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- conservazione della geomorfologia dei luoghi;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi e sullo specchio d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico.
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento e recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- creazione di sentieri e percorsi (anche ciclabili) per la fruizione;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti idrogeologiche e del paesaggio agrario.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere o impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (depuratori);
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali.

8e. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

Art. 29

Paesaggio locale 9

“Gorghi Tondi e lago di Preola”

Inquadramento territoriale

Il paesaggio locale “Gorghi Tondi e lago Preola” è caratterizzato da estese sciare pianeggianti e aride (separate da quelle di Marsala dalla valle alluvionale del fiume Delia), da una zona umida di notevole interesse naturalistico e da un litorale roccioso intensamente edificato.

Il paesaggio tipico delle sciare si estende fino al mare nella zona di Capo Granitola. Esso è costituito da suoli poveri e sottili e da rocce affioranti, dominato da aspetti steppici a terofite (in particolare *Stipa Capensis*) con relittuali lembi forestali a Quercia spinosa. Le sciare rappresentano, per numerose specie di piante e animali, un ambiente ideale o addirittura esclusivo di rilevanza floristica, fitocenotica e faunistica.

Questo paesaggio arido, in parte incolto o utilizzato a pascolo, è interessato dalla coltivazione di grandi cave di tufo in parte non più attive e molto degradate, presenti in contrada Campana e nei pressi della stazione di San Nicola, una delle quali oggi destinata a discarica pubblica.

Colture intensive a vigneto circondano le sciare nella contrada San Nicola, mentre le colture dell'uliveto predominano in Contrada Piano Messina e specialmente Cusa, impiantati su depositi terrazzati marini costituiti da calcareniti e sabbie.

All'interno delle sciare il lago Preola e tre piccoli stagni detti Gorgi Tondi, generati da fenomeni di natura carsica, si sviluppano dove il tavolato calcarenitico ha subito crolli, favorendo l'affioramento della falda freatica. La stessa origine è ipotizzata per il margi Murana (più vicino al territorio di Mazara del Vallo) ormai da decenni vuoto, e per i Catafossi, sprofondamenti conici le cui pareti calcaree si presentano fittamente ricoperte da macchia mediterranea. I Gorgi Tondi e il lago Preola costituiscono un interessante complesso lacustre originato dalla presenza di un livello argilloso impermeabile intercalato fra le calcareniti quaternarie.

La caratteristica vegetazione spontanea, mista a recenti impianti a vigneto, e l'interessantissima fauna con numerose specie di uccelli, formano una piccola oasi tra le aride sciare. Questo complesso lacustre non ha alcun contatto con il mare ed è alimentato esclusivamente dalle acque piovane, presentando dunque un basso grado di salinità. Il lago Preola, il più grande dei bacini, di forma allungata, è soggetto a prosciugamento per lunghi periodi dell'anno, soprattutto durante le annate siccitose.

Le scarpate attorno alla depressione che ospita questo ecosistema presentano un'interessante formazione forestale, costituita da più specie di *Quercus*. L'importanza naturalistica di questo magnifico ambiente è duplice: da un lato è connessa alla presenza di una fitta e ricca macchia mediterranea composta principalmente da Lentisco, Terebinto, Palma nana, Camedrio, Quercia calliprina (pianta rara), Scabiosa grandiflora (i cui magnifici fiori purpurei raggiungono qui una rara bellezza), numerose specie riparali e altre sommerse; dall'altro alla straordinaria dovizia dell'ornitofauna stanziale e migratoria richiamata dai luoghi circostanti in questa splendida oasi. Gli specchi d'acqua, infatti, sono densamente frequentati da folaghe, tuffetti, anatre selvatiche, aironi, starni, cannaiole, usignoli di fiume, upupe, forapaglie e da numerosi rapaci, quali il nibbio reale e bruno e il falco di palude. Tra gli altri animali presenti, oltre ad alcuni piccoli mammiferi, il ramarro e, nascosta tra le canne, la testuggine palustre.

Il Pantano Leone ("acque fitusi"), piccolo stagno dalle acque poco profonde formatosi per l'apporto di acque piovane e reflue, è un'altra area umida rilevante soprattutto dal punto di vista faunistico. Esso si trova poco distante dall'area archeologica delle Cave di Cusa, da cui è separato da un poggio coperto da tipica macchia mediterranea. Il pantano inserito in questo paesaggio è unico e straordinario ed è stato scelto come luogo di sosta e nidificazione di molte specie –anche rare– di anatre e uccelli. E' possibile osservare numerosi limicoli come il gambecchio, la pantana, la pettegola, il piro piro piccolo, il piro

piro boschereccio, il totano moro, il combattente, il cavaliere d'Italia e l'avocetta. Sono inoltre presenti la folaga, l'upupa, la rondine, il rondone e il balestruccio. Nel Pantano Leone nidificano la moretta tabaccata e l'anatra marmorizzata, specie a rischio di estinzione, che hanno il pantano come unico sito di riproduzione in Italia e uno dei pochi a livello europeo.

Attorno all'area del pantano predomina la monocoltura dell'olivo, che a tratti si confonde con la macchia mediterranea.

Il paesaggio è ricco di testimonianze archeologiche, la principale delle quali è Cave di Cusa, contesto archeologico unico. In uso dal VI secolo a.C. fino alla distruzione della polis di Selinunte, fornisce preziose informazioni sui metodi di cavatura e lavorazione della pietra. Queste cave furono utilizzate per la costruzione di edifici monumentali, come il cosiddetto Tempio G, nel santuario della collina orientale. Grandi rocchi di colonne semilavorati permangono sul sito tra olivastri e macchia mediterranea; dalla posizione privilegiata delle cave ci si affaccia, inoltre, sul mare di uliveti che si estendono a perdita d'occhio. Il contesto paesaggistico-archeologico assume, pertanto, rilevanza eccezionale.

Obiettivi di qualità paesaggistica:

- Valorizzazione e miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici);
- salvaguardia delle testimonianze nelle aree d'interesse archeologico;
- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;
- salvaguardia degli habitat lacustri.
- salvaguardia del Sito di Importanza Comunitaria "Laghetti di Preola e Gorghi Tondi e Sciare di Mazara" (ITA010005) e della Zona a Protezione Speciale "Laghetti di Preola e Gorghi Tondi e Sciare di Mazara e Pantano Leone" (ITA010031);
- salvaguardia della zona umida di importanza internazionale (Ramsar) "Laghi di Murana, Preola e Gorghi Tondi e del Pantano Leone";
- salvaguardia della fascia costiera;
- salvaguardia delle aree boscate.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agrario

- Valorizzazione e miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri, in quanto elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Paesaggio agrario".

b. Punti panoramici, viabilità storica e panoramica

- Tutela dei punti panoramici e dei percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio;
- verifica dell'impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate, con previsione di mitigazione degli impatti;
- va evitata, nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari storici e panoramici e dai punti panoramici individuati dal Piano, la realizzazione di manufatti e opere che possano significativamente alterare i caratteri del contesto tradizionale e di panoramicità;
- vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l'apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti "Viabilità storica" e "Punti e percorsi panoramici".

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

9a. Nuclei storici, paesaggi costieri urbanizzati ed aree interessate da processi di antropizzazione

(Torretta Granitola, aree artigianali)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione del tessuto urbano, recupero del patrimonio edilizio di pregio, mantenimento dell'identità storica ed ambientale dei centri;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- conservazione dei margini dell'abitato.
- azioni per il recupero paesaggistico, la riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde, strade e viali alberati, riqualificazione edilizia con particolare attenzione all'utilizzo delle tecniche e materiali tradizionali dei rivestimenti delle cortine architettoniche;
- valorizzazione dei rapporti di margine centro-contesto paesistico;
- preservazione della linea di costa;
- definizione delle aree di pertinenza morfologica individuate opportunamente intorno agli organismi edilizi, nelle quali dettare speciali disposizioni per la qualità degli interventi di recupero e trasformazione, in coerenza con l'identità della preesistenza architettonica;
- recupero paesaggistico e riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde, viali alberati, con particolare attenzione all'utilizzo delle tecniche e dei materiali tradizionali per i rivestimenti delle cortine architettoniche.

9b. Aree di interesse archeologico

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche.
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza;

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;

- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare cave.

9c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

9d. Paesaggio agrario delle colture specializzate con elementi di naturalità (sciare) e paesaggio agrario e delle colture di pregio (oliveti), aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti e dei vigneti;

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio e delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e degli antichi percorsi, finalizzati alla creazione di itinerari naturalistici ed escursionistici;
- recupero ambientale e paesaggistico dei terreni abbandonati, con asportazione del ravaneto e recupero delle aree di cava dismesse;
- riutilizzo delle cave dismesse localizzandovi attività che non comportino volumetrie;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del paesaggio agrario.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;

- eliminare gli elementi di vegetazione naturale (macchie e garighe) presenti, in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza;

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

9e. Paesaggio delle aree umide (Lago Preola, Gorghi Tondi, Pantano Leone)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi al fine della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento degli habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e degli invasi e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- conservazione degli habitat naturali, tutela e incremento della biodiversità;
- conservazione della geomorfologia dei luoghi;
- mantenimento delle zone umide;

- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento e recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- creazione di sentieri e percorsi (anche ciclabili) per la fruizione;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti idrogeologiche e del paesaggio agrario.

In queste aree, fatta salva la realizzazione di chioschi facilmente amovibili, di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro, non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade, fatto salvo quanto previsto all'art. 39 L.R. 7/2003;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrate;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere o impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (depuratori);
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali.

9f. Paesaggio della fascia costiera

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale;
- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti e dei vigneti;
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- tutti gli interventi di difesa dall'erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- conservazione degli habitat naturali, tutela e incremento della biodiversità;
- conservazione morfologica della costa;
- il recupero paesaggistico – ambientale, tramite specifici piani e/opprogetti di recupero, delle aree degradate dell'edificazione diffusa;
- recupero dei beni isolati presenti sulle isole tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali;
- creazione di percorsi pedonali e ciclabili per la fruizione pubblica;
- la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente.

In queste aree, fatta salva la realizzazione di chioschi facilmente amovibili, di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro, di lidi balneari, nonché di pontili e dispositivi galleggianti, che dovranno essere realizzati nel rispetto delle praterie di posidonia esistenti, non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;

- effettuare l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali.

9g. Paesaggio archeologico delle Cave di Cusa e zona B1 del Parco archeologico

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- miglioramento e della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive nonché dal regolamento dell'istituendo Parco Archeologico;
- conservazione del sistema archeologico di area vasta;
- restauro e valorizzazione dei beni archeologici.

9h. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;

- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

9i. Paesaggio costiero contraddistinto da urbanizzazione intensa e disordinata
(lungo la strada litoranea Mazara – Torretta Granitola)

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- recupero paesaggistico mediante piani attuativi di riqualificazione urbanistica e ambientale con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio; nelle more della redazione di tali piani potranno essere realizzati: interventi di restauro, di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia dell'esistente, nel rispetto della sagoma e del volume esistente; realizzazione di chioschi e di strutture per la diretta fruizione del mare, entrambi facilmente amovibili;
- eliminazione dei detrattori ambientali, garantendo il restauro dei beni e dei valori paesistici e naturalistici e la riqualificazione delle dune;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo e mantenimento delle aree libere, salvaguardando gli elementi caratterizzanti il territorio;
- riqualificazione del rapporto tra il mare e la costa, garantendo ove possibile, la ricostruzione della rete ecologica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti industriali;
- realizzare opere che alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina.

Art. 30

Paesaggio locale 10

“Altopiano di Castelvetro”

Inquadramento territoriale

Il paesaggio locale dell'altopiano di Castelvetro è costituito da diversi contesti ambientali di grande interesse: un ampio tavolato costiero, ricoperto da “boschi” di ulivo, leggermente degradante verso il mare con dolci pendenze, delimitato dai bacini del Delia a Nord-Ovest e del Belice a Est e inciso dal fiume Modione, terrazzi e morbidi rilievi collinari che diventano aspri lungo il confine Nord-Ovest, una splendida costa sabbiosa sovrastata dalle rovine della città greca di Selinunte.

La morfologia dell'area è caratterizzata da spianate calcarenitiche a debole pendenza, da aree pianeggianti interrotte da locali rotture e salti morfologici in corrispondenza degli orli dei terrazzi sia di origine marina sia fluviale.

Nella campagna, intensamente coltivata, domina la coltura più diffusa e più rappresentativa dell'olivo da mensa specializzato (DOP Nocellara del Belice) e da olio (Valle del Belice) e, in misura minore, dei vigneti. E' un paesaggio agrario di grande valore percettivo e ambientale. L'ampia copertura arborea degli uliveti talora supplisce almeno in parte alla scarsità di ambienti di bosco veri e propri facilitando i movimenti di specie di uccelli legati ad ambienti di bosco, quali ghiandaia, rigogolo, rampichino.

Il vigneto è presente a macchia di leopardo immerso fra gli olivi. I seminativi e gli agrumeti si trovano soltanto alla periferia di Castelvetro, lungo il corso del Modione.

Il paesaggio agrario è inoltre reso prezioso da numerose e importanti architetture rurali tipiche della società agro-pastorale del trapanese: ville signorili, concentrate soprattutto in prossimità dei due centri abitati, chiese e cappelle (tra queste, l'eccezionale esempio di architettura arabo-normanna della Trinità di Delia), case e aggregati rurali, bagli, mulini, magazzini, cantine e oleifici. I mulini lungo il Modione, alcuni dei quali risalenti al XV secolo (Scoglio, Terzi, Guirbi, San Giovanni, Mezzo e Garofano) molivano, fino alla metà del Novecento, il frumento raccolto in questo territorio, ma anche quello proveniente da un hinterland più ampio; essi testimoniano i caratteri del latifondo cerealicolo e la potenza delle famiglie feudali.

La rete infrastrutturale principale SS 115, i tracciati di connessione locale (SP 52, SP 56, strade comunali) e la viabilità rurale, correndo nella pianura tutta oliveti e vigneti, disegnano una trama del paesaggio agrario orientata dalle antiche relazioni tra i centri urbani, la campagna e il mare.

Il paesaggio è attraversato dal Modione; esso ha carattere torrentizio e lungo il suo percorso non riceve affluenti di rilievo. Gli antichi Greci lo chiamarono Selinus e nei pressi della sua foce, sul terrazzo calcareo che separa il fiume dal vicino vallone Landaro, fondarono la colonia di Selinunte.

Nell'ultimo tratto, nelle contrade Margio e Latomie, il fiume presentava un andamento meandriforme, che è stato bonificato e rettificato, eliminando quasi del tutto la presenza di paludi. Tuttavia le dune litoranee che i venti predominanti di scirocco accumulano sulla spiaggia, impediscono il regolare deflusso delle acque e contribuiscono alla formazione di ristagni alla foce, che ha caratteristiche generali assimilabili a quella del Belice. Infatti, la foce del Modione presenta un ecosistema dunale relativamente integro con associazioni vegetali stabili a psammofile (*Tamarix gallica*, *Juncus acutus*, *Inula crithmoides*, *Panocratium maritimum*, *Phragmites australis*) e un'entomofauna importante che presenta specie a rischio di estinzione, tra cui diversi *Anoxia scutellaris* sub specie *argentea* e *Polyphyla Ragusa*

i. Anche la spiaggia tra la foce e l'acropoli è rinomata dal punto di vista paesaggistico-naturalistico.

Selinunte, fondata nel 628 a.C. sul pianoro affacciato sul mar d'Africa, è una delle più importanti sedi archeologiche del Mediterraneo; fu distrutta dai Cartaginesi nel 409 a.C., ricostruita e vissuta fino a quando un violento terremoto (probabilmente in epoca bizantina) ridusse a un cumulo di rovine la città, della quale si perse anche il nome. Fu il Fazello, nel XVI secolo, a riconoscerla, ma essa servì per secoli come cava di pietre, anche dopo un divieto del re Ferdinando III di Borbone (1779); le devastazioni cessarono solo quando il governo italiano vi pose una custodia permanente. Il Parco archeologico di recente istituzione ne assicurerà la conservazione e la valorizzazione.

Nel paesaggio locale gli abitati di Castelvetro e Campobello di Mazara, distanti pochi chilometri, sorgono tra il bacino del Modione e quello del Delia e si sviluppano sulla linea dello spartiacque, collegati dalla SS 115 e dalla ferrovia Trapani-Palermo via Castelvetro. Purtroppo l'autostrada Mazara-Palermo, intersecando con il suo tracciato invalicabile questa linea di collegamento, ha separato questa struttura geomorfologica e urbanistica. Essa inoltre interrompe la continuità tra l'abitato di Castelvetro e la campagna.

Castelvetro fu feudo dei Tagliavia; registrò una prima espansione fra il XIII e il XV secolo e raggiunse il massimo sviluppo nel XVII. Il nucleo antico ha una forma radiale (centrato sul sistema delle piazze, recentemente restaurato e valorizzato) riconducibile all'impianto medievale; attorno agli edifici monumentali si è aggregato un tessuto urbano caratterizzato da modelli tipologici poveri nei materiali e con connotazioni proprie della cultura contadina.

Campobello di Mazara, fondato nel 1623 nell'ambito del fenomeno dello jus populandi, è un centro agricolo con tessuto urbano a maglie regolari ortogonali, che ripropone i modelli urbanistici delle città di nuova fondazione.

Marinella di Selinunte, oggi centro turistico-balneare nei pressi dell'Acropoli selinuntina, sorge dove era l'antico caricatore chiamato "Scalo di Bruca". Nel secondo ottocento l'insediamento diviene stabile con il frazionamento degli ex feudi Marinella e Latomie e con l'apertura di nuove vie di comunicazione (la strada per Selinunte, la ferrovia per Porto Empedocle, dismessa nel 1986) e si forma il borgo di pescatori e le prime strutture (stabilimento balneare del 1890). Il porticciolo di Marinella, soggetto a interrimento, per i bassi fondali consente l'accesso solamente a piccole imbarcazioni. L'espansione incontrollata degli ultimi quaranta anni ha modificato profondamente la borgata, alterandone i caratteri e gli ambienti naturali e agricoli retrostanti.

Negli ultimi anni, essendo ormai saturi e degradate dall'abusivismo le fasce costiere a ovest dell'Acropoli, la costruzione di strutture alberghiere ha prodotto una forte pressione sulle aree agricole e anche su quelle naturali, oggetto di speciale protezione.

Obiettivi di qualità paesaggistica:

- Valorizzazione e miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione del riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici);
- salvaguardia delle testimonianze nelle aree d'interesse archeologico;
- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;
- salvaguardia del Sito di Importanza Comunitaria "Sistema dunale capo Granitola, Porto Palo e foce del Belice" (ITA010011);
- salvaguardia della fascia costiera;
- salvaguardia delle aree boscate.

1. Indirizzi

a. Centri e nuclei storici, paesaggi urbani di pregio

(Castelvetrano, Campobello di Mazara)

- Valorizzazione dell'identità storica degli insediamenti e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali, al fine di conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- recupero del valore formale dei centri e nuclei storici, restituendo agli stessi il proprio ruolo di centralità;
- conservazione del tessuto urbano e mantenimento dei margini della città salvaguardandone le relazioni percettive;
- recupero e restauro conservativo del patrimonio architettonico ed edilizio di pregio;
- conservazione del valore storico-testimoniale;
- recupero dei tessuti urbanistici e delle trame edilizie, eliminazioni delle superfetazioni e di sovrastrutture precarie che occultano e o deturpano gli edifici (vetrine, insegne, condizionatori, serbatoi di riserva idrica, ecc.) e connesse riqualificazioni architettoniche e di arredo urbano;

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Centri e Nuclei Storici”.

b. Paesaggio agrario

- Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei manufatti dell’agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri, in quanto elementi caratterizzanti l’organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Paesaggio agrario.

c. Punti panoramici, viabilità storica e panoramica

- Tutela dei punti panoramici e dei percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio;
- verifica dell’impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate, con previsione di mitigazione degli impatti;
- va evitata, nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari storici e panoramici e dai punti panoramici individuati dal Piano, la realizzazione di manufatti e opere che possano significativamente alterare i caratteri del contesto tradizionale e di panoramicità;
- vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l’apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti “Viabilità storica” e “Punti e percorsi panoramici”.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del Codice

10a. Paesaggi costieri urbanizzati *(Marinella di Selinunte)*

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- valorizzazione dell'identità storica degli insediamenti e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali, al fine di conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- recupero del valore formale dei nuclei storici;
- recupero e restauro conservativo del patrimonio architettonico ed edilizio di pregio;
- conservazione del valore storico-testimoniale;
- recupero dei tessuti urbanistici e delle trame edilizie, eliminazioni delle superfetazioni e di sovrastrutture precarie che occultano e o deturpano gli edifici (vetrine, insegne, condizionatori, serbatoi di riserva idrica, ecc.) e connesse riqualificazioni architettoniche e di arredo urbano;
- recupero e riqualificazione dei paesaggi urbanizzati tramite piani e/o progetti finalizzati a dare qualità urbana e forma all'insediamento;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- recupero paesaggistico e riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde, strade e viali alberati, riqualificazione edilizia con particolare attenzione all'utilizzo delle tecniche e dei materiali tradizionali per i rivestimenti delle cortine architettoniche;
- preservazione della linea di costa.

10b. Paesaggio dei torrenti e dei canali

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà e potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;

- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico.

In queste aree non è consentito:

- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

10c. Aree di interesse archeologico

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche.
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza;

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare cave.

10d. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

10e. Paesaggio agrario tradizionale e delle colture di pregio ad oliveto, aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti e dei vigneti;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza,

- prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
 - conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
 - tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del paesaggio agrario.;

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza;

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

10f. Paesaggio fluviale del Modione ed impluvi minori, aree boscate e vegetazione assimilata comprese

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;

- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

10g. *Paesaggio della fascia costiera con elementi di naturalità*

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale;
- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti e dei vigneti;
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- tutti gli interventi di difesa dall'erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- conservazione degli habitat naturali, tutela e incremento della biodiversità;
- conservazione morfologica della costa;
- il recupero paesaggistico – ambientale, tramite specifici piani e/opprogetti di recupero, delle aree degradate dell'edificazione diffusa;
- mantenimento delle zone umide;
- recupero dei beni isolati presenti sulle isole tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali;
- creazione di percorsi pedonali e ciclabili per la fruizione pubblica;
- la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente.

In queste aree, fatta salva la realizzazione di chioschi facilmente amovibili, di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro, di lidi balneari, nonché di pontili e dispositivi galleggianti, che dovranno essere realizzati nel rispetto delle praterie di posidonia esistenti, non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali.

10h. Area archeologica di Selinunte

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- miglioramento e della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive nonché dal regolamento del Parco Archeologico;
- conservazione del sistema archeologico di area vasta;
- restauro e valorizzazione dei beni archeologici.

10i. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;

- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

Art. 31
Paesaggio locale 11
“Dune costiere”

Inquadramento territoriale

Il paesaggio individua il territorio costiero da Faro Granitola al Parco archeologico di Selinunte e comprende le fasce di recente e intensa urbanizzazione di Trefontane e Triscina. L'edificazione abusiva incontrollata sta rovinando l'equilibrio ecologico di questa zona costiera, distruggendo o mettendo comunque in pericolo le dune di sabbia. I sistemi dunali presentano, per i disturbi antropici, diverso grado di maturità con vegetazione alofita e retrodunale.

I nuovi aggregati urbani, estesi diversi chilometri, carenti di servizi e attrezzature per lo smaltimento di acque fognarie (depuratori), confliggono con i sistemi dunali costieri e costituiscono limite e barriera visiva da e verso il mare, richiedendo in tal senso un'estesa riqualificazione anche in funzione della fruizione pubblica.

Il paesaggio inoltre è stato devastato in passato da un'intensa attività estrattiva di materiale lapideo e di materiale sabbioso, che ha lasciato desolazione, abbandono e degrado.

Nell'insieme il paesaggio appare molto fragile, ma ancora in parte sano in alcuni tratti di costa e in gran parte dei territori a monte delle fasce costiere urbanizzate.

L'edificazione continua di seconde case, prevalentemente abusiva, interessa tutto il litorale sabbioso che va da Capo Granitola sin quasi alla foce del Modione, dove s'interrompe per la presenza dell'area archeologica di Selinunte. Le località di Trefontane e Triscina, meta privilegiata per le popolazioni delle aree interne, sono tristemente note per le devastazioni ambientali del paesaggio costiero. A poca distanza dal faro di Capo Granitola è stato costruito un grande complesso turistico ricettivo, di circa tremila posti letto (Villaggio Kartibubbo).

Dal faro di Capo Granitola a Pozzitello, fino all'inizio dell'insediamento di Trefontane, la fascia costiera è caratterizzata da un litorale con ampio sviluppo di sabbie e dune. Si tratta di depositi, di origine eolica, di sabbie medio-fini, di color oro, che si sviluppano verso l'interno per una profondità massima di circa due chilometri.

La spiaggia dopo il faro di Capo Granitola è in buono stato di conservazione, con un sistema dunale interessante dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. Sono presenti alcuni segni di regressione della linea di costa. Il sistema dunale e la spiaggia, in zona Pozzitello, sono in discreto stato di conservazione sebbene verso Est siano presenti gruppi di abitazioni e le coltivazioni si spingano in alcuni tratti al limite della spiaggia.

Il paesaggio dei vigneti contorna il sistema dunale determinando, con il cambiare delle stagioni, interessanti variazioni di colore.

Il contesto costiero Trefontane-Triscina è interessato, dal punto di vista geologico, da un vasto deposito di tipo eolico che assume più consistenza verso Est, con un caratteristico paesaggio arricchito un tempo da forme faunistiche e floristiche.

Questo litorale, caratterizzato da costa bassa con spiagge e dune, è la continuazione del sistema dunale di Pozzitello, ma con un grado di antropizzazione decisamente più spinto. Non essendo presenti corsi d'acqua, il territorio è drenato da alcuni "fossi"; in prossimità della costa sono individuabili i canali di bonifica della Palude Ingegna, riportata nella cartografia storica.

La strada costiera comunale da Cartibubbo a Trefontane, giacché abusiva, è stata in parte rimossa.

Il borgo di Trefontane, di origine marinara e sorto attorno alla torre cinquecentesca semi diroccata, è interessato negli ultimi anni da un crescente sviluppo turistico balneare. L'abitato attuale, prodotto da un rilevante fenomeno di abusivismo edilizio, si estende lungo la costa con un tessuto a pettine ampio e spesso generato dal ripetersi di strade parallele alla costa e da brevi assi perpendicolari; l'urbanizzato raggiunge densità molto elevate in proporzione alla capacità di carico del territorio. Nella zona di Trefontane permane la strada litoranea, mentre nella zona di Triscina l'insediamento, sempre molto esteso e intenso, è caratterizzato dall'assenza della strada costiera e dall'estrema vicinanza degli edifici all'arenile. L'agglomerato di Triscina si sviluppa fino ai bordi del Parco archeologico di Selinunte, occupando le propaggini occidentali dell'altopiano su cui è posta la città antica, con notevole impatto visivo e disturbo ambientale.

Le aree interne, poste tra l'urbanizzazione costiera e gli uliveti dell'altopiano di Castelvetro, sono interessate da un'estesa area di cave prevalentemente dismesse. Il paesaggio è suggestivo ma differenziato e degradato; le colture agrarie costituiscono l'elemento di connessione di questo paesaggio frammentato. In quest'area, il nome stesso di alcune località in cui ricorre la parola "Bosco", come Bosco Argilluffo, testimoniano che tutta questa zona doveva essere ricca di vegetazione boschiva, caratterizzata dalla Quercia da Sughero nell'entroterra e dai Pioppi sulle dune costiere. Questi boschi, costituiti anche da lentisco, ginestre e tamerici, formavano per circa quattro miglia in larghezza e due in lunghezza l'impenetrabile vegetazione da Tre Fontane a Manicalunga. Pare che le Querce da Sughero siano sopravvissute fino ai primi del '900, alimentando un discreto commercio. Aree boscate e assimilabili sono ancora tuttavia presenti in quest'area.

Il contesto Cartibubbo-Ingegna trova il suo confine superiore a Nord nel limite tra la coltura dell'olivo e quella della vigna. Il paesaggio agrario del vigneto copre e uniforma, con piccole isole di oliveti e d'inculto, tutta l'estensione del terrazzo che degrada dolcemente verso mare. Il disegno dei campi definisce un tessuto agrario a maglie regolari, che si organizza con riferimento alle strade di collegamento della costa con il centro urbano di Campobello. I filari dei vigneti segnano con sottili linee parallele le superfici dei campi. Edifici privati, prevalentemente a servizio dell'agricoltura, costituiscono riferimenti visivi.

Obiettivi di qualità paesaggistica:

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici);
- salvaguardia delle testimonianze nelle aree d'interesse archeologico;
- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;
- salvaguardia del Sito di Importanza Comunitaria "Sistema dunale capo Granitola, Porto Palo e foce del Belice" (ITA010011);
- salvaguardia della fascia costiera;
- salvaguardia delle aree boscate.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agrario

- Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri, in quanto elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Paesaggio agrario”.

b. Punti panoramici, viabilità storica e panoramica

- Tutela dei punti panoramici e dei percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio;
- verifica dell'impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate, con previsione di mitigazione degli impatti;
- va evitata, nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari storici e panoramici e dai punti panoramici individuati dal Piano, la realizzazione di manufatti e opere che possano significativamente alterare i caratteri del contesto tradizionale e di panoramicità;
- vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l'apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti “Viabilità storica” e “Punti e percorsi panoramici”.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

11a. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

11b. Paesaggio agrario tradizionale e della vegetazione retrodunale, aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- riqualificazione delle aree di cava dismesse e riutilizzo delle stesse con attività che non comportino volumetrie;
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- conservazione degli habitat naturali, tutela e incremento della biodiversità;
- mantenimento delle zone umide;
- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti e dei vigneti;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei fossi e dei canali;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;

- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del paesaggio agrario”.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

11c. Paesaggio della fascia costiera dunale con elementi di naturalità

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale;
- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti e dei vigneti;
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- tutti gli interventi di difesa dall'erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- conservazione degli habitat naturali, tutela e incremento della biodiversità;
- conservazione morfologica della costa;
- il recupero paesaggistico – ambientale, tramite specifici piani e/opprogetti di recupero, delle aree degradate dell'edificazione diffusa;
- mantenimento delle zone umide;
- recupero dei beni isolati presenti sulle isole tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali;
- creazione di percorsi pedonali e ciclabili per la fruizione pubblica;
- la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente.

In queste aree, fatta salva la realizzazione di chioschi facilmente amovibili, di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro, di lidi balneari, nonché di pontili e dispositivi galleggianti, che dovranno essere realizzati nel rispetto delle praterie di posidonia esistenti, non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili;

- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori).

11d. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste

dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

11e. Paesaggio costiero contraddistinto da urbanizzazione intensa e disordinata
(*Insedimenti urbani di Tre Fontane e Triscina*)

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- recupero paesaggistico mediante piani attuativi di riqualificazione urbanistica e ambientale con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio; nelle more della redazione di tali piani potranno essere realizzati: interventi di restauro, di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia dell'esistente, nel rispetto della sagoma e del volume esistente; realizzazione di chioschi e di strutture per la diretta fruizione del mare, entrambi facilmente amovibili;
- eliminazione dei detrattori ambientali, garantendo il restauro dei beni e dei valori paesistici e naturalistici e la riqualificazione delle dune;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo e mantenimento delle aree libere, salvaguardando gli elementi caratterizzanti il territorio;

- riqualificazione del rapporto tra il mare e la costa, garantendo ove possibile, la ricostruzione della rete ecologica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti industriali;
- realizzare opere che alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina.

Art. 32

Paesaggio locale 12

“Foce del Belice”

Inquadramento territoriale

Il paesaggio comprende la foce e la bassa valle del Belice (il maggiore dei tre fiumi che bagnano il territorio selinuntino), il cui ampio bacino idrografico si sviluppa dai monti di Palermo alle spiagge meridionali del trapanese. La morfologia del bacino presenta caratteri variabili giacché risente delle diversità dei tipi litologici affioranti; nella bassa valle, dove sono prevalenti i terreni arenaceo-sabbiosi, il fiume attenua la sua pendenza e scorre con decorso lento, snodandosi in ampi meandri che intagliano il pianoro calcarenitico fra Castelvetro e Portopalo.

Il Belice, un tempo navigabile per un tratto, ha segnato per millenni una delle principali vie di comunicazione tra l'interno e la costa. Tale funzione è evidenziata da una serie d'insediamenti ritrovati lungo il suo percorso, che vanno dalla preistoria sino all'Alto Medio Evo.

Il fiume un tempo era pescosissimo, tanto che il principe di Castelvetro concedeva in gabella la “Pescheria del Belice”, chiamata anche la gabella di li alosi, dal nome del pesce più abbondante e più pregiato che si pescava nel fiume. La portata del fiume è diminuita progressivamente nei secoli per le variate condizioni climatiche e si è ridotta a pochi metri cubi al secondo dopo la realizzazione degli invasi a Nord.

Il paesaggio è caratterizzato da ambienti diversi: le dune, la foce del fiume con la tipica vegetazione palustre, la macchia mediterranea sempreverde e le colture agrarie dei vigneti, che si estendono al limite degli ambienti naturali.

Tra i più belli della Sicilia, il tratto di costa dalle finissime sabbie che si estende tra Marinella di Selinunte e Portopalo rappresenta, al di là dell'interesse scientifico, una vera ricchezza dal punto di vista paesaggistico. Si tratta di un insieme costituito dall'ampia foce

del fiume e da dune costiere che spesso si spingono nell'entro terra fino a 70-80 metri, raggiungendo un'altezza di circa 5-6 metri. Sia le dune, continuamente modificate dall'azione dei venti, sia la foce, ospitano una comunità vegetale e animale assai rilevante. Le prime sono colonizzate –e spesso consolidate- da una flora varia e ricca che va dalle erbe striscianti capaci di riemergere dalla sabbia, ai cespugli; dai piccoli alberi ai rari e delicati fiori. Tra queste piante, perfettamente adattate all'ambiente, spiccano in particolar modo il superbo e profumato Giglio marino, ormai rarissimo in Sicilia, la Soldanella dalla inflorescenza rosea, l'Eringio marino dalle robuste spine, l'aromatica Santolina delle spiagge, la Onnide impreziosita da piccolissimi fiori gialli, il Ravastrello marittimo dai fiori odorosi, il giallo Papavero cornuto e poi, ancora, gli alberelli di Tamerice e le spettacolari Acacie. Nei pressi della bellissima foce del fiume e lungo le sue rive attecchisce una ricca vegetazione palustre a Canne, Carici e alcune Tifacee. Dal punto di vista faunistico l'intera zona è altrettanto, se non più, importante; le particolari caratteristiche ambientali, infatti, fanno sì che presso la foce del Belice sostino Aironi cinerini, Martin pescatori, Anatre, mentre nelle bassure retrodunali, dove sovente si accumulano le acque provenienti dalla falda freatica, non è difficile scorgere Cuculi, Ghiandaie marine, Rigogoli. Significativa, inoltre, la presenza di numerose specie di Artropodi e, tra i rettili, quella del Ramarro, il più grande sauro siciliano. Sembra infine che su queste magnifiche spiagge le Tartarughe marine vengano a deporre le uova.

La ferrovia Castelvetro-Sciacca, in disuso dal 1986, è il limite della zona A della Riserva Naturale Orientata, istituita nel 1987.

La SS 115 e la SP 56, che collegano Castelvetro con Menfi, attraversano trasversalmente la valle lontano dalla costa, mentre i collegamenti locali percorrono la valle longitudinalmente segnando una fitta rete di percorsi che permettono l'accesso ai fondi.

L'insediamento, costituito da edifici antichi e recenti di tipologia prevalentemente agricola e rurale, ha carattere sparso. Notevole è il Mulino Vecchio che, per la sua struttura e per le opere d'ingegneria idraulica, denota un'antica origine.

Il paesaggio agrario è ben conservato e si estende sui pianori e sui versanti collinari; è caratterizzato dalla coltura specializzata del vigneto e da una limitata presenza di oliveti e seminativo.

Lungo le aree di fondovalle e nei versanti sono presenti fenomeni di dissesto (numerosi piccole frane di scorrimento, dissesti superficiali diffusi e fenomeni di ruscellamento diffuso e concentrato) che non determinano, in linea generale, particolari situazioni di pericolosità e rischio, poiché si presentano per la maggior parte stabilizzati ed interessano aree scarsamente urbanizzate.

Obiettivi di qualità paesaggistica:

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici storici);
- salvaguardia delle testimonianze nelle aree d'interesse archeologico;
- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;
- salvaguardia del Sito di Importanza Comunitaria "Sistema dunale capo Granitola, Porto Palo e foce del Belice" (ITA010011);
- salvaguardia della fascia costiera;
- salvaguardia delle aree boscate.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agrario

- Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri, in quanto elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Paesaggio agrario".

b. Punti panoramici, viabilità storica e panoramica

- Tutela dei punti panoramici e dei percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio;

- verifica dell'impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate, con previsione di mitigazione degli impatti;
- va evitata, nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari storici e panoramici e dai punti panoramici individuati dal Piano, la realizzazione di manufatti e opere che possano significativamente alterare i caratteri del contesto tradizionale e di panoramicità;
- vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l'apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti "Viabilità storica" e "Punti e percorsi panoramici".

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

12a. Paesaggio fluviale. Aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico.

In queste aree non è consentito:

- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza;

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

12b. Aree di interesse archeologico

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree d'interesse archeologico.
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare cave.

12c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

12d. Paesaggio agrario tradizionale e retrodunale

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- recupero - paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- conservazione degli habitat naturali, tutela e incremento della biodiversità;
- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti e dei vigneti;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del paesaggio agrario.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

12e. Paesaggio fluviale del Belice e degli affluenti minori, aree di interesse archeologico e aree boscate e vegetazione assimilata comprese

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

12f. Paesaggio della fascia costiera, della foce del fiume Belice e dune limitrofe

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- recupero ambientale e disinquinamento del mare, del litorale e del fiume e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- tutti gli interventi di difesa dall'erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- conservazione degli habitat naturali, tutela e incremento della biodiversità;
- conservazione morfologica della costa;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione dunale e riparale) attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- recupero paesaggistico - ambientale delle aree degradate da edificazione non pianificata;
- mantenimento degli habitat naturali;
- la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste

dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- alterare o distruggere le dune;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade, fatto salvo quanto previsto all'art. 39 L.R. 7/2003;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- realizzare lidi balneari, pontili, banchine e collocare dispositivi galleggianti per l'ormeggio delle imbarcazioni.

12g. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

Art. 33
Paesaggio locale 13
“Belice”

Inquadramento territoriale

Il paesaggio è costituito dall'alta valle del fiume Belice e si estende fino a comprendere, in direzione Ovest, anche la parte iniziale del bacino del Modione. La valle e il fiume costituiscono uno degli scenari più espressivi della natura e della storia della Sicilia.

Si entra nella Valle, da Nord, tramite la strada a scorrimento veloce Palermo-Sciacca, il cui tracciato si sviluppa lungo il fondovalle del Belice sinistro, per poi deviare decisamente verso Sud-Est, in direzione di Sciacca, dopo la confluenza dei due rami iniziali del Belice. L'ingresso nella Valle da questo percorso è immediatamente percepibile per il repentino cambio delle caratteristiche morfologiche e naturali del territorio rispetto a quello da cui si proviene: s'incontra subito, infatti, la “Montagna”, interclusa fra i due rami del fiume, primo di una serie di rilievi abbastanza regolari che da qui si dispiegano verso Ovest, a costituire una sorta di corona superiore della Valle. Su tali rilievi persistono alcune aree di bosco più o meno consistenti, frutto delle operazioni di rimboschimento che negli ultimi cinquanta anni hanno cominciato a invertire una secolare azione di deforestazione iniziata molte migliaia di anni fa.

In tale corona di rilievi, Monte Castellazzo, Montagna di Abita, Le Montagnole, Rocca Tonda, Rocca delle Penne, sono le ideali torri, da Est verso Ovest, di un paesaggio sottolineato, dal punto di vista antropico, soltanto dai segni dell'insediamento storico tragicamente distrutto nel '68: qui, infatti, si trovano i ruderi di Poggioreale e Salaparuta; a ridosso del Monte delle Ricotte, incastrato tra Monte del Porcello e le Montagnole, il Cretto di Burri è il segno volutamente indelebile del terremoto, ancora così presente nella miriade di piccoli e grandi edifici destrutturati e abbandonati che caratterizzano tutta la Valle del Belice.

A Est del Monte delle Ricotte, nei pressi di Santa Ninfa, la particolare natura geolitologica dei rilievi, localmente caratterizzata da banchi di gessi selenitici, rende il paesaggio più aspro, con culminazioni che si spingono dai 450 ai 700 metri circa: M. Castellaccio (466), M. della Magione (556), M. Finestrelle (663), Rocca delle Penne (673). Questa zona è caratterizzata da diffusi ipogei che a volte assumono forme d'inghiottitoio, in altre di gallerie sub-orizzontali, in altre ancora di pozzi quasi verticali. Quest'area comprende il bacino del torrente del Biviere, che nasce dalle pendici di Monte Finestrelle e scorre in una piccola forra in corrispondenza dell'affioramento gessoso, terminando il suo corso in una valle cieca occupata da vigneti. Monte Castellaccio è la località più importante, con ben

nove grotte accertate; segue Montagna della Magione, con otto ipogei e, in subordine, Monte Finestrelle. Alla periferia nord-orientale di Santa Ninfa, si trova una grotta isolata, a sviluppo prevalentemente orizzontale con torrenti interni. A protezione di queste singolarità geomorfologiche è stata istituita la Riserva Naturale Grotte di Santa Ninfa.

Le gole di Monte Castellaccio, Monte della Magione, Monte Finestrelle e Rocca delle Penne, determinate dall'azione erosiva dei corsi d'acqua, ospitano una pregiata flora rupestre e formazioni riparali, altrove scomparse. Vi s'insediano formazioni vegetali a galleria di *Salix*, *Populus*, *Tamarix* e, sulle pareti a strapiombo, interessanti elementi della flora casmofitica. L'area della riserva, un tempo ricoperta in gran parte da boschi mediterranei, è oggi dominata da coltivi e rimboschimenti, tuttavia sopravvivono ancora lembi di macchia mediterranea, caratterizzata dalla fioritura dell'euforbia arborea, dal timo e dalle orchidee selvatiche.

Monte Finestrelle ospita comunità rupicole con specie di notevole interesse conservazionistico: passero solitario, monachella, falco pellegrino e lanario. Nella zona sono presenti anche altre specie di rapaci diurni, come la poiana e il gheppio, ma anche notturni, come l'assiolo. La fauna terrestre comprende il riccio, l'endemico toporagno di Sicilia, il coniglio, l'istrice, la donnola, la volpe.

L'intera zona, comprendente sia i massici gessosi sia quelli calcarei, ospita, infine, numerose comunità di chiroterti; queste specie, legate alla presenza di cavità carsiche, possono secondariamente utilizzare rifugi ubicati all'interno di edifici abbandonati. La tutela di queste comunità, composta da specie di notevole interesse conservazionistico (la maggior parte è in pericolo o in pericolo critico) necessita della tutela diretta dei siti utilizzati come rifugio, oltre che di una corretta protezione e governo delle aree utilizzate per l'alimentazione (aree aperte, mosaici, zone umide).

Più a Sud, oltre la corona dei rilievi, nel paesaggio prevalgono le forme ondulate e mammellonari, che sono il prodotto dei processi morfogenetici che si esplicano sui rilievi di natura prevalentemente argillosa e argillo-marnosa. I versanti di questi rilievi spesso appaiono solcati da profonde incisioni a fossi e da numerose linee di corrivazione, che nell'insieme definiscono un reticolo idrografico ben affermato di tipo dendritico, che alimenta il Belice.

L'area del bacino del Modione, nella parte Ovest del Paesaggio locale, è caratterizzata da un'altimetria prevalentemente modesta solcata al centro dal fiume che, a Sud di Santa Ninfa, presenta due rami.

Le coltivazioni di vigneti e oliveti, interrotte da minori estensioni di seminativo e incolto, interessano l'intero paesaggio locale.

Nella Valle, i centri agricoli di Partanna e Santa Ninfa sono gli unici che non hanno subito il trasferimento a seguito del terremoto: ricostruiti in sito, hanno subito però gli effetti del processo di ricostruzione che ha proposto tipologie edilizie nuove e soprattutto formalmente diverse, più anonime e omologanti, rispetto a quelle tradizionali. Poggioreale e Salaparuta, abbandonati i pendii dei rilievi, sono stati spostati a valle, in regolare successione e rigidamente geometrica posizione ai bordi della teoria di dagale che accompagnano lo scorrere del fiume Belice. La natura moderna di questi insediamenti sarebbe dovuta essere più qualificata e valorizzata, mantenendo al contempo entro canoni tradizionali e socialmente identitari i caratteri spaziali e urbanistici delle nuove città.

Nella Valle del Belice sono da segnalare, infine, numerose zone d'interesse archeologico, tra le quali: le necropoli di Valle Secco e di contrada Stretto; l'area di Torre Bigini, in cui sono state ritrovate tracce d'insediamenti preistorici; l'area in località Airone, a sud di Partanna, con i preziosi resti dell'acquedotto selinuntino; la zona di Itria, dove è stato scoperto un opificio per la lavorazione dell'argilla; l'area di zona Montagna, ricca di reperti di età greco-romana. L'area di contrada Stretto, in particolare, nella quale è stato portato alla luce un insediamento dell'età del bronzo, con la necropoli e un fossato, riveste rilevante interesse scientifico; gli interventi attuati dal comune di Partanna, che vi ha creato un parco archeologico recentemente inaugurato, hanno inteso valorizzare e consentire la piena fruizione di questo importante sito archeologico.

Obiettivi di qualità paesaggistica:

- Valorizzazione e miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- conservazione, recupero e miglioramento della fruizione dei centri storici abbandonati;
- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- salvaguardia delle testimonianze nelle aree d'interesse archeologico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici);
- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;
- salvaguardia degli habitat lacustri; salvaguardia del Sito di Importanza Comunitaria Zona Speciale di Conservazione "Complesso Monti di S.Ninfa – Gibellina e Grotta S.Ninfa" (ITA010022);
- salvaguardia delle singolarità geomorfologiche e geolitologiche;

- salvaguardia delle aree boscate.

1. Indirizzi

a. Centri e nuclei storici, paesaggi urbani di pregio

(Santa Ninfa, Salaparuta, Poggioreale, Partanna)

- Valorizzazione dell'identità storica degli insediamenti e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali, al fine di conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- recupero del valore formale dei centri e nuclei storici, restituendo agli stessi il proprio ruolo di centralità;
- conservazione del tessuto urbano e mantenimento dei margini della città salvaguardandone le relazioni percettive;
- recupero e restauro conservativo del patrimonio architettonico ed edilizio di pregio;
- conservazione del valore storico-testimoniale;
- recupero dei tessuti urbanistici e delle trame edilizie, eliminazioni delle superfetazioni e di sovrastrutture precarie che occultano e o deturpano gli edifici (vetrine, insegne, condizionatori, serbatoi di riserva idrica, ecc.) e connesse riqualificazioni architettoniche e di arredo urbano;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

b. Paesaggio agrario

- Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri, in quanto elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Paesaggio agrario".

c. Punti panoramici, viabilità storica e panoramica

- Tutela dei punti panoramici e dei percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio;
- verifica dell'impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate, con previsione di mitigazione degli impatti;
- va evitata, nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari storici e panoramici e dai punti panoramici individuati dal Piano, la realizzazione di manufatti e opere che possano significativamente alterare i caratteri del contesto tradizionale e di panoramicità;
- vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l'apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni.
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti "Viabilità storica" e "Punti e percorsi panoramici".

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

13a. Paesaggi fluviali, aree di interesse archeologico comprese (affluenti del Belice)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico.

In queste aree non è consentito:

- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

13b. Aree di interesse archeologico

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare cave.

13c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

13d. Paesaggio agrario tradizionale e delle colture di pregio degli uliveti e dei vigneti

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti e dei vigneti;

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del paesaggio agrario.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

13e. Paesaggio della corona del Belice e dei rilievi e dei sistemi seminaturali. Aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento delle colture tradizionali arboree;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- protezione e valorizzazione del sistema culturale rappresentato dalle Rovine di Gibellina (Cretto di Burri), Salaparuta e Poggioreale e di quello strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- messa in sicurezza e consolidamento dei ruderi di beni isolati danneggiati dal terremoto;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del paesaggio agrario".

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

13f. Paesaggio agrario collinare di Contrada Pergole. Aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento delle colture tradizionali arboree;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;

- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- messa in sicurezza e consolidamento dei ruderi di beni isolati danneggiati dal terremoto;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del paesaggio agrario”.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

13g. Paesaggio dei fiumi Belice e Modione, aree di interesse archeologico, aree boscate e vegetazione assimilata comprese

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;

- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;

- realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

13h. Paesaggio dei rilievi gessosi di S. Ninfa

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;

- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze geolitologiche, idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali, fatto salvo quanto previsto all'art. 39 L.R. 7/2003.
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

13i. Aree archeologiche

(Monte Castellazzo, C/da Lo Stretto, ruderi di Poggioreale e Salaparuta e rovine di Gibellina)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- miglioramento e della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive;
- conservazione del sistema archeologico di area vasta;
- eliminazione dei detrattori;
- conservazione, tutela, valorizzazione e miglioramento della fruizione dei ruderi di Gibellina;
- restauro e valorizzazione dei beni archeologici;
- conservazione e tutela dei ruderi di Poggioreale e Salaparuta, tramite azioni di messa in sicurezza e consolidamento dei ruderi, risanamento conservativo dei tessuti urbani.

13l. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

Art. 34

Paesaggio locale 14

“Salemi”

Inquadramento territoriale

Territorio fortemente caratterizzato dal concentrarsi di altimetrie tormentate, questo paesaggio locale è intercluso nell'ideale circonferenza tracciata, da nord e procedendo in senso orario, dai monti Polizzo, Baronia, Settesoldi, S. Agostino, del Coco, Cresta di Gallo, monte Posillesi. In posizione quasi centrale il monte Rose e il centro storicourbano di Salemi.

Il territorio si sviluppa tra un'altitudine minima di 110 e una massima di 751 metri slm. Anche litogeologicamente la zona è estremamente variabile, con formazioni che vanno dalle calcareniti alle marne calcaree, dai gessi selenitici alle argille gessose.

Nella parte sud del paesaggio locale si svolge un reticolo idrografico -costituito dal Fiume Grande (parte iniziale del Delia) e dai canali di Buturro, Tanafonda, Mokarta, fino al canale di Torretta (che delimita il paesaggio locale a Sud-Est)- che, correndo tra depositi alluvionali sia recenti sia antichi, terrazzati in più ordini, connota il paesaggio dei pianori con segni sinuosi.

I monti Baronia e Polizzo sono interessati da formazioni forestali relitte con aspetti di macchia foresta di sclerofille sempre verdi (Lecceto) e formazioni di Euphorbia dendroides. Il monte Baronia, in particolare, è sede di comunità rupicole, comprendenti

specie poco frequenti e di grande importanza scientifica e conservazionistica (passero solitario, monachella, falco pellegrino, lanario, rapaci diurni e notturni).

Sul monte Posillesi si rilevano formazioni forestali artificiali costituite da popolamenti di *Pinus*, *Cupressus*, *Eucalyptus*, o da formazioni miste; queste aree a bosco hanno funzione prevalentemente protettiva dal punto di vista idrogeologico dei versanti più acclivi ed erosi, e valore percettivo ed ecologico.

Anche i rilievi di monte S. Agostino e di monte del Coco sono arricchiti da un bosco quasi ininterrotto di recente impianto e, sebbene non molto fitto, di rilevante consistenza.

Il centro storico di Salemi, in funzione della morfologia del territorio entro il quale si colloca centralmente con posizione anche altimetricamente privilegiata, gode di una visuale panoramica a 360° -estesa pressoché all'intero paesaggio locale- particolarmente suggestiva verso sud, dove il territorio è ancora paesaggisticamente integro, essendo stato il versante nord, al contrario, oggetto di espansione e urbanizzazione anche in relazione alla ricostruzione post-terremoto.

Salemi è sorta a 442 m s.l.m. sul sito dell'antica Halicyae, probabilmente fondata dai Sicani; fu poi alleata dei Punici e di Segesta, occupata in seguito da Greci e Romani (che la dichiararono città "libera e immunita"), dall'827 conquistata dagli Arabi. Essa si sviluppò notevolmente durante il periodo normanno intorno al Castello, dove è tuttora rintracciabile il tracciato medievale con l'originario andamento della cinta muraria nella quale si aprivano diverse porte urbane, mentre le caratteristiche della cultura islamica sono ancora visibili nei quartieri Rabati e Carmine e riscontrabili nei toponimi. Il quartiere denominato Giudecca fu abitato fin dal 1400 circa dagli Ebrei che vi avevano costruito il loro centro commerciale. L'attuale centro storico conserva ancora oggi rilevanti testimonianze del suo passato; infatti, di particolare importanza sono l'organismo spaziale costituito da stradine strette e tortuose tipiche dell'impianto urbano medievale, e le numerose emergenze monumentali che arricchiscono e focalizzano l'interesse in alcuni punti o assi stradali della città. Non meno importante è l'interesse dell'edilizia minore che, per i suoi materiali, per le soluzioni tipologiche e formali, per le peculiari caratteristiche costruttive, per la singolarità delle situazioni e le particolari soluzioni architettoniche nel superamento dei vari e accentuati dislivelli, determina scorci visivi e un paesaggio urbano di notevole pregio e interesse storico-tradizionale.

Pesantemente danneggiato dal terremoto, dopo alcuni decenni di demolizioni e ricostruzioni non sempre condivisibili, il centro storico di Salemi è oggi al centro delle attenzioni e degli sforzi dell'Amministrazione Comunale per riportare gli interventi a metodologie unitarie, coerenti con le tradizioni tipologiche, costruttive e formali dell'edilizia storica.

Al margine nord del paesaggio locale è localizzato, alle falde di monte Baronia, il centro storico-urbano di Vita, fondato nel 1607 nell'ambito del fenomeno dello *jus populandi*; borgo agricolo con poche architetture emergenti (religiose e baronali), presenta ancora oggi vaste aree spopolate, occupate soltanto dai ruderi degli edifici distrutti dal terremoto del '68.

La coltura prevalente nel paesaggio locale è quella del vigneto, con presenza di uliveti nelle aree più prossime al centro urbano; diverse architetture qualificanti connotano con insediamento sparso il territorio; tra queste, di particolare pregio e interesse, anche per la speciale concentrazione in un'area ben definita e circoscritta a Nord-Est del centro urbano di Salemi, una serie di bagli e ville, costruiti fra sette e ottocento secondo gli schemi delle contemporanee dimore stagionali patrizie del Mezzogiorno, ma più semplici nell'impianto formale e più modeste nell'esecuzione, in quanto connesse anche alla loro funzione di conduzione agricola. Spesso queste ville sono dotate di rigogliosi parchi e giardini ornamentali, nei quali le caratteristiche climatiche hanno consentito la diffusione di una vegetazione prevalentemente esotica.

Diverse e rilevanti le aree d'interesse archeologico, tra le quali: Mokarta, sito preistorico nel quale sono stati riportati in evidenza i resti di un insediamento a capanne circolari, una necropoli con un centinaio di tombe scavate nella roccia, le tracce di un insediamento medievale, riferibili a un castello di cui rimangono pochi e confusi resti; l'insediamento elimo su monte Polizzo, dove gli scavi hanno evidenziato l'acropoli, con una struttura circolare a carattere sacro, una casa, una necropoli; la basilica paleocristiana di San Miceli, localizzata a valle della città e risalente al III-IV secolo d.C., con tre pavimenti a mosaico sovrapposti, caratterizzati da iscrizioni greche e latine; la necropoli di san Ciro.

Obiettivi di qualità paesaggistica:

- Valorizzazione e miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;
- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi dei centri e nuclei storici;
- conservazione e tutela delle vedute d'insieme e delle visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio;
- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici);
- salvaguardia delle testimonianze nelle aree d'interesse archeologico;

- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;
- salvaguardia delle singolarità geomorfologiche;
- salvaguardia delle aree boscate.

1. Indirizzi

a. Centri e nuclei storici, paesaggi urbani di pregio

(Vita, Ulmi, Filci, Bannitelli)

- Valorizzazione dell'identità storica degli insediamenti e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali, al fine di conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- recupero del valore formale dei centri e nuclei storici, restituendo agli stessi il proprio ruolo di centralità;
- conservazione del tessuto urbano e mantenimento dei margini della città salvaguardandone le relazioni percettive;
- recupero e restauro conservativo del patrimonio architettonico ed edilizio di pregio;
- conservazione del valore storico-testimoniale;
- recupero dei tessuti urbanistici e delle trame edilizie, eliminazioni delle superfetazioni e di sovrastrutture precarie che occultano e o deturpano gli edifici (vetrine, insegne, condizionatori, serbatoi di riserva idrica, ecc.) e connesse riqualificazioni architettoniche e di arredo urbano;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

b. Paesaggio agrario

- Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri, in quanto elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Paesaggio agrario”.

c. Punti panoramici, viabilità storica e panoramica

- Tutela dei punti panoramici e dei percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio;
- verifica dell’impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate, con previsione di mitigazione degli impatti;
- va evitata, nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari storici e panoramici e dai punti panoramici individuati dal Piano, la realizzazione di manufatti e opere che possano significativamente alterare i caratteri del contesto tradizionale e di panoramicità;
- vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l’apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti “Viabilità storica” e “Punti e percorsi panoramici”.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del Codice

14a. Centro storico di Salemi

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- conservazione e/o riqualificazione dell’impianto urbanistico e del tessuto storico;
- recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio;
- mantenimento e recupero dei caratteri di qualità diffusa dell’edilizia in Centro Storico, delle tipologie, degli elementi decorativi;
- salvaguardia della forma urbana mantenendo i margini della città, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;
- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, giardini ecc.), mantenendone la rappresentatività storica;
- salvaguardia, valorizzazione e recupero dei rapporti con il contesto territoriale agricolo e naturale;
- tutti gli interventi sul patrimonio architettonico e edilizio, connessi agli interventi post-terremoto, andranno realizzati secondo le “Linee Guida” redatte dall’Amministrazione Comunale;

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Centri e Nuclei Storici”.

14a.1 Area industriale

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- riqualificazione dell'area industriale e delle relative zone di stoccaggio, attraverso interventi di mitigazione paesaggistica, di risanamento ambientale, di progettazione architettonica qualificata;

14b. Paesaggi fluviali, aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni riparali;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico.

In queste aree non è consentito:

- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

14c. Aree di interesse archeologico

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico.
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

**14d. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale
(vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)**

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

14e. Paesaggio dei rilievi, aree di interesse archeologico comprese

(Monte Polizzo, Monte Baronia, Monte Settesoldi, Monte S. Agostino, Rocca Barbaro, Monte del Coco, Cresta di Gallo, Monte Posillesi, Monte Rose)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento delle colture tradizionali arboree e dei vigneti;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;

- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del paesaggio agrario.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare manufatti e opere che possano direttamente alterare i caratteri di panoramicità dell'area;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza;

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

14f. Paesaggio agrario tradizionale e seminaturale, aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti e dei vigneti;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le

- costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
 - tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del paesaggio agrario.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare manufatti e opere che possano direttamente alterare i caratteri di panoramicità dell'area;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza;

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

14g. Aree archeologiche

(Mokarta, Monte Polizzo, San Miceli)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- miglioramento e della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive;
- conservazione del sistema archeologico di area vasta;
- restauro e valorizzazione dei beni archeologici.

14h. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

Art. 35

Paesaggio locale 15

“Mazaro”

Inquadramento territoriale

Questo paesaggio locale deve il suo nome al principale corso d'acqua che lo solca, alimentato dal fiume Iudeo e dal torrente Buccari. Questi tre elementi fluviali sono gli unici segni di caratterizzazione di un paesaggio altrimenti pressoché indifferenziato, prevalentemente pianeggiante, morfologicamente animato solo dai timponi, che non superano quasi mai i 200 m s.l.m., tra i quali si distingue, per la presenza di un crinale primario, il cosiddetto monte Porticato.

L'agricoltura si esplica con coltivazioni prevalenti a vigneto, seminativi e incolti che compongono il mosaico colturale; di recente realizzazione e diffusione, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non limitati agli usi aziendali e domestici, stanno profondamente modificando i caratteri e la natura stessa del paesaggio agrario tradizionale.

L'intero territorio di questo paesaggio locale è particolarmente disseminato di vasche di raccolta delle acque, presenze che disegnano originali punteggiature nel regolare dispiegarsi delle colture rettangolari, con la loro caratteristica forma dai bordi netti e con la colorazione molto scura degli specchi d'acqua. Questi bacini sono risorse preziose per molte specie animali, in particolare per gli anfibi, fortemente limitati dalla scarsità dell'acqua. Anche la presenza di muretti a secco costituisce una risorsa utilizzabile da molte specie di rettili, così come siepi e filari, incolti e piccoli arbusteti e boschetti, che rendono le aree a mosaico habitat ottimali per diverse specie di uccelli e mammiferi. Le zone di mosaico rappresentano un ottimo esempio di aree ad uso multiplo, essendo

utilizzate a scopi agricoli e al tempo stesso rappresentando ottimi ambienti per la conservazione della biodiversità.

Piccole aree boscate interessano l'ambiente di monte Porticato, che ospita comunità rupicole e di bosco.

Il paesaggio locale è poco o nulla insediato; l'unico nucleo urbano, localizzato sul confine meridionale, è quello di Borgata Costiera, in territorio mazarese, che prende il nome dal declivio su cui si erge; il nucleo, attualmente espansione della città di Mazara, anche se da questa separato, si è sviluppato attorno al baglio della Sulana, oggi ormai diroccato e abbandonato.

Pochi anche i beni isolati, mentre si segnalano diverse aree d'interesse archeologico, la più importante delle quali è sicuramente il sito di Roccazzo (poco distante da Borgata Costiera), insediamento preistorico risalente all'Eneolitico, dove sono state rinvenute tracce delle trincee di fondazione di quattro capanne rettangolari, orientate con l'ingresso verso il mare, e una necropoli con 47 tombe scavate nella roccia.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici);
- salvaguardia delle testimonianze nelle aree d'interesse archeologico;
- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;
- salvaguardia delle aree boscate.

1. Indirizzi

a. Centri e nuclei storici, agglomerati urbani

(Borgata Costiera)

- Valorizzazione dell'identità storica degli insediamenti e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali, al fine di conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- recupero del valore formale dei centri e nuclei storici, restituendo agli stessi il proprio ruolo di centralità;
- conservazione del tessuto urbano e mantenimento dei margini della città salvaguardandone le relazioni percettive;

- recupero e restauro conservativo del patrimonio architettonico ed edilizio di pregio;
- conservazione del valore storico-testimoniale;
- recupero dei tessuti urbanistici e delle trame edilizie, eliminazioni delle superfetazioni e di sovrastrutture precarie che occultano e o deturpano gli edifici (vetrine, insegne, condizionatori, serbatoi di riserva idrica, ecc.) e connesse riqualificazioni architettoniche e di arredo urbano;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Centri e Nuclei Storici”.

b. Paesaggio agrario

- Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei manufatti dell’agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri, in quanto elementi caratterizzanti l’organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Paesaggio agrario”.

c. Punti panoramici, viabilità storica e panoramica

- Tutela dei punti panoramici e dei percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio;
- verifica dell’impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate, con previsione di mitigazione degli impatti;
- va evitata, nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari storici e panoramici e dai punti panoramici individuati dal Piano, la realizzazione di manufatti e opere che possano significativamente alterare i caratteri del contesto tradizionale e di panoramicità;
- vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l’apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni.

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti “Viabilità storica” e “Punti e percorsi panoramici”.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del Codice

15a. Paesaggi fluviali, aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni riparali;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l’uso di tecniche dell’ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico.

In queste aree non è consentito:

- qualsiasi azione che comporti l’alterazione del paesaggio e dell’equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;

- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

15b. Aree di interesse archeologico

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche.
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare cave.

15c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;

- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

15d. Paesaggio agrario tradizionale delle colture a vigneti e del mosaico culturale, crinale di monte Porticato, aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree, dei vigneti e del mosaico culturale;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del

paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;

- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del paesaggio agrario.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

15e. Aree archeologiche

(C/da Roccazzo)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- miglioramento e della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive;
- conservazione del sistema archeologico di area vasta;
- restauro e valorizzazione dei beni archeologici.

15f. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

Art. 36

Paesaggio locale 16

“Marcanzotta”

Inquadramento territoriale

E' il paesaggio locale più esteso della provincia, dominato dal massiccio di Montagna Grande, che sventa fino a 751 metri slm. Tre gli elementi caratterizzanti il paesaggio di questo vasto territorio: la complessa idrografia, i borghi agrari, la forte vocazione agricola dell'economia.

Infatti, l'intero paesaggio locale è variamente solcato da torrenti, fiumare, fiumi che disegnano un paesaggio prevalentemente pianeggiante. Dal fiume Fittasi e dal torrente Canalotti a Nord, al torrente Misiliscemi a Ovest, dal fiume Bordinò al fiume della Cuddia o al Balata che convergono al fiume Borrona, fino al fiume Marcanzotta al centro del territorio, alimentato, da Sud, dal torrente Zaffarana e dalle fiumare Pellegrino e Agezio, le leggere ondulazioni delle frequenti timpe, mai superiori ai 300 m di quota, appaiono come circondate da un reticolo di vegetazione spontanea alternato ai filari giustapposti e ordinati delle vigne e ai quadrilateri schiariti dal sommovimento della terra pronta a ricevere il maggese. Sui corsi d'acqua e i valloni, infatti, si rinvencono frammenti di aspetti delle cenosi ripariali, ed anche frammentarie formazioni di tamerici segnano il vasto panorama di queste colline interne, con segno sinuoso che interrompe il tessuto altrimenti continuo delle colture. La rete dei corsi d'acqua fornisce altresì un habitat adeguato a varie specie d'anfibi, nonché ad alcuni uccelli come la cannaiola e l'usignolo.

Montagna Grande presenta formazioni forestali relitte, insieme a forestazioni artificiali; essa costituisce, in questo territorio, il nodo principale della rete ecologica degli ambienti rupicoli. La montagna si caratterizza anche per la presenza di singolarità geolitologiche nel

fronte di cava in località “Rocca che parla”, sul versante nordoccidentale, dove è visibile l'intera successione carbonatica dal Trias all'Oligocene, ricca di ammoniti e belemniti, compresa la facies condensata che indica il passaggio dal Triassico al Giurese.

A Occidente di Montagna Grande s'incontra la depressione morfologica di Case Galiffi, sede dell'impluvio Fosso Fastaia, le cui acque alimentano la diga del Rubino. Questa depressione costituisce singolarità geomorfologica e ambiente peculiare anche dal punto di vista biotico, presentando sulle pareti a strapiombo elementi della flora casmofitica.

Il lago Rubino (creato nella prima metà del Novecento con la diga artificiale), compreso tra le propaggini di Montagna Grande e i due timponi Volpara e Cancellieri, addolcisce il paesaggio con i riflessi argentei dello specchio d'acqua. Esso costituisce una zona umida importante per la sosta e anche per la nidificazione di alcune specie di uccelli acquatici, come lo svasso maggiore, il tuffetto, la folaga.

La vocazione di tutto il territorio del paesaggio locale è assolutamente agricola, con colture prevalentemente estensive di cereali, uliveti, vigneti; tra le specialità, si segnala la coltura dei meloni. Di recente realizzazione e diffusione, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non limitati agli usi aziendali e domestici, stanno profondamente modificando i caratteri e la natura stessa del paesaggio agrario tradizionale.

La vocazione agricola del territorio si caratterizza anche per elementi di spicco rientranti nel sistema abitativo/rurale (bagli, magazzini, case e aggregati rurali) isolati in estensioni considerevoli di campagna coltivata. Fenomeno più recente, che comunque punteggia il paesaggio con nuove presenze significativamente costruite, è la realizzazione di numerose cantine e oleifici.

Altro elemento d'identità del paesaggio sono i borghi rurali: Dattilo, di formazione spontanea lungo gli assi stradali; Fulgatore, sorto nei primi decenni del '900 come villaggio di operai che lavoravano alla bonifica di una palude (e destinato a divenire poi borgo agricolo) nell'ambito delle campagne di bonifica delle aree incolte e malsane condotte dal governo fascista; Borgo Bassi e Borgo Fazio, fondati come borghi agricoli di servizi in aree desolate, nell'ambito della riforma agraria attuata, in Sicilia, dall'Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi dei nuclei storici;
- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;

- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici);
- salvaguardia delle testimonianze nelle aree d'interesse archeologico;
- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;
- salvaguardia del Sito di Importanza Comunitaria Zona Speciale di Conservazione "Montagna Grande di Salemi" (ITA010023);
- salvaguardia delle singolarità geolitologiche e geomorfologiche;
- salvaguardia degli habitat lacustri;
- salvaguardia delle aree boscate.

1. Indirizzi

a. Centri e nuclei storici, paesaggi urbani di pregio

(Dattilo)

- Valorizzazione dell'identità storica degli insediamenti e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali, al fine di conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- recupero del valore formale dei centri e nuclei storici, restituendo agli stessi il proprio ruolo di centralità;
- conservazione del tessuto urbano e mantenimento dei margini della città salvaguardandone le relazioni percettive;
- recupero e restauro conservativo del patrimonio architettonico ed edilizio di pregio;
- conservazione del valore storico-testimoniale;
- recupero dei tessuti urbanistici e delle trame edilizie, eliminazioni delle superfetazioni e di sovrastrutture precarie che occultano e o deturpano gli edifici (vetrine, insegne, condizionatori, serbatoi di riserva idrica, ecc.) e connesse riqualificazioni architettoniche e di arredo urbano;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici".

b. Paesaggio agrario

- Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti);

- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri, in quanto elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Paesaggio agrario".

c. Punti panoramici, viabilità storica e panoramica

- Tutela dei punti panoramici e dei percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio;
- verifica dell'impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate, con previsione di mitigazione degli impatti;
- va evitata, nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari storici e panoramici e dai punti panoramici individuati dal Piano, la realizzazione di manufatti e opere che possano significativamente alterare i caratteri del contesto tradizionale e di panoramicità;
- vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l'apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti "Viabilità storica" e "Punti e percorsi panoramici".

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

16a. Nuclei storici

(Fulgatore, Ummari, Borgo Bassi, Borgo Fazio)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- valorizzazione dell'identità storica degli insediamenti e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali, al fine di conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- recupero del valore formale dei nuclei storici;

- recupero e restauro conservativo del patrimonio architettonico ed edilizio di pregio;
- conservazione del valore storico-testimoniale;
- recupero dei tessuti urbanistici e delle trame edilizie, eliminazioni delle superfetazioni e di sovrastrutture precarie che occultano e o deturpano gli edifici (vetrine, insegne, condizionatori, serbatoi di riserva idrica, ecc.) e connesse riqualificazioni architettoniche e di arredo urbano;
- recupero e riqualificazione dei paesaggi urbanizzati tramite piani e/o progetti finalizzati a dare qualità urbana e forma all'insediamento;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;

16b. Paesaggi fluviali, aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico.

In queste aree non è consentito:

- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

16c. Aree di interesse archeologico

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare cave.

16d. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

16e. Paesaggio delle timpe e paesaggio agrario tradizionale del mosaico culturale. Aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;

- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del paesaggio agrario.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da

indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

16f. Paesaggio della Montagnola di Borrania. Aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento delle colture tradizionali arboree;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del paesaggio agrario.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- costruire serre;
- realizzare cave.

16g. Paesaggio dell'invaso Rubino e delle fasce perilacustri, aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento degli habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e degli invasi e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- conservazione della geomorfologia dei luoghi;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi e sullo specchio d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico.
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento e recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- creazione di sentieri e percorsi (anche ciclabili) per la fruizione;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti idrogeologiche e agro-forestali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;

- realizzare cave;
- realizzare serre;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere o impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (depuratori);
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

16h. Paesaggio naturale e seminaturale di Montagna Grande

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;

- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze geolitologiche, idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

16i. Paesaggio fluviale del torrente Fastaia

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste

dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

16l. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;

- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

Art. 37

Paesaggio locale 17

“Segesta”

Inquadramento territoriale

Questo paesaggio deve la sua particolarità non soltanto alla folta presenza di alberature e vegetazione seminaturali che si stendono su un territorio quasi tormentato da frequenti salti di quota e solcato da un unico impluvio lungo il quale si adagia la Strada Statale 113, ma anche e soprattutto alla straordinaria presenza del sito archeologico di Segesta, con i suoi straordinari monumenti.

L'antica città fu fondata nel V secolo a.C.; lottò contro Siracusa, alleatasi con Cartagine distrusse la rivale Selinunte, poi sottomessa dai Romani e in seguito fu preda di continue spoliazioni da parte di Vandali e Saraceni, finché nel Medio Evo venne del tutto abbandonata. Sulle pendici del monte Barbaro, al di fuori dell'antico perimetro murario, s'innalza il tempio con le sue trentasei colonne doriche, databile all'ultimo trentennio del V secolo a.C., tra il 430 e il 415. Sull'altura sovrastante il tempio, collocata a oriente dell'acropoli, sorge il teatro, composto da una cavea a semicerchio incassata parzialmente nella roccia. L'acropoli è divisibile in due parti distinte, a sud sede dell'edilizia privata e residenziale, a nord quella dell'agorà. Qui, vicini al teatro, sono visibili i resti più recenti: il castello, la moschea e la chiesa databile intorno al XII secolo.

In contrada Mango, d'influenza greca è il santuario indigeno, realizzato nel VI secolo a.C. L'area archeologica di Segesta e il suo contesto si configurano come un'unità paesaggistica di grande valore culturale e ambientale, il cui punto centrale è il monte Barbaro su cui sorge l'antica città. Esso, oltre a rappresentare un sito di grande interesse archeologico e naturalistico, costituisce di per sé un'unità territoriale di grande interesse geomorfologico e naturalistico, nonché un punto privilegiato d'osservazione. Contribuisce a definire il singolare paesaggio visibile dall'acropoli di Segesta, l'orografia del territorio caratterizzato dal sistema collinare argilloso di monte Barbaro piccolo e Timpone S. Croce, delimitato a Ovest dal crinale di monte Pispisa e ad Est dal vallone attraversato dal fiume Gaggera, costituendo il tutto un'unità visiva di grande valore percettivo. A configurare l'ampio panorama godibile dall'acropoli di Segesta, concorrono le forme del paesaggio agrario delle zone collinarie dei versanti, insieme alle aree boscate dei rilievi. L'insieme di questi elementi paesaggistici e ambientali, naturali e antropici, nonché storico-culturali, rendono straordinaria la rilevanza di quest'area circoscritta, definibile come insieme paesaggistico-archeologico inscindibile, in cui vanno contemporaneamente salvaguardati sia gli elementi naturali nei loro processi dinamici, sia gli elementi antropici, provvedendo al controllo delle attività che possono alterare il carattere e il quadro percettivo dell'area. Oltre il monte Barbaro, verso Sud, i rilievi del monte Bernardo e del monte Calamici si contraddistinguono per le ampie aree di interesse naturalistico, pregevoli per ricchezza della vegetazione (bosco di Angimbé a sughereti e macchia mediterranea); rilevante anche il folto bosco di Gaggera sulle pendici di Pizzo del Bosco. Significativa, infine, la presenza di acque sulfuree termali in contrada Gorga.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Valorizzazione e miglioramento della fruizione dell'area archeologica;

- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici);
- salvaguardia delle testimonianze nelle aree d'interesse archeologico;
- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;
- tutela delle acque termali;
- salvaguardia delle aree boscate.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agrario

- Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri, in quanto elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico;
- riuso e rifunionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Paesaggio agrario".

b. Punti panoramici, viabilità storica e panoramica

- Tutela dei punti panoramici e dei percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio;
- verifica dell'impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate, con previsione di mitigazione degli impatti;
- va evitata, nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari storici e panoramici e dai punti panoramici individuati dal Piano, la

- realizzazione di manufatti e opere che possano significativamente alterare i caratteri del contesto tradizionale e di panoramicità;
- vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l'apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni;
 - tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti "Viabilità storica" e "Punti e percorsi panoramici".

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice

17a. Paesaggi fluviali, aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico.

In queste aree non è consentito:

- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

17b. Aree di interesse archeologico, Zone C del Parco archeologico di Segesta

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico.
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare cave.

17c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

17d. Paesaggi dei Monti Bernardo e Calamici

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento delle colture tradizionali arboree;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;

- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del paesaggio agrario.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare manufatti e opere che possano direttamente alterare i caratteri di panoramicità dell'area;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

17e. Paesaggio agrario e seminaturale attorno l'area archeologica di Segesta, comprese le aree di intervisibilità dal complesso archeologico, le aree di interesse archeologico, il fiume Gaggera e le relative acque termali

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti e dei vigneti;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni, ad eccezione di quelle necessarie per la realizzazione di servizi a supporto della fruizione del Parco archeologico, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito;
- aprire strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

Per il fiume Gaggera e per le acque termali valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali;
- valorizzazione delle acque termali, anche attraverso strutture di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- recupero e rinaturalizzazione con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico.

In queste aree non è consentito:

- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

17f. Area archeologica di Segesta

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- miglioramento e della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo se più restrittive nonché dal regolamento dell'istituendo Parco Archeologico;
- eliminazione dei detrattori;
- conservazione del sistema archeologico di area vasta;
- restauro e valorizzazione dei beni archeologici.

17g. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;

- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

Art. 38

Paesaggio locale 18

"Fiume Freddo"

Inquadramento territoriale

Questo paesaggio locale comprende una vasta porzione di territorio che si sviluppa longitudinalmente dal fiume Caldo, a Nord, fino alla corona dei rilievi del Belice, a Sud, essendo delimitato a Ovest dal Fiume Gaggera, dal rilievo di monte Baronina, dai tributari del Fiume Freddo e a Est da quest'ultimo corso d'acqua.

Nella parte meridionale si rileva una fascia non molto profonda compresa tra i pendii dei versanti settentrionali della corona del Belice e il ramo orizzontale del fiume Freddo; qui, all'estremo Sud-Ovest del paesaggio locale, sorge Gibellina Nuova. Il paesaggio di questa porzione di territorio è fortemente segnato dagli elementi costruiti, esclusivamente monumentali, in cui simbolicamente si è voluta riconoscere quella Gibellina che urbanisticamente, invece, si presenta assai anonima; tanto più per avere scelto, all'indomani del terremoto, di realizzare la propria rinascita dando le spalle alla primigenia Valle del Belice, senza nemmeno intravederla. Questi elementi monumentali (la porta stella di Consagra, ma anche le Case Di Stefano, piuttosto che la chiesa Madre di Quaroni o i Carri scenici di Arnoldo Pomodoro) diventano elementi della fruizione paesaggistica, complici l'assenza di importanti filtri naturali (rilievi o coltivazioni arboree) o di una forte identità del centro urbano. Altro elemento di questo lembo a Sud del paesaggio locale, dovuto ai meccanismi evolutivi del sostegno economico all'agricoltura e alle capacità di risposta attuativa della popolazione locale, è una evidente differenza d'uso dei suoli, ove a Est di Gibellina le vigne sono la coltura più estesa, mentre ad Ovest la coltura seminativa è quella prevalente.

Procedendo verso Nord, nella parte Ovest del paesaggio locale la morfologia s'innalza altimetricamente raggiungendo i 524 metri slm del monte Tre Croci che, insieme al rilievo isolato di Castello Eufemio, fa da corona al centro storico-urbano di Calatafimi. In quest'area, tra gli abitati di Vita e Calatafimi, nei pressi di casa Mollica in contrada Le Marge, riaffiorano i gessi e su questi si è formato un ipogeo di origine paracarsica indicato con il nome di Zubbia.

Dai rilievi occidentali di monte Tre Croci, Castello Eufemio, Monte di Grotta Scura, verso Est la morfologia degrada sempre più e le acque dei versanti si anastomizzano in un reticolo dendritico alquanto gerarchizzato che alimenta l'ampio fondovalle marcato dal talweg del Fiume Freddo.

In corrispondenza della Dagala di Sirignano, l'andamento del paesaggio locale compie un'ampia virata verso Est, per recuperare quello scampolo coerente di pianoro oltre il fiume, caratterizzato da ondulazioni quasi impercettibili e dallo scacchiere delle coltivazioni, cromaticamente mutevole con l'avvicinarsi delle stagioni.

Di forte valore, infine, la presenza a Nord-Est delle falde meridionali di monte Bonifato fino a Pizzo Montelongo, dove campeggiano rupi e pendii di ben maggiore dislivello e irrompe nella percezione dello spazio il bosco.

Boschi e vegetazione seminaturale connotano anche il paesaggio tanto a Nord quanto a Sud di Calatafimi. Quest'ultima si è sviluppata a partire dal IX secolo intorno al Qal'at Fîmî, il castello di Eufemio, di cui restano alcune tracce. Il borgo fece parte del regio demanio

fino a quando, nel 1336, Federico III di Aragona la concesse in feudo al figlio Guglielmo. Solo nell'Ottocento tornò a far parte del demanio del Regno delle Due Sicilie. Il centro storico mantiene il tessuto medievale fatto di vicoli, cortili e scalinate che si intersecano; colpito dal terremoto del '68, è oggi in parziale abbandono. La ricostruzione, con trasferimento degli abitanti, ha determinato a Calatafimi una realtà polinucleare, urbanisticamente fragile.

Calatafimi è uno dei luoghi più importanti nell'epopea garibaldina: proprio sul vicino colle di Pianto Romano, la spedizione dei Mille affrontò le truppe borboniche in una celebre battaglia. Sul luogo venne eretto un monumentale mausoleo, dove si conservano le spoglie dei caduti, progettato da Ernesto Basile e conosciuto con il nome di Sacrario di Pianto Romano.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici);
- salvaguardia delle testimonianze nelle aree d'interesse archeologico;
- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;
- salvaguardia del Sito di Importanza Comunitaria Zona Speciale di Conservazione "Bosco di Calatafimi" (ITA010013);
- salvaguardia delle aree boscate.

1. Indirizzi

a. Centri e nuclei storici, paesaggi urbani di pregio

(Calatafimi)

- Valorizzazione dell'identità storica degli insediamenti e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali, al fine di conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- recupero del valore formale dei centri e nuclei storici, restituendo agli stessi il proprio ruolo di centralità;
- conservazione del tessuto urbano e mantenimento dei margini della città salvaguardandone le relazioni percettive;
- recupero e restauro conservativo del patrimonio architettonico ed edilizio di pregio;

- conservazione del valore storico-testimoniale;
- recupero dei tessuti urbanistici e delle trame edilizie, eliminazioni delle superfetazioni e di sovrastrutture precarie che occultano e o deturpano gli edifici (vetrine, insegne, condizionatori, serbatoi di riserva idrica, ecc.) e connesse riqualificazioni architettoniche e di arredo urbano;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Centri e Nuclei Storici”.

b. Paesaggio agrario

- Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei manufatti dell’agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri, in quanto elementi caratterizzanti l’organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Paesaggio agrario”.

c. Punti panoramici, viabilità storica e panoramica

- Tutela dei punti panoramici e dei percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio;
- verifica dell’impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate, con previsione di mitigazione degli impatti;
- va evitata, nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari storici e panoramici e dai punti panoramici individuati dal Piano, la realizzazione di manufatti e opere che possano significativamente alterare i caratteri del contesto tradizionale e di panoramicità;
- vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l’apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni.

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti “Viabilità storica” e “Punti e percorsi panoramici”.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del Codice

18a. Paesaggi fluviali

(affluenti del Fiume Freddo)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni riparali;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l’uso di tecniche dell’ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico.

In queste aree non è consentito:

- qualsiasi azione che comporti l’alterazione del paesaggio e dell’equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

18b. Aree di interesse archeologico

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche.
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare cave.

18c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

18d. Paesaggio seminaturale e agricolo tradizionale delle colture a uliveti a nord e sud del centro abitato di Calatafimi. Aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti e dei vigneti;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del paesaggio agrario".

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

18e. Paesaggio fluviale e area dei pantani, aree di interesse archeologico comprese
(Fiume Gaggera, Pantani di Anguillara)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;

- la rete ecologica andrà salvaguardata e potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del paesaggio agrario.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare cave;

- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

18f. Paesaggio fluviale, aree di interesse archeologico comprese (Fiume Freddo)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- la rete ecologica andrà salvaguardata e potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali;

- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- realizzare cave;

- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

18g. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;

- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

Art. 39

Paesaggio locale 19

"Alcamo"

Inquadramento territoriale

Sormontato dalla mole verde di boschi del monte Bonifato, questo paesaggio locale è l'unico che presenti uno sbocco sulla costa settentrionale della Sicilia. Il massiccio del monte si erge sul paesaggio dei colli che coronano il golfo di Castellammare.

Il monte Bonifato svetta fino a 825 m slm, tra le argille e le argille sabbiose di San Cipirrello; a settentrione viene a contatto con i depositi di travertino pleistocenico su cui è edificata gran parte dell'abitato di Alcamo. Qui si ritrova la singolarità geopaleontologica rappresentata dalle località fossilifere dove sono stati rinvenuti modelli interni di carapaci appartenenti a tartarughe giganti, fossili di uova di tartaruga e di vertebrati.

Il bosco di Alcamo, sulla sommità e sulle pendici di monte Bonifato, è anche un sito d'interesse biogeografico per la presenza di formazioni forestali di sclerofille sempreverdi e di *Euphorbia dendroides*. Sul massiccio del monte, inoltre, è stata operata una massiccia operazione di riforestazione a prevalenza di *Pinus halepensis*, ricreando quegli ambienti dove si rileva la presenza di comunità animali di bosco (cinciallegra, pettirosso, verdone, verzellino, cincia).

Per tali motivi, è stata istituita la Riserva Naturale di Monte Bonifato, all'interno della quale sono stati predisposti sentieri per la visita e la fruizione del patrimonio non solo naturale, ma anche storico; all'interno della riserva, infatti, si possono ammirare anche i segni di antichi insediamenti, come la "Funtanazza" (serbatoio per la raccolta delle acque provenienti dalla sorgente sovrastante) e la torre dei Ventimiglia (XIV secolo).

A Nord del monte Bonifato si stacca una morfologia che da altimetrie comprese fra 100-200 metri slm si raccorda a motivi progressivamente penepianeggianti a ridosso della linea di costa tirrenica, fatta eccezione per gli ultimi spuntori carbonatici della rocca di Calatubo e di Serra Canzarri. Questa parte di territorio è caratterizzata dai solchi che svariati torrenti hanno creato scorrendo da monte verso mare, denominati valloni: Vallone del Fico, Finoccio, Molinello, del Lupo. Sono elementi del paesaggio significativi non solo per la morfologia, ma anche perché ai loro bordi si addensa una vegetazione tipicamente riparale.

Il sistema costiero è costituito da litorali sabbiosi e foci fluviali. Dato l'elevato livello di antropizzazione, sono poco sviluppati gli aspetti di vegetazione alofita dei substrati sabbiosi. Tuttavia è possibile distinguere aspetti dominati da specie pioniere a ciclo effimero quali *Euphorbia peplis*, *Cakile maritima*, *Glaucium favum*, ecc., e aspetti estremamente impoveriti, caratterizzati dalla presenza di specie a ciclo pluriennale quali il giglio marino, la calcatrappola marina, la violacciocca delle spiagge. All'estremità est dell'arenile è possibile scorgere recenti piantumazioni arboree che godono di una quasi assoluta assenza di costruito in località Le Macchie – Sicciarotta. Dall'altro lato, riveste rilievo di sito d'interesse biogeografico la foce del fiume San Bartolomeo, tratto vallivo deltizio con residue formazioni riparali non forestali (canneto), degradato da attività antropiche. Singolarità geopaleontologiche si rilevano altresì nella località con abbondante malacofauna marina di Cala La Rocca.

Il paesaggio tra l'abitato di Alcamo e la costa è tagliato trasversalmente all'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, la cui percorrenza lungo questo paesaggio locale offre spesso spunti assai suggestivi, come l'emozionante tangenza con la rocca e il castello di Calatubo (XI secolo) e soprattutto la visuale ampia e complessiva del golfo di Castellammare.

Caratterizza questo paesaggio locale l'edificato diffuso su tutto il territorio fra monte Bonifato e il mare, lungo le vie che si dipartono dall'abitato per raggiungere la costa e la località turistico balneare ormai del tutto urbanizzata di Alcamo Marina.

Il paesaggio agrario è quello del mosaico colturale, con uliveti (anche di antico impianto), vigneti e seminativi; numerose case rurali, magazzini e un discreto numero di beni isolati, soprattutto nella parte meridionale del paesaggio locale. Numerose, nel territorio, anche le aree d'interesse archeologico.

Il nucleo più antico dell'abitato di Alcamo conserva l'impianto urbano trecentesco, ordinato da assi ortogonali e isolati regolari, scandito da una croce di strade ai cui vertici si collocano le principali emergenze urbanistiche e architettoniche del XIV secolo, la principale delle quali è il Castello dei Conti di Modica. La città è particolarmente ricca di industrie enologiche e di attività commerciali.

Alcamo Marina si è sviluppata in tempi recenti a ridosso della spiaggia, a partire da un piccolissimo nucleo storico oggi irriconoscibile. Questa zona venne di fatto sacrificata (tra gli anni 50 e 60) all'abusivismo correlato alle seconde case, con conseguente degrado ambientale, ma anche economico per il mancato sfruttamento a fini più propriamente turistici di un'area che aveva, per caratteristiche naturali ed estensione, enormi potenzialità.

Obiettivi di qualità paesaggistica

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- conservazione e tutela delle vedute d'insieme e delle visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici);
- salvaguardia delle testimonianze nelle aree d'interesse archeologico;
- salvaguardia delle singolarità geopaleontologiche;
- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;

- salvaguardia del Sito di Importanza Comunitaria Zona Speciale di Conservazione “M.Bonifato” (ITA010009) e Zona Speciale di Conservazione “Foce del torrente Calatubo e Dune” (ITA010018);
- salvaguardia della fascia costiera;
- salvaguardia delle aree boscate.

1. Indirizzi

a. Centri e nuclei storici, paesaggi urbani di pregio

- Valorizzazione dell'identità storica degli insediamenti e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali, al fine di conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- recupero del valore formale dei centri e nuclei storici, restituendo agli stessi il proprio ruolo di centralità;
- conservazione del tessuto urbano e mantenimento dei margini della città salvaguardandone le relazioni percettive;
- recupero e restauro conservativo del patrimonio architettonico ed edilizio di pregio;
- conservazione del valore storico-testimoniale;
- recupero dei tessuti urbanistici e delle trame edilizie, eliminazioni delle superfetazioni e di sovrastrutture precarie che occultano e o deturpano gli edifici (vetrine, insegne, condizionatori, serbatoi di riserva idrica, ecc.) e connesse riqualificazioni architettoniche e di arredo urbano;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Centri e Nuclei Storici”.

b. Paesaggio agrario

- Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri, in quanto elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Paesaggio agrario”.

c. Punti panoramici, viabilità storica e panoramica

- Tutela dei punti panoramici e dei percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio;
- verifica dell’impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate, con previsione di mitigazione degli impatti;
- va evitata, nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari storici e panoramici e dai punti panoramici individuati dal Piano, la realizzazione di manufatti e opere che possano significativamente alterare i caratteri del contesto tradizionale e di panoramicità;
- vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l’apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni.
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti “Viabilità storica” e “Punti e percorsi panoramici”.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del Codice

19a. Paesaggi fluviali

(Vallone Monaco, Vallone Di Nuccio, Vallone Mulinello, Fiume Grande)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l’uso di tecniche dell’ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico.

In queste aree non è consentito:

- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

19b. Aree di interesse archeologico

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche.
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare cave.

19c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;

- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti eolici.

19d. Paesaggio agrario e percettivo del Golfo di Castellammare. Aree di interesse archeologico comprese

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- mantenimento delle colture tradizionali arboree;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;

- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del paesaggio agrario e per la viabilità panoramica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare manufatti e opere che possano direttamente alterare i caratteri di panoramicità dell'area;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;

- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

19e. Paesaggio naturale e seminaturale, aree di interesse archeologico comprese
(Versanti di Monte Bonifato)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento delle colture tradizionali arboree;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;

- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del paesaggio agrario.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare manufatti e opere che possano direttamente alterare i caratteri di panoramicità dell'area;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

19f. Paesaggio seminaturale e tradizionale agricolo
(C/da Scalilla, C/da Valdibella, C/da Vignatonda)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti e dei vigneti;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del paesaggio agrario.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;

- realizzare manufatti e opere che possano direttamente alterare i caratteri di panoramicità dell'area;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

19g. Paesaggio di Monte Ferricini, aree archeologiche comprese

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento delle colture tradizionali arboree;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del paesaggio agrario.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare manufatti e opere che possano direttamente alterare i caratteri di panoramicità dell'area;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;
- effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

19h. Paesaggio della fascia costiera

(comprese le aree seminaturali della foce del torrente Calatubo)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale;
- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti e dei vigneti;
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- tutti gli interventi di difesa dall'erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- conservazione degli habitat naturali, tutela e incremento della biodiversità;
- conservazione morfologica della costa;
- recupero paesaggistico – ambientale, tramite specifici piani e/o progetti di recupero, delle aree degradate dell'edificazione diffusa;
- recupero dei beni isolati presenti sulle isole tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali;
- creazione di percorsi pedonali e ciclabili per la fruizione pubblica;
- la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente.

In queste aree, fatta salva la realizzazione di chioschi facilmente amovibili, di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro, di lidi balneari, nonché di pontili e dispositivi galleggianti, che dovranno essere realizzati nel rispetto delle praterie di posidonia esistenti, non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- effettuare l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali.

19i. Paesaggio fluviale

(S.Bartolomeo, Valloni tra l'autostrada e il mare)

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali;
- recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- conservazione e manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.
- realizzare serre;
- realizzare cave;
- qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

19l. Paesaggio naturale di Monte Bonifato

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze geolitologiche, idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali, fatto salvo quanto previsto all'art. 39 L.R. 7/2003.
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

19m. La Rocca e il Castello di Calatubo, area di interesse archeologico compresa

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- miglioramento e potenziamento della fruizione pubblica dell'area di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente "Archeologia";
- conservazione degli elementi geologici e geomorfologici e mantenimento degli aspetti percettivi della Rocca;
- eliminazione dei detrattori;
- conservazione e tutela dei ruderi del Castello di Calatubo, tramite azioni di messa in sicurezza e consolidamento dei ruderi.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

19n. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata

Livello di Tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- tutela degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste

dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

19o. Paesaggio costiero contraddistinto da urbanizzazione intensa e disordinata
(Alcamo Marina)

Area di recupero

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria "aree di recupero".

I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- recupero paesaggistico mediante piani attuativi di riqualificazione urbanistica e ambientale con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio; nelle more della redazione di tali piani potranno essere realizzati: interventi di restauro, di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia dell'esistente, nel rispetto della sagoma e del volume esistente; realizzazione di chioschi e di strutture per la diretta fruizione del mare, entrambi facilmente amovibili;
- eliminazione dei detrattori ambientali, garantendo il restauro dei beni e dei valori paesistici e naturalistici e la riqualificazione delle dune;
- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo e mantenimento delle aree libere, salvaguardando gli elementi caratterizzanti il territorio;

- riqualificazione del rapporto tra il mare e la costa, garantendo ove possibile, la ricostruzione della rete ecologica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiali di qualsiasi genere;
- realizzare cave;
- realizzare impianti industriali;
- realizzare opere che alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina.

TITOLO IV VINCOLI E ZONE DI TUTELA

Art. 40

Fascia di rispetto costiera

Obiettivo primario di qualità paesaggistica è il mantenimento dei valori paesistici ed il recupero di quelli degradati.

Ed in particolare, entro la fascia di rispetto della costa:

- il mantenimento dell'assetto idrogeomorfologico delle costa a pianura di dune e dei versanti e a garantire il permanere delle esistenti condizioni di relativo equilibrio, con esclusione di scogliere artificiali e barriere frangiflutti;
- la riqualificazione e recupero ambientale degli ambienti costieri, dunali e retrodunali;
- il recupero urbanistico-ambientale e paesaggistico dei nuclei, degli abitati, delle infrastrutture e degli edifici esistenti, nonché l'eliminazione dei detrattori paesaggistico-ambientali;
- il migliore inserimento delle opere per la fruizione del mare quali accessi pedonali e parcheggi da eseguire senza movimenti di terra e senza alterazione della morfologia dei luoghi e dei caratteri della costa, utilizzando strutture smontabili e materiali naturali;
- la migliore fruizione dei beni culturali e ambientali, nonché delle attività di ricerca scientifica e archeologica;
- la promozione di interventi tesi a favorire la ricostituzione di elementi di naturalità nelle aree dove gli elementi naturali ne rendano opportuna la valorizzazione;

Tali obiettivi potranno essere conseguiti attraverso piani particolareggiati, piani quadro e piani strategici finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica.

Non sono ammessi:

- nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica, tranne indicazioni diverse previste nei Paesaggi Locali e salvo quando la stessa fascia interessa le aree di recupero di cui all'art. 20 delle presenti norme;
- le opere a mare e i manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- le opere che alterano il percorso delle correnti costiere, creando danni alla flora marina, e che alterano l'ecosistema dell'interfaccia costa mare;

- la creazione di strade litoranee e la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, salvo quando rientrano all'interno di aree di recupero di cui all'art. 20 delle presenti norme di attuazione, con esclusione dei percorsi pedonali e ciclabili.

Art. 41

Aree Naturali Protette

Il Piano riconosce carattere primario alle *Aree Naturali Protette* degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani, individuate dalla L.R. n.98/1981 e dal Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve approvato con D.A. n. 970/1991.

Le riserve in fase di istituzione sono comunque tutelate ai sensi dell'art. 23 L.R. 14/88; art. 9 L.R. 71/95; art. 4 L.R. 77/95.

I Piani di Gestione e di Utilizzazione delle *Aree Naturali Protette*, che ricadano in aree interamente o parzialmente sottoposte a vincolo paesaggistico, dovranno essere orientati alla conservazione dei caratteri del paesaggio ed elaborati con il concerto dell'Assessorato Regionale dei BB.CC. e I.S.

Interventi che modifichino l'aspetto esteriore dei luoghi, per effetto dell'art. 146 del Codice, sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 42

Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) e rete ecologica

La Regione assicura per la Rete Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS) opportune misure di conservazione e tutela per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie come previsto dal Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE (DPR n.397/1997) attraverso specifici Piani di Gestione redatti secondo le Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000 (D.M. del 3.9.2002).

Il Piano Paesaggistico riconosce la necessità di considerare la rete ecologica elemento fondamentale per la conservazione degli habitat, attraverso comportamenti volti ad uno sviluppo sostenibile per la salvaguardia della biodiversità. Quest'ultima contribuisce alla formazione di paesaggi meritevoli di essere sottoposti a misure di tutela paesaggistica attraverso le procedure previste dal Codice.

I progetti degli interventi, se ricadenti all'interno dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del Codice, quando compatibili con le norme di cui ai singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartite nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da

parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Le misure di conservazione funzionale e strutturale dei siti della rete di Natura 2000, ai sensi del DPR 357/97 e del Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, individuate nei relativi Piani di Gestione definiscono opportune misure di conservazione della risorsa. Per la diversità biologica e culturale, è fondamentale valutare il paesaggio non solo in termini percettivi, ma come sintesi delle caratteristiche e dei valori fisici, biologici, storici e culturali.

Nei siti di importanza comunitaria e nelle zone di protezione speciale, nonché nell'intera rete ecologica, le valutazioni ambientali (VAS e VINCA), così come previste dalla normativa vigente, dovranno riguardare, oltre che gli aspetti ambientali, anche i beni culturali e paesaggistici individuati ed elencati dal Piano paesaggistico.

Art. 43

Parchi Archeologici

Il piano riconosce carattere primario ai Parchi Archeologici Regionali individuati dalla L.R. 20/2000, cui è affidata la gestione del patrimonio. La tutela paesaggistica è esercitata dalle Soprintendenze competenti per territorio ai sensi della disciplina del presente piano, a meno delle ulteriori prescrizioni definite nell'ambito della zonizzazione dei Parchi Archeologici, nonché per effetto dell'art. 15 lett. "e" della L.R. 78/76.

Art. 44

Aree assoggettate all'Università Agrarie e Zone gravate da usi civici

Nell'adeguare gli strumenti urbanistici al Piano Paesaggistico, i Comuni provvederanno ad individuare e perimetrare le aree assegnate alle Università Agrarie e le zone gravate da usi civici affinché siano assoggettate al regime autorizzatorio previsto dell'art. 146 del Codice da parte della competente Soprintendenza. Qualora tali aree non ricadano in contesti già normati dal presente Piano, sarà cura delle Commissioni provinciale di cui all'art. 137 del Codice stabilire limiti e prescrizioni.

TITOLO V

INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO

Art. 45 *Definizione*

I progetti che comportano notevoli trasformazioni e modificazioni profonde dei caratteri paesaggistici del territorio, anche quando non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) a norma della legislazione vigente, nazionale e regionale, quando non preclusi dalla presente normativa, debbono essere accompagnati, ai fini del presente Piano, da uno studio di compatibilità paesaggistico-ambientale ai sensi del D.P.R. del 12.04.1996 e s.m.i.

Gli interventi di cui al presente articolo ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice, laddove non specificatamente inibiti dalle prescrizioni di cui ai Paesaggi Locali del Titolo III delle presenti norme, sono accompagnati, in luogo dello studio di compatibilità paesaggistico-ambientale di cui sopra, dalla relazione paesaggistica prevista dal decreto Assessore ai Beni Culturali n.9280 del 28.07.2006 e dalla relativa circolare n.12 del 20.04.2007.

Si considerano interventi di rilevante trasformazione del paesaggio:

- a. le attività estrattive e le opere connesse;
- b. le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali e ferroviari o rilevanti modifiche di quelli esistenti;
- c. aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse automobilistiche e motoristiche (piste per go-kart, piste per motocross), centri merci, centri intermodali, impianti di risalita, campi da golf;
- d. le opere tecnologiche:
 - impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici;
 - acquedotti, dissalatori, depuratori, impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole;
 - antenne, ripetitori e impianti per telecomunicazioni;
 - impianti per lo smaltimento e il trattamento di rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, inclusi discariche, termovalorizzatori, gassificatori, ecc..

e. sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie.

f. gli insediamenti produttivi (impianti industriali, artigianali e commerciali)

Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesaggistico-ambientale o della singola risorsa.

In particolare si considerano di modesta entità gli impianti fotovoltaici ed eolici aventi caratteristiche di impianti non industriali di energia rinnovabile così come definiti dalla normativa vigente in materia.

Gli interventi di cui al presente articolo ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art.134 del Codice, laddove non specificatamente inibiti dalle prescrizioni di cui ai Paesaggi Locali del Titolo III delle presenti norme, sono accompagnati, in luogo dello studio di compatibilità paesaggistico-ambientale di cui sopra, dalla relazione paesaggistica prevista dal decreto Assessore ai Beni Culturali n.9280 del 28.07.2006 e dalla relativa circolare n.12 del 20.04.2007.

a) Attività estrattive

Data la rilevanza e l'incidenza sul paesaggio dell'attività estrattiva e degli interventi indotti (vie di accesso, trasporti e movimento di terra) e di quelli necessari per il ripristino delle condizioni originarie, l'attività estrattiva, nelle aree di cui all'art. 134 del Codice, è ammessa esclusivamente per le cave esistenti.

L'apertura di nuove cave, regolamentata dal Piano regionale dei Materiali di Cava come disposto dall'art. 7 della L.r. N.24 del 1991, non è pertanto consentita nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 134 del Codice.

La prosecuzione dell'attività estrattiva delle cave esistenti nelle aree tutelate è consentita nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti. Eventuali ampliamenti e rinnovi sono consentiti esclusivamente per le attività estrattive concernenti la lavorazione dei materiali lapidei di pregio, come previsto dalla L.r. 127/80 e successive modifiche ed integrazioni e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesaggistico, ai sensi della medesima legge regionale, da attuare in base ad un progetto di sistemazione. I comuni interessati procederanno alla redazione di progetti esecutivi di recupero ambientale a completamento del programma di utilizzazione del giacimento come previsto dall'art.3 comma 4 della L.r. n.19/1995.

Tale progetto dovrà avere il nulla osta della competente Soprintendenza.

Per le cave dismesse è necessario uno studio particolareggiato che ne definisca la consistenza, lo stato di degrado e rischio e gli interventi di recupero ambientale.

La progettazione dovrà verificare, mediante valutazione di impatto ambientale, la compatibilità del progetto con il contesto territoriale in modo da determinare minor danno possibile al paesaggio e all'ambiente anche nella fase del recupero dopo l'esaurimento dei cicli produttivi.

Sono ipotizzabili, oltre ai tradizionali interventi di recupero ambientale, anche progetti di architettura del paesaggio per i fini del restauro paesaggistico, anche con l'intento di creare nuove immagini del paesaggio e forme del rilievo, rimodellando opportunamente le aree degradate dalle attività estrattive, usando materiali che appartengono allo stesso paesaggio. Nell'ambito di tali progetti, sono escluse nuove attività estrattive.

b) Opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali e ferroviari o rilevanti modifiche di quelli esistenti

L'adeguamento o la trasformazione di opere marittime esistenti e la progettazione di nuove devono essere basate su analisi paesaggistico-ambientali e su studi degli agenti e dei fattori che condizionano la dinamica costiera. In particolare è vietato lo snaturamento degli approdi esistenti; è opportuno elaborare, a cura delle Amministrazioni competenti, dei piani di recupero, adeguamento e riqualificazione paesaggistico-ambientale degli approdi esistenti. Nella realizzazione di nuovi approdi, anche ad uso turistico, è prescritta la realizzazione di studi adeguati riguardanti i fondali, con particolare riferimento alle indagini archeologiche subacquee, da effettuare sotto la sorveglianza della Soprintendenza del Mare.

I nuovi tracciati stradali e ferroviari, e l'ammodernamento di quelli esistenti, dovranno tenere in conto primariamente la necessità di inserirsi nel paesaggio attraversato, non solo in termini di compatibilità, ma in termini di valorizzazione dei quadri paesaggistici. A tale scopo la loro realizzazione, quando non preclusa o soggetta alle prescrizioni di cui al Titolo III del Piano, è di norma volta a minimizzare l'impatto visivo e quello sulle forme e la stabilità dei versanti e sul deflusso delle acque. Essa deve pertanto rispondere ai seguenti requisiti volti alla preservazione e alla tutela attiva del paesaggio e dell'ambiente:

- rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore adattamento dei tracciati alle giaciture dei siti e trattamento superficiale delle aree contigue con manti erbacei e cespugliacei utilizzando essenze locali;

- contenimento della dimensione di rilevati e scarpate, conseguibile mediante ridotte sezioni trasversali di scavi, riporti ed opere in elevazione e ricorrendo ad appropriate tecniche di rimodellamento del terreno;
- adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche tali da non frammentare la percezione unitaria del paesaggio e conseguibili mediante il rispetto delle unità ambientali anche nei casi di strutture ed impianti che, in ogni caso, devono presentare contenuta incidenza visuale e ridotto impatto sull'ambiente.

c) Impianti tecnologici

Nella progettazione degli impianti tecnologici, di cui alle opere elencate in premessa, si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio.

Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti inclusi antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, nonché evitare tagli o danneggiamento della vegetazione esistente. Vanno esclusi i siti di elevata vulnerabilità percettiva quali le singolarità geolitologiche e geomorfologiche, i crinali, le cime isolate, i timponi, ecc. e comunque le aree ricadenti nei livelli 2) e 3) di cui al precedente art. 20 della presente normativa.

Tale vulnerabilità, nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica in cui la realizzazione degli impianti non è specificatamente preclusa, dovrà essere oggetto di studi dei bacini di intervisibilità da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Tutti i lavori di costruzione o sistemazione inerenti a particolari impianti che incidono sul terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di detriti e materiali di risulta e simili devono ristabilire l'equilibrio idrogeologico e ripristinare il manto vegetale e la continuità della configurazione paesaggistica.

Nella localizzazione delle aree per lo smaltimento, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, la cui realizzazione è in ogni caso preclusa nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.134 del Codice, si dovrà valutare l'idoneità del sito rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto territoriale e le trasformazioni sull'ambiente portate dalla viabilità di accesso.

d) Impianti energetici

Al fine di salvaguardare i caratteri unici del paesaggio rurale della provincia, viene favorita ed incentivata l'installazione del fotovoltaico architettonicamente integrato negli edifici esistenti e di progetto.

Ferme restando le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, per gli impianti di tipo industriale e in ogni caso per gli impianti collocati sul suolo l'intervento progettuale deve prevedere adeguate opere di mitigazione correlate alla natura ed ai caratteri naturali del territorio circostante.

In aggiunta ai criteri di cui sopra si prescrive che:

- a) l'altezza della schermatura vegetale deve essere superiore a quella dei manufatti tecnologici;
- b) al fine di potenziare la rete ecologica, elemento fondamentale del paesaggio degli ecosistemi, all'interno degli impianti dovranno essere previste adeguate fasce;
- c) le recinzioni dei terreni interessati devono essere realizzate con muri tradizionali "a secco" laddove essi costituiscono un elemento caratteristico del paesaggio;
- d) è vietata la modifica dell'orografia del territorio;
- e) è vietata la demolizione di muri preesistenti a secco e/o di particolare pregio, sia di recinzione che di terrazzamento, qualora non sia finalizzata alla ricostruzione degli stessi;
- f) è vietata l'estirpazione delle essenze autoctone di alto fusto;
- g) è da limitare l'uso di opere in cemento armato,
- h) i progetti devono prevedere il ripristino degli eventuali elementi presenti sul sito riferibili ai caratteri del paesaggio agrario;
- i) nei territori, non soggetti a tutela ai sensi dell'art.134 del d.lgs.42/04, caratterizzati dalla presenza di masserie e fabbricati rurali censiti nell'elenco dei beni isolati di cui al presente Piano Paesaggistico, dovranno essere salvaguardate le relazioni degli aspetti percettivi e visuali.

E' vietato l'uso di diserbanti per impedire la crescita di erba spontanea in fase di gestione degli impianti fotovoltaici. a tal fine il progetto dovrà indicare le modalità di conduzione del suolo impegnato, precisando le modalità da adottare per la periodica scerbatura.

Perseguendo comunque l'obiettivo di un miglioramento paesaggistico-ambientale e di riqualificazione dovranno essere prescritte misure compensative di integrazione della rete ecologica.

La realizzazione di impianti eolici industriali, compresi quelli di minieolico, non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice. Considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Trapani, dove l'intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, si dovrà valutare, nelle restanti parti del territorio provinciale, la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, con i beni paesaggisticamente tutelati al fine di salvaguardare gli aspetti panoramici e l'integrità degli scenari delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Sono escluse, inoltre, le installazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su suolo in zone agricole nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice.

e) Sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie.

Non sono consentiti lungo i corsi e gli specchi d'acqua interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, ad eccezione di quelli da effettuare nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi per aree urbanizzate, per opere pubbliche o per la pubblica incolumità, redatti sulla base di studi integrati idrologici ed ecologici e specifici studi di compatibilità paesaggistico-ambientale.

Nell'ambito di tali opere non sono compatibili con le esigenze di tutela paesaggistica quelle comportanti variazione della morfologia delle sponde suscettibili di alterare il regime idraulico, l'equilibrio idrogeologico, il quadro paesaggistico-ambientale eccetto che per motivi legati ad attività di recupero ambientale o manutenzione delle fasce spondali.

Inoltre non sono consentiti interventi caratterizzati da opere trasversali o longitudinali realizzati con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti. Sono in questi casi da privilegiare le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica. Vanno in particolare evitati l'impermeabilizzazione e la geometrizzazione dei corsi d'acqua; vanno favoriti la persistenza, l'evoluzione e lo sviluppo, il potenziamento e il restauro ambientale delle formazioni vegetali alveo-ripariali. Nel caso della realizzazione di opere che richiedano la temporanea rimozione di parte di dette formazioni, va prevista la loro ricostituzione con specie vegetali adatte e proprie della vegetazione naturale dei siti e degli ambienti alterati.

Art. 46

Varianti urbanistiche per insediamenti produttivi e attività edilizia residenziale pubblica

Le varianti urbanistiche per la realizzazione di strutture o impianti produttivi, incluse le strutture ricettive e residenziali, in aree soggette alla normativa di tutela di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, in quanto aree di interesse pubblico paesaggistico, e in aree individuate dal piano ai sensi dell'art.134 lett. c) del medesimo decreto, sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/04. Queste devono ricercare il migliore inserimento dei manufatti del paesaggio, la relazione con gli elementi emergenti, anche a distanza ed alle relazioni percettive ed ambientali, riferendosi quando reso possibile dal tipo e dalle finalità dell'insediamento, alle tipologie costruttive tradizionali e consolidate nei vari Paesaggi Locali, nonché alle architetture di qualità dedotte da forme e linguaggi contemporanei. Qualora non espressamente preclusa dall'art.20 della presente normativa livelli 2 e 3, la localizzazione degli insediamenti è sottoposta al preventivo parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e ambientali.

Art. 47

Costruzioni isolate e abitazioni in verde agricolo

Per il mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio è prioritario il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche se non integro, ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura rispetto ai nuovi fabbricati, i quali debbono ispirarsi alle regole morfologico-spaziali del paesaggio stesso, optando per la compattazione volumetrica attorno a spazi aperti (corti, cortili ecc.) e utilizzando i caratteri dell'architettura di qualità.

Il Piano Paesaggistico prevede che i nuovi edifici e gli ampliamenti o le modifiche di edifici esistenti, mantengano le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, si adattino alla conformazione del terreno, si inseriscano nel tessuto agricolo esistente, mantenendo la forma dell'appoderamento e non incidendo nel paesaggio con volumi emergenti e con corpi di fabbrica continui di grandi dimensioni.

I nuovi edifici, la viabilità di accesso e gli eventuali piazzali di sosta per autoveicoli devono rispettare la trama dei campi e adeguarsi al profilo naturale del terreno.

Per la pavimentazione degli spazi esterni vanno utilizzati materiali locali o materiali presenti in loco (terre battute ecc.).

Le strade private di accesso devono avere larghezza contenuta ed essere alberate privilegiando le specie locali.

Le cisterne vanno realizzate sotto le coperture o in un volume separato dalla costruzione e comunque sottomesse al piano di campagna.

I sostegni di travature per cannizzati o pergolati o tettoie vanno costruiti in legno, in muratura intonacata o in pietra.

I terreni di pertinenza dell'edificio vanno, per quanto possibile, coltivati mantenendo e reimpiantando le colture tipiche del luogo. I giardini ornamentali dei fabbricati rurali debbono utilizzare essenze locali tradizionali o storicizzate e debbono avere dimensioni tali da non alterare il carattere agricolo del paesaggio mantenendo un adeguato rapporto quantitativo e qualitativo con la superficie produttiva.

Sui versanti più acclivi, che richiedono cospicue opere di sostegno e sbancamento, non sono consentite nuove costruzioni.

Qualora all'interno del fondo sia presente una costruzione rurale tradizionale o di interesse testimoniale, sarà privilegiato il suo recupero e il suo riadattamento alle esigenze abitative piuttosto che la costruzione di nuovi corpi. La norma ha carattere prescrittivo per i fabbricati compresi nell'elenco dei Beni architettonici isolati di cui alle schede relative.

I pannelli solari termici e fotovoltaici di tipo non industriale, quando installati su coperture inclinate, devono essere posizionati in parallelo rispetto alla falda, devono essere realizzati dello stesso colore della copertura o con superfici scure non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari; i serbatoi di accumulo degli impianti solari termici vanno posizionati in sottostanti locali coperti; nel caso di fabbricati rurali con copertura piana, i pannelli solari termici o fotovoltaici e i loro componenti, possono essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, ad una altezza massima non superiore all'altezza del parapetto, privilegiando comunque l'installazione nella parte della copertura meno visibile dagli eventuali punti panoramici. Ad ogni buon fine l'intervento di installazione deve prevedere adeguate opere di mitigazione correlate alla natura ed ai caratteri del territorio circostante.

Sono comunque escluse le installazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su beni vincolati quali beni architettonici.